

Clienti e signori nell'Irlanda altomedievale (secoli VI-IX)

*Premessa**

Lo scopo di questo articolo, non è tanto quello di offrire una ricostruzione esaustiva delle istituzioni e della gestione del potere in Irlanda tra VI e VIII secolo, quanto quello di porre l'attenzione sulle strutture clientelari, intese quali relazioni di subordinazione, tutela e ausilio volontariamente instaurate tra uomini liberi, seppure diversi per ricchezza e potenza, e osservate nella loro funzione sociale, politica ed economica, nella loro articolazione interna e in seno alla società. Pertanto, cercherò di individuare e di esaminare le ragioni per cui tali reti di relazione si formarono ed assunsero una particolare fisionomia, quale rapporto ebbero con le forme della parentela e, infine, in che modo contribuirono a rafforzare o a indebolire il potere regio. Non si tratterà di un'analisi comparata con quanto accadeva negli stessi tre secoli sul Continente, e in particolare nel mondo franco,¹ dal momento che molto diverse sono le condizioni di partenza delle due realtà e differenti sono anche le fonti disponibili alle quali ci si può rivolgere per il loro studio; tuttavia evidenzierò come, in un contesto privo di forti poteri politici centralizzati, queste forme di organizzazione della società servissero non solo a ridistribuire la ricchezza e a creare reti di protezione e di solidarietà, ma anche a prevenire i conflitti sociali e a rafforzare i meccanismi di risoluzione delle liti tra gli individui e tra i gruppi parentali.

Il panorama che tenterò di delineare dove necessariamente tenere conto del fatto che le fonti che impiegherò sono anzitutto di tipo legale e giuridico, poiché la storia dell'Irlanda altomedievale è quasi priva di documentazione, tanto privata quanto pubblica.² Questa lacuna, dovuta al ruolo primario svolto dall'oralità e, in forma correlata, all'introduzione tarda della scrittura in questi ambiti, determina inevitabilmente delle difficoltà nella valutazione di quanto le fonti legali asseriscono circa la struttura e il funzionamento delle istituzioni politiche e sociali. Per questo motivo, ricorrerò sia agli annali, sia alle fonti agiografiche e, seppure in misura minore e con cautele ben diverse, ai racconti epici ed eroici, mantenendo viva la consapevolezza che ognuno di

questi tre tipi di testimonianze rispondeva a scopi affatto differenti rispetto a quello di testimoniare momenti particolari e concreti della vita politica e, ancor più, sociale. Ciò che spero di riuscire a dimostrare è come in questo ambito insulare geograficamente limitato (ma non isolato), privo di legami politici e istituzionali permanenti con la Britannia e con il Continente, una società molto articolata e vivace riuscisse a regolare il proprio funzionamento anche e principalmente grazie ai legami fondati su clientele estese ad ogni livello sociale e politico, una società non a caso contemporanea (e per nulla estranea, sebbene ciò non sia l'argomento di questo articolo) a quella fioritura monastica e intellettuale che contribuì in maniera decisiva allo sviluppo culturale e religioso della Britannia e dell'Europa tra VII e IX secolo.

Infine, vorrei definire le ragioni che mi hanno indotto a scegliere le delimitazioni cronologiche i secoli V e IX: il *terminus post quem* si motiva agevolmente, se soltanto si pensa alla diffusione della scrittura alfabetica e alle profonde modificazioni collegate all'introduzione e allo sviluppo del Cristianesimo sull'isola;³ il *terminus ante quem*, invece, trova spiegazione nel tramonto dell'organizzazione 'tribale'⁴ tradizionale dei piccoli regni irlandesi (*túatha*),⁵ resosi definitivo, sia per gli attacchi vichinghi, sia soprattutto per il ruolo predominante delle potenti dinastie regali.⁶ I secoli centrali, che vanno dall'inizio del VI ai primi decenni del IX, sono quelli di cui mi sono occupato maggiormente, soprattutto perché le fonti più importanti risalgono proprio a quel periodo.

1. *Gli uomini liberi*

Le differenze e le divisioni che segnavano i ranghi sociali, l'uno rispetto all'altro, non intaccavano il concetto fondamentale su cui poggiava la società irlandese altomedievale: la libertà, concepita come pieno e legittimo godimento di quanto il proprio *status* sociale prevedeva, aveva molte gradazioni e diversi aspetti; poteva manifestarsi attraverso privilegi più o meno ampi; poteva comportare oneri più o meno gravosi; tuttavia, tale rimaneva, e nessun uomo nato libero all'interno del proprio popolo (o *túath*)⁷ avrebbe dubitato di questa sua condizione, per quanto avesse presentato dei limiti o dei vantaggi rispetto a quella degli altri membri della comunità. Allo stesso tempo, ed è fondamentale pur se apparentemente banale ricordarlo, questa libertà non implicava in alcun modo eguaglianza sociale ché, anzi, prerogative, diritti e doveri, così come i limiti alla propria capacità giuridica, erano connaturati al rango sociale cui l'individuo apparteneva. Infine, la suddivisione della comunità in una serie ben precisa di livelli sociogiuridici non si configurava come un complesso di compartimenti stagni, poiché vi erano modalità, tempi e possibilità di passare da un rango all'altro, dato che, come afferma in modo icastico l'*Uraicecht Becc*, «L'uomo è migliore della sua nascita».⁸

La vita intera della persona era strutturata – almeno teoricamente – entro parametri ben definiti che la tradizione, l'uso consolidato, la memoria degli

anziani e degli uomini di legge continuamente ribadivano, parametri e norme che erano avvertiti come insiti nell'ordine stesso delle cose, un ordine che senza di essi si sarebbe inevitabilmente trasformato in un caos catastrofico per l'intera società. Questi solidissimi vincoli, il cui antico carattere sacrale si era solo in parte affievolito prima della diffusione del Cristianesimo, trovavano fondamento in se stessi e non vi era un forte potere centrale che operasse per assicurarne il rispetto.⁹ Il solo riferimento basilare del sistema era costituito dalla responsabilità del gruppo: familiare, anzitutto, fuori del quale non era concepita esistenza sociale; 'tribale', in secondo luogo, per quanto questo aggettivo possa risultare poco adeguato alla realtà socioistituzionale dei regni irlandesi dei secoli V-VIII.¹⁰ In particolare, oltre ai legami di sangue (che possono essere rigidamente vincolanti solo in gruppi numericamente molto contenuti),¹¹ i rapporti di fiducia e di corresponsabilità tra adulti liberi, provvisti di piena personalità giuridica, e non necessariamente consanguinei, si prefiguravano come la vera ossatura della società, una rete di vincoli la quale portava l'individuo fuori del nucleo familiare e lo introduceva nell'ambito della *túath* e del rapporto con il re. Come ricorda un poema:

Che ogni uomo si sveli al suo signore
 Che ogni uomo protegga la sua terra
 La sommità di ogni uomo è il suo signore
 La radice di ogni uomo è il suo territorio.¹²

Questi erano, specificamente, i rapporti clientelari: un sistema nel quale si entrava per libera scelta attraverso un accordo ben preciso, seppure non formalizzato in un atto scritto, ma certamente attraverso parole e gesti riconosciuti validi dai contraenti e dagli astanti; un legame articolato in modo tale da garantire dei vantaggi reciproci, la tutela di entrambe le parti e la possibilità di rescissione in particolari circostanze e secondo precise condizioni. I contenuti di questo accordo erano eterogenei, poiché si estendevano dall'ambito economico a quello sociogiuridico, sino a quello militare, ma si compenetravano l'uno con l'altro in modo funzionale, così che la struttura stessa della *túath*, il regno politicamente indipendente, non si può né spiegare né comprendere sotto il profilo sociale e sotto quello istituzionale, se prima non si sono considerate le clientele.¹³

La condizione principale per l'instaurazione di un rapporto clientelare era la concessione di una certa quota di beni, il cui nome *rath*¹⁴ (o *taurchrecc*¹⁵) potrebbe essere tradotto come 'capitale', da parte del signore al potenziale cliente; questi, a sua volta, ne riconosceva la superiorità attraverso l'accettazione di quei beni e si impegnava a fornirgli un contraccambio, rappresentato da rendite di varia natura e da una serie di servizi che mutavano al variare del genere di clientela.¹⁶ Il sostantivo che designava il cliente era *céile* il cui spettro semantico era, e rimase, molto ampio,¹⁷ dal momento che a partire dal significato originario generico di 'amico', 'compagno', 'colui che segue', il sostantivo

venne utilizzato per designare sia lo sposo,¹⁸ sia il cliente. Sull'altro versante, l'uomo di rango superiore che accedeva a questo tipo di rapporto era chiamato normalmente *flaith*,¹⁹ un termine che indicava certamente l'autorità che egli esercitava e il controllo che assumeva sui suoi subordinati, ma che non per questo alludeva a forme, sia pur velate, di dominio o di possesso. Perciò, di seguito, se è stato abbastanza agevole rendere *céile* con 'cliente', ho creduto più appropriato tradurre *flaith* con un termine dal valore semantico abbastanza ampio anche nell'Italiano contemporaneo, come 'signore', soprattutto perché 'patrono' contiene troppi riferimenti ad una specifica realtà sociale, politica ed economica fondamentale (e per molti aspetti tipica) del Tardo Impero, abbastanza lontana da quella di cui mi occupo.

Le due forme principali di clientela erano chiamate *aigillne* (oppure *gíallnae* o *dóerrath*) e *sóerrath*, termini che indicavano il tipo di relazione del cliente col signore e che davano luogo ad appellativi quali *dóerchéle* e *sóerchéle*,²⁰ anche se i trattati impiegano molto più spesso forme quali, rispettivamente, *céile gíallnae* (o anche semplicemente *aigillne*) e *céile*, senz'altra specificazione. Il sostantivo *aigillne* contiene la stessa radice di *gíall*, vale a dire ostaggio, un termine che continuò ad essere in uso parallelamente al primo, ma che non sembra averne affetto il significato. Il nome *gíall*, infatti, a partire dal senso primario di 'ostaggio', impiegato soprattutto per indicare i prigionieri che venivano consegnati dai re subordinati a quelli superiori come forme di garanzia di lealtà, diede origine secondo Thurneysen ad un secondo significato, vale a dire 'persona sottomessa', che venne regolarmente impiegato per designare i clienti dipendenti. Questo, però, non indicava che i clienti dipendenti fossero 'ostaggi' del loro signore o che dovessero consegnare a lui uno o più membri della loro famiglia (o altre persone) in funzione di 'garanzie viventi'.²¹ La storiografia irlandese e quella anglosassone hanno chiamato tradizionalmente questi due generi di cliente *base client* e *free client*, ma tradurre in Italiano le due definizioni in maniera letterale potrebbe risultare fuorviante, dato che non era la libertà, quale condizione personale, la discriminante tra i due tipi di rapporto, anche se, come si vedrà, ognuno dei due clienti aveva margini di manovra diversi rispetto al signore. Secondo quanto ha recentemente rilevato Charles Edwards, gli aggettivi *dóer* e *sóer* avevano almeno tre ambiti d'uso differenti: anzitutto indicavano i due stati di dipendenza e di indipendenza; in secondo luogo la qualità di *soíre* era contrapposta *tout court* alla condizione di cliente (dipendente o indipendente che fosse); in terzo luogo *dóer* e il sostantivo *dóire* indicavano la limitazione cui era sottoposta la persona cui lo si riferiva. Così, ad esempio, se *dóer* era detto di un cliente, significava che la sua libertà era limitata rispetto al signore, ma se veniva definito *dóer* un *fuidir* (un particolare tipo di semilibero), si voleva affermare che quel *fuidir* era vincolato in modo definitivo al suo signore.²²

L'aspetto pattizio della clientela, la notevole e vincolante presenza in questa di elementi sinallagmatici ribadiscono l'idea che sta a fondamento

delle relazioni sociali, sia all'interno dei singoli regni, sia nelle dinamiche che li associano o li contrappongono l'uno all'altro. Lungi dal sostenere che la forza, da parte del signore (in senso lato), e il bisogno da parte del cliente (con accezione altrettanto ampia), non avessero parte alcuna nella costruzione dei legami di clientela, credo tuttavia che l'Irlanda dei secoli VI-VIII, quale emerge dai trattati e dalle poche testimonianze loro collaterali, rappresenti un caso particolare, nel quale l'equilibrio delle forze sociali e politiche era condizionato in buona misura dal principio della pattuizione tra le parti, a sua volta fondato anche, ma non solo evidentemente, sulla convinzione che la dignità dell'individuo, inscindibilmente congiunta a quella del suo gruppo familiare e, per esteso, a quella del suo popolo, avesse un peso rilevante tale da non poter essere in alcun momento ignorata. In questo senso, la stessa sovranità regia sembra configurarsi non solo come la detenzione di un effettivo potere ed il suo conseguente esercizio (pur magari arbitrario), ma soprattutto ed essenzialmente, secondo quanto ha dimostrato recentemente Charles Edwards, come formalizzazione di un accordo tra il re e la sua gente, secondo quanto ricorda il *Críth Gablach* e come paiono confermare altre fonti legali e letterarie.²³

1.1. La clientela dipendente (*aigillne* o *gíallnae*)

«La regolamentazione del sottomettersi ad un signore e dell'essere sottomesso. Qual è il motivo che la genera? Non è difficile: i *seoit* di sottomissione [*seoit turcluide*] e il preacquisto [*tuircrec*]». ²⁴ L'apertura del trattato legale sulla clientela dipendente, il *Cáin Aigillne*,²⁵ pone immediatamente in risalto i due caratteri principali di questo particolare accordo, evidenziandone in forma concisa, ma efficace, il valore economico e quello sociale. La prima caratteristica era rappresentata dalla quota di beni (molto spesso bestiame²⁶ o anche terreni, il cui valore era calcolato sulla base dei capi che questi potevano sostenere) che il signore prometteva ed in seguito forniva al cliente, il 'preacquisto'²⁷ in accordo col rango di quest'ultimo. Questo 'capitale' aveva un valore che potrebbe apparire ambivalente: se, per un verso, somigliava ad una particolare forma di prestito, per un altro poteva essere accostato ad uno stipendio, consegnato anticipatamente al cliente per i servizi che questi avrebbero reso in futuro al signore, e ritirato da quest'ultimo solo nei casi di reato, di gravi inadempienze o di un mancato rinnovo dell'accordo.²⁸ In quanto 'preacquisto', il *taurchrecc* si prefigurava come una sorta di pagamento effettuato dal signore, una determinata quantità di beni ai quali il cliente avrebbe risposto con una 'vendita' (per rimanere al linguaggio adottato), vale a dire i tributi che egli avrebbe corrisposto al *flaith*. Il *céile* non era un affittuario del bestiame (o delle terre) consegnategli, né un debitore nel senso proprio del termine, dal momento che poteva vantare dei parziali diritti di proprietà su quel 'capitale', anche se, in parte, lo utilizzava per garantire al suo signore i tributi annuali che l'accordo prevedeva. Il cliente, infatti, non poteva impiegare il *taurchrecc*

per pagare i suoi debiti, né lo poteva vendere, né gli poteva essere sequestrato ingiustamente e divenire strumento di pressione su di lui.²⁹

Il tratto distintivo della *gíallnae*, o *aigillne*, era costituito dall'acquisto del prezzo dell'onore. Il signore si impegnava, infatti, a versare al cliente un capitale supplementare detto 'di sottomissione', pari al suo *eneclann* (il suo prezzo dell'onore, appunto)³⁰ e, conseguentemente, ne otteneva una subordinazione più vincolante: egli rilevava la dignità del cliente non per privarlo di essa e asservirlo, ma per divenirne il rappresentante legale, per tutelarlo e per ottenere per se medesimo un maggior prestigio personale. Il sostegno che si poteva ricevere attraverso il patronato di un uomo di rango elevato era prezioso al punto tale che una triade affermava che un «popolano sotto patronato» era da considerarsi tra «quelli a cui è più difficile parlare», proprio in virtù dell'appoggio garantitogli dal suo signore.³¹ Una composizione poetica sui diritti e sui doveri delle genti chiamate Airgialla³² nel rapporto con i loro signori, gli Uí Néill (una relazione che pare per molti versi analoga alla clientela dipendente), afferma che questi ultimi avevano «diritto a (prestare) testimonianza poiché sono i più elevati tra i testimoni», vale a dire che in quanto loro signori e grazie al loro prestigio avevano facoltà di intervenire a favore degli Airgialla nelle dispute e nelle cause che li vedevano coinvolti.³³

I *séoit turchluide*,³⁴ come veniva chiamato il 'capitale di sottomissione', rappresentavano la disparità di rango tra il signore e il cliente dipendente, ma non costituivano una minaccia per l'autonomia di quest'ultimo (com-misurata al suo *status*, come si è visto poco sopra), né lo obbligavano al pagamento di rendite superiori o aggiuntive, poiché la loro valenza era essenzialmente di tipo sociale, più che economico. Il versamento dei *séoit turchluide* costituiva, nella sostanza, un pegno del signore verso il cliente anche se, formalmente, questi non poteva vantare alcun diritto vincolante sul primo, a causa della sua subordinazione sociale, perché consentiva al cliente di rivalersi nel caso in cui il signore gli avesse richiesto senza giusto motivo quanto aveva fornito come *taurchrecc*.³⁵ La protezione che il signore garantiva era compensata, inoltre, dalla riscossione di un terzo di ogni risarcimento spettante al cliente per offese o danni subiti a causa di altri, come afferma il *Críth Gablach*: «Un terzo del suo furto e della sua ubriachezza e della sua inavvertenza (pigrizia?) e del suo risarcimento [va] al suo signore».³⁶ Con l'acquisto del prezzo dell'onore del cliente, il signore si assicurava un diritto sul suo dipendente per alcuni aspetti simile a quello che veniva riconosciuto al gruppo parentale, tanto che poteva impedire al cliente di agire in cause superiori alle sue possibilità e, forse più estesamente, benché il testo non lo specifichi, in cause il cui esito avrebbe potuto essere dannoso anche per lui. In questo senso, il *Din Techtugad* spiega che «nessuno mai intenta causa per più di quanto gli consente [il suo prezzo dell'onore], secondo l'uso degli uomini d'Irlanda, poiché la *fine*, i *firgiallna*, la *fine* della madre interferiranno; poiché queste sono le tre parti che sono legittimate a sciogliere i contratti».³⁷ Queste «tre parti» sono, perciò, il gruppo parentale paterno e quello mater-

no (in casi particolari), cioè il primo e il terzo degli elementi elencati, mentre i *firgiallna* sono, stando a quanto asserisce la glossa, «gli uomini ai quali è dovuto il servizio o la clientela, ossia i signori [della clientela] dipendente [che] possono opporsi agli accordi».³⁸

I doveri del cliente venivano chiamati complessivamente con i due sostantivi *fognam*, ‘servizio’,³⁹ e *frithgnam*, ‘compito, dovere, fedeltà’, anche se il significato generale rimaneva sostanzialmente invariato, mentre la loro definizione concreta era resa dai termini *bés tige*, ‘l’uso della casa’⁴⁰ o anche *biath/bíathad*, ‘nutrimento/nutrire’, e *manchuine*, ‘servizio personale’,⁴¹ indicanti rispettivamente il censo annuale in natura e il lavoro che il cliente doveva al signore. Infine, benché i trattati affermino la possibilità per ogni uomo di qualsiasi livello sociale di entrare nella clientela dipendente e la estendano fino ai re di rango più elevato, come testimoniano anche alcune fonti letterarie,⁴² è probabile che la *giállnae* riguardasse principalmente i popolani, i membri dei *fodlai bóairech* (cioè le ‘suddivisioni delle persone del popolo’) e, in misura minore, coloro che rientravano nei cosiddetti *fodlai flatha* (o ‘suddivisioni della signoria’, quindi i ranghi nobiliari),⁴³ e che fosse operante soltanto tra loro e i nobili e tra essi stessi,⁴⁴ dal momento che un individuo con un prezzo dell’onore elevato era in grado di provvedere da sé alla tutela dei suoi interessi. Inoltre, accettare di cedere anche solo temporaneamente la propria ‘dignità’ ad un altro, per quanto alto fosse il suo *status*, sarebbe stato in palese contrasto con la condizione stessa del nobile, il cui profilo sociale era segnato proprio dal controllare altre persone e dall’averle nel suo seguito.

In linea generale, l’accordo veniva concluso tra due adulti indipendenti, dotati di autonomia giuridica, evitando che si creassero situazioni conflittuali con la famiglia del cliente e che una delle parti aderisse per costrizione al patto;⁴⁵ questo aveva una durata formale di sette anni, nel corso dei quali il cliente doveva corrispondere al signore un tributo annuo formato da bestiame vivo e da una certa quota di prodotti agricoli, di carne lavorata e di latticini.⁴⁶ Per tutto il tempo dell’accordo, e precisamente per periodi definiti nel corso di ciascun anno, il cliente doveva al signore anche delle *corvées*, a volte indicate al singolare con il termine *drécht* (letteralmente ‘porzione’ e quindi ‘lavoro di una giornata’) ma conosciute con il generico appellativo di *manchuine*, ‘lavoro manuale’: come informa il *Críth Gablach*, i servizi per il signore consistevano specificamente nella costruzione del terrapieno della sua residenza e nella mietitura del suo raccolto.⁴⁷ Infine, ma non meno importante, vi era l’obbligo di prestare servizio armato a fianco del proprio *flaith*, compito descritto dai trattati come «vendetta, [...] servizio di attacco, [...] servizio di difesa»⁴⁸ e partecipazione alle spedizioni militari.⁴⁹ Per quanto si tratti di una testimonianza desunta da una fonte letteraria, è importante sottolineare come il poema sugli Airgialla poco sopra ricordato affermi che, da parte loro, era dovuto agli Uí Néill «secondo i termini della loro clientela dipendente, servizio militare per tre volte quindici giorni ogni tre anni», ma che nella «terza quindicina [...], di qualsiasi offesa» si rendessero responsabili non si dovevano richiedere «ga-

ranzie da parte loro per la responsabilità» e, infine, che il «servizio militare non» era «da loro dovuto in una primavera prospera ed esente» e neppure «in autunno, quando si raccolgono i prodotti». ⁵⁰ Le ultime due clausole concernenti i lavori agricoli estivi e invernali testimoniano ancora una volta quale importanza fondamentale avessero le attività nei campi e, per deduzione, come alle spedizioni militari partecipassero quasi certamente non soltanto i membri dell'aristocrazia, ma anche gli agricoltori, tanto proprietari quanto dipendenti, la cui assenza dalle coltivazioni, per ragioni belliche, poteva risultare esiziale al benessere delle famiglie e dell'intera comunità.

Il settimo anno era considerato 'di riposo' e segnava il momento in cui il patto poteva essere rinnovato o lasciato cadere. Tutto questo avveniva senza alcuna difficoltà e senza alcun contrasto, se i due contraenti adempivano nei tempi e nei modi previsti i loro obblighi e mantenevano un comportamento rispettoso l'uno verso l'altro.

Per diventare cliente dipendente di un signore, un uomo doveva avere dei beni e delle proprietà «dal momento che un nullatenente non può prendere su di sé nulla di importante»: ⁵¹ egli doveva essere in grado di gestire ciò che gli veniva consegnato, al fine di poter osservare le scadenze concordate. Nella maggioranza dei casi, il capitale era costituito da bestiame, cosicché era impensabile affidarlo a qualcuno che non possedesse beni tali da fornire una garanzia o, soprattutto, nemmeno la terra su cui farlo pascolare. Di conseguenza, figure pur molto diverse tra loro, ma di basso profilo sociale, quali i *fuidir*⁵² e *senchléithe*,⁵³ privi di terra propria e dotati di una libertà personale limitata, erano esclusi dalla clientela dipendente, mentre vi rientrava a pieno titolo, sebbene in modi differenti, ogni piccolo e medio proprietario terriero che era tenuto a stimare «il suo diritto secondo la natura del servizio che egli si assume». ⁵⁴ La definizione di ciò che un libero poteva economicamente sostenere nel concludere un accordo era di fondamentale importanza, non solo per le responsabilità che egli si accollava, ma anche, e non secondariamente, per quelle che ricadevano sulla sua *fine*, il suo gruppo parentale,⁵⁵ nel caso in cui si fosse reso inadempiente o irrimediabile. Inoltre, come sottolinea un commento al *Cáin Aigillne*, «Il capitale è ricevuto dal cliente sia con il riconoscimento, sia senza il riconoscimento della *fine*» che poteva disconoscere l'accordo; se, però, il gruppo familiare aveva dato il suo assenso, assumeva su di sé tutte le responsabilità previste dal patto, nel caso in cui il congiunto cliente vi si fosse sottratto.⁵⁶ Il controllo, pertanto, era duplice: il signore doveva accertare la situazione patrimoniale del futuro cliente e la famiglia di quest'ultimo era tenuta, al tempo stesso, a tutelare i propri interessi e la propria sicurezza. In questo senso, il *Cáin Aigillne* chiarisce che il capitale era proporzionato non solo alla rendita annuale che il cliente avrebbe dovuto al signore, ma anche «alla [...] proprietà [del cliente] e al suo rango e alla sua dignità»,⁵⁷ mentre ricorda più volte che ogni individuo accetta un certo tipo di capitale, ma non oltre, «poiché egli non lo può sopportare», ed anche perché «di più per lui non è conveniente». ⁵⁸

Il cliente poteva essere anche minorenni, purché possedesse dei beni e accettasse un capitale ad essi commisurato, poiché la tutela paterna non ostacolava questo rapporto: anzi, qualora il ragazzo avesse la capacità di intendere e di volere e perdesse prematuramente il padre, poteva assumere il capitale che questi aveva già in gestione, indipendentemente dal suo ammontare. Questo si spiega facilmente se si considera che il figlio, nonostante l'età, diventava, in quanto erede, proprietario di una quota della *fintiu*, la terra della famiglia.⁵⁹ Secondo il *Cáin Aigillne*, un minorenni il cui padre fosse vivente, oltre ai *seoit* di sottomissione commisurati al suo rango, riceveva un *taurchrecc* pari a tre giovenche di tre anni (*samaisc*),⁶⁰ quindi non ancora in grado di fornire latte ma pronte per il primo accoppiamento; in cambio, doveva annualmente al suo signore un «vitello del valore di un sacco [di grano]», il 'complemento' (*fosair*, in altre parole le rendite in prodotti agricoli), il cibo per tre persone in estate e il «servizio personale dei tre giorni».⁶¹ *Fosair*⁶² nei testi legali indica 'ciò che sta attorno' al tributo principale (in questo caso il vitello) ed era costituito molto verosimilmente da pane, latte, latticini e ortaggi in estate, o da carne salata, candele, malto e grano in inverno,⁶³ mentre il cibo per tre persone era il mantenimento (*fuiririud*, 'intrattenimento, accoglienza') che il cliente doveva fornire al suo signore come segno di ospitalità⁶⁴ una volta l'anno.⁶⁵ Infine, il servizio dei tre giorni (*manchuine tresse*) era il lavoro che, secondo una glossa, il cliente doveva al suo signore per l'erezione del terrapieno circolare attorno alla sua residenza e per il raccolto.⁶⁶

Non è certo che il cliente minorenni⁶⁷ garantisse al signore anche il servizio armato, poiché il testo potrebbe indicare che questo era escluso, in accordo con la giovane età del ragazzo.⁶⁸ Quest'ultimo, privo ancora dell'eredità paterna e non provvisto di altro bestiame, qualora entrasse nella clientela altrui, aveva a disposizione probabilmente solo le tre giovenche del suo signore, bestie appena giunte alla maturità sessuale, le quali, si presumeva, avrebbero generato dei vitelli già nel primo anno dell'accordo.⁶⁹ In quest'ambito, la clientela dipendente ricopriva una doppia funzione: forniva i mezzi ad un giovane per iniziare l'attività e per permettergli di muovere i primi passi nella gestione del patrimonio sotto la tutela e con l'ausilio di un adulto; gli consentiva di creare da subito, soprattutto nel caso in cui provenisse da una famiglia povera e di basso rango, le premesse per un matrimonio, poiché avrebbe potuto presentare ai congiunti della sposa delle discrete credenziali.⁷⁰

Il ruolo giocato dal gruppo parentale non era soltanto di controllo e di tutela dei propri interessi, dal momento che la clientela veniva instaurata preferenzialmente con un congiunto, tanto per gli individui in età adulta, quanto (a maggior ragione) per i minorenni. Ogni genere di accordo tra parenti godeva di validità e di una posizione preminente rispetto a quelli conclusi con estranei: tra questi contratti, figurava anche il vincolo clientelare,⁷¹ al punto che, se un membro della *fine* avesse indotto un proprio congiunto a divenire

suo cliente e, al contempo, ad abbandonare colui che sino ad allora era stato il suo signore, il risarcimento che sarebbe spettato a quest'ultimo sarebbe ammontato solamente ad un terzo del suo prezzo dell'onore, anziché al suo intero valore, restando invariate le altre sanzioni.⁷²

La clientela dipendente, inoltre, poteva facilitare la reintegrazione di individui caduti in povertà da non troppo tempo e, soprattutto, degli stranieri che avevano la possibilità di inserirsi nella *túath* grazie alla protezione che un signore accordava loro. Ciò, ancora una volta, agevolava una serie di rapporti sociali, dall'accettazione all'interno del nuovo gruppo 'tribale', sino ad un possibile matrimonio.⁷³ In tutti questi casi (minori, non abbienti e stranieri), la clientela dipendente rappresentava probabilmente il sistema più efficace (se non l'unico) per ottenere un ruolo sicuro e riconosciuto nella *túath*, anche se per i minorenni e per i senza terra ciò costituiva un punto di partenza, mentre per uno straniero si trattava di una meta da raggiungere e, solo in subordine e grazie a condizioni particolarmente favorevoli, di un trampolino verso la ricchezza. Così, se è vero che il capitale *taurchrecc* corrispondeva allo *status* del futuro cliente e ne era una conseguenza,⁷⁴ è altrettanto vero che per quest'ultimo quelle ricchezze rappresentavano un modo per elevarsi economicamente e, di conseguenza, socialmente. Un simile gioco era solo in parte contraddittorio, poiché (come ho accennato poco sopra) le possibilità del cliente di mantenere e allevare un certo numero di capi di bestiame dipendeva in larga misura dalla terra che egli possedeva e che rappresentava un elemento fisso, non ampliabile attraverso la clientela (nella grandissima parte dei casi, come ricordato) e passibile di accrescimenti solamente sul medio e lungo periodo, attraverso un'oculata amministrazione dei propri beni, una serie di annate favorevoli ed un rapporto proficuo col signore.⁷⁵

1.1.1. *L'aspetto economico della clientela dipendente*

I minorenni formavano una categoria particolare all'interno del gruppo dei clienti dipendenti, dal momento che erano sottoposti anche alla patria potestà. Molti altri individui liberi, con proprietà loro derivanti da eredità, o frutto di acquisizioni successive, sceglievano questa via per incrementare il loro patrimonio, per rafforzare il loro *status* sociale e per avere garanzie e protezione rispetto ai nobili e a coloro che, in senso lato, avevano maggior potere. L'aspetto economico della clientela dipendente doveva rivestire un peso notevole, seppure non esclusivo, nel funzionamento dell'intero sistema, poiché permetteva di ottenere un elevato numero di capi di bestiame a fronte di una rendita annua piuttosto contenuta, se si eccettuano i prodotti agricoli e lattiero caseari. L'esempio del *bóaire*, fornito dal *Cáin Aigillne*, permette di comprendere come ciò avvenisse: il cliente, infatti, riceveva dal signore un capitale di trenta *seoit*, pari circa a cinque *cumala*,⁷⁶ cifra che espressa in bestiame significava, nel caso migliore, quindici vacche da latte,⁷⁷ ma doveva a sua volta solo una mucca da latte l'anno, escluse le rendite secondarie.⁷⁸ Se si

aggiunge a questo il fatto che un *bóaire* (per restare alla categoria ricordata) aveva dei possedimenti in terre e bestiame di tutto riguardo, si intuisce facilmente che il vantaggio maggiore non proveniva al signore dalla rendita annua in bestiame (il *bés tige*) che il cliente dipendente gli consegnava in estate, ma dagli alimenti, che gli venivano corrisposti durante tutto il corso dell'anno in notevole quantità e, come sottolineato in precedenza, dal potere annoverare quell'uomo nel suo seguito.

Sotto il profilo economico, la clientela dipendente era un accordo con caratteristiche ingannevoli soltanto all'apparenza: quando un *bóaire* riceveva una mandria di quindici capi (nel migliore dei casi, come si è visto), sapeva molto bene che doveva avere a disposizione risorse sufficienti per sfamare e accudire quel bestiame.⁷⁹ Il *Críth Gablach* afferma in proposito che il *mrui-gfer* (il cui profilo sociale dovrebbe coincidere con quello che il *Cáin Aigillne* chiama semplicemente *bóaire*⁸⁰) era proprietario di ventuno *cumala* di terra, una superficie considerevole che, tuttavia, era divisa tra pascolo, arativo, paludi e foresta.⁸¹ Se si considera, inoltre, che per mantenere tre bovini adulti si riteneva necessario disporre di una *cumal* di terra a pascolo,⁸² si capisce come ben cinque *cumala* del *bóaire* fossero immediatamente impegnate per sostenere i capi avuti dal signore. In realtà, non è improbabile che lo stesso *bóaire* cedesse a membri dei ranghi inferiori (e spesso ai suoi stessi familiari meno abbienti) parte del suo bestiame come capitale in un analogo rapporto di clientela dipendente, in modo da alleviare il carico sulle sue terre, stringere solidi legami sociali e ottenere a sua volta delle rendite fisse annuali con le quali integrare la sua produzione. Del resto, i nobili trovavano probabilmente funzionale distribuire in questo modo i loro animali, dal momento che una sovrabbondanza di capi su un'estensione insufficiente di terra li avrebbe danneggiati; la ripartizione avrebbe fornito, comunque, un maggiore disponibilità di uomini (di condizione servile, persone di cui i trattati sullo *status* non si occupano in quanto prive di rilevanza sociale) per accudire le bestie rimanenti. Ultimo aspetto della distribuzione delle mandrie, ma non meno importante, era dato dal concime che fornivano: lo sterco dei bovini, infatti, era l'unico vero fertilizzante, tra gli escrementi prodotti dagli animali domestici, che avesse un effettivo valore in un sistema ad agricoltura mista come quello irlandese altomedievale.⁸³

Come si è notato, i vantaggi economici maggiori per il signore erano rappresentati dalle rendite in cibo e prodotti agricoli: il patto di clientela dipendente stipulato con un *bóaire*, ad esempio, gli fruttava annualmente una congrua riserva alimentare (il cosiddetto *fosair* o rendita secondaria).⁸⁴ Se si considera che un nobile come l'*aire ard* poteva arrivare a radunare attorno a sé almeno dieci clienti dipendenti, secondo la casistica dei trattati, tra i quali due *bóaire*, tre *óaire* e cinque *fer midboth*,⁸⁵ si può stimare che le sue entrate annuali – stando ai trattati e, quindi, in linea teorica, è bene ricordarlo – giungessero ad un ammontare assai ingente, qui riportato, a titolo esemplificativo, nella Tabella 1:⁸⁶

Tipo di rendita	Bóaire (moltiplicare per 2)	Ócaire (moltiplicare per 3)	Fer midboth (moltiplicare per 5)
Bés tige (rendita primaria)	1 <i>bó</i> (mucca da latte)	1 <i>colpthach</i> (giovenca di due anni) ⁸⁸	1 <i>dairt</i> (giovenca nel suo primo anno) ⁸⁹
Fosair (rendita secondaria)	Pancetta di 'una mano'* 1/2 pancetta 1/3 del grasso di 1 manzo grasso di un montone grasso di un vitello un maiale un sacco di grano otto sacchi di malto 1 bovino di un anno 1 bovino di due anni 1 bovino di tre anni 24 pani cagliata, burro e latte 3 manciate di candele 2 manciate di porro 2 manciate di aglio	Pancetta di 'tre dita' 3 sacchi di malto 1/2 sacco di grano 1 manciata di candele	Pancetta di 'tre dita' 3 sacchi di malto 1/2 sacco di grano 1 manciata di candele
(* Pancetta dello spessore di una mano)			

Tabella n. 1: rendite annuali globali e teoriche dell'*aire ard*⁸⁷.

Il rendimento era ancora più elevato e vantaggioso per il signore dal momento che l'accordo durava sette anni e molto spesso (per non dire sempre) veniva rinnovato e mantenuto sino alla morte del signore. Una rete di rapporti clientelari salda comportava una circolazione di ricchezza considerevole, rappresentata dal bestiame, per i clienti, e soprattutto da un flusso costante di beni, per il signore. Questi, inoltre, sebbene la rendita primaria non corrispondesse all'ammontare del capitale inizialmente fornito, riusciva a incamerare annualmente numerosi capi di bestiame in giovane età, un patrimonio che rappresentava un buon investimento per l'avvenire, salvo epidemie o annate di grave scarsità dei raccolti, una ricchezza mediante la quale egli poteva colmare eventuali vuoti tra le sue mandrie e – soprattutto nelle annate

migliori – instaurare nuovi legami di clientela ottenendo, così, di elevare il suo *status*. La valenza economica del rapporto clientelare,⁹⁰ più che quella eminentemente sociogiuridica, era tale che un individuo poteva divenire cliente di più signori contemporaneamente, senza con ciò mancare di rispetto o tradire la fiducia di ciascuno di essi. Infatti, le molteplici subordinazioni assumevano valori differenti, dal momento che si vi erano ‘primi’, ‘secondi’ e persino ‘terzi’ signori, il cui rapporto con il medesimo cliente si basava su una diversa quota di capitale versatagli da ciascuno di loro: il ‘primo’ signore forniva il *taurchrecc* completo, il ‘secondo’ ne corrispondeva due terzi, il ‘terzo’ ne versava al cliente solo la metà.⁹¹

1.1.2. La protezione

La clientela dipendente contemplava l'assunzione di precise responsabilità da parte del *flaith*, una delle quali, come si è detto, era la protezione dei suoi clienti in caso di guerre e razzie, ma anche nelle questioni giudiziarie, dove il maggior valore del giuramento del signore (il cui *status* e il cui prezzo dell'onore erano superiori) si concretizzava in una maggiore forza contrattuale per il cliente.⁹² Tuttavia, vi era una particolare forma di tutela, grazie alla quale il *céile* poteva persino evitare, temporaneamente, di essere coinvolto in cause o perseguito, anche se motivate da un suo torto evidente. Nel corso dell'inverno, infatti, ogni signore aveva il diritto di soggiornare per alcuni giorni presso i suoi clienti, in una sorta di ‘giro d'ispezione’ dei suoi uomini.⁹³ La durata del soggiorno e il numero di persone del seguito per le quali il *flaith* poteva ottenere ospitalità variavano al variare dello *status* del nobile,⁹⁴ anche se dovevano esservi degli accordi precisi per evitare che si verificassero abusi. Infatti, ricorda il *Cáin Lánamna* come principio generale: «Quando la *dám* (il seguito) è oltre il numero opportuno, il rifiuto [dell'ospitalità] non deve intaccare il prezzo dell'onore [di chi lo ospita]». ⁹⁵ La presenza di un uomo di rango elevato presso la dimora di un suo cliente conferiva prestigio al proprietario e lo rendeva particolarmente responsabile per quanto sarebbe potuto accadere durante la permanenza. Inoltre, doveva essere garantita al cliente la possibilità di preparare adeguatamente l'accoglienza e il soggiorno degli ospiti, poiché, nel caso contrario, egli sarebbe stato in debito verso il suo signore non solo per non avergli corrisposto i beni dovuti, ma anche per avere mancato di rispetto verso di lui e verso gli uomini del suo seguito. Per evitare che tutto ciò potesse verificarsi, il nobile aveva la facoltà di estendere un particolare tipo di protezione sul suo cliente, uno speciale privilegio che impediva a chiunque di intentare causa al cliente medesimo e di operare sequestro giudiziario sui suoi beni nel periodo della visita. I termini legali che lo designavano erano *turtugud*,⁹⁶ ‘protezione di salvezza’, impiegato specificamente per i banchetti e le assemblee; *commairce*,⁹⁷ (‘protezione legale’) e, infine, *fáessam*,⁹⁸ che si può rendere nel caso specifico con ‘immunità’; come informa l'*Uraicecht Becc*, la sua durata era proporzionata al rango del signore e poteva variare da un minimo di tre

giorni, nel caso dell'*aire désa*, ad un massimo di tre mesi, nel caso di un re di rango intermedio.⁹⁹ Questa forma di tutela si articolava probabilmente in tre fasi, vale a dire il periodo di preparazione delle visita, i giorni di ospitalità veri e propri e un certo tempo successivo alla partenza del signore.¹⁰⁰ L'immunità di cui godeva il cliente non era solo limitata nel tempo, ma consisteva in una sorta di 'sospensione' dell'azione legale intrapresa da terzi nei suoi confronti: una volta partito il signore e scaduto il *fáessam*, le rivendicazioni e l'eventuale sequestro ai danni del *céile* sarebbero avvenuti secondo la procedura tradizionale.¹⁰¹ In caso contrario, qualora fosse stata infranta la protezione del signore mentre ancora era in vigore, il colpevole avrebbe dovuto risarcire non solo il cliente, ma anche il *flaith*, dal momento che aveva offeso l'onore e le prerogative del suo rango.¹⁰²

1.1.3. Signori si diventa: l'aspetto sociale della clientela

L'acquisizione di prestigio e la dimostrazione stessa della nobiltà, per gli appartenenti ai ranghi signorili, erano vincolati in modo sostanziale e strutturale alla clientela e al numero di coloro che vi aderivano: il principio è chiaramente enunciato, benché in tal senso non si esprimano né il *Cáin Aigillne*, né il *Cáin Saerraith*, in uno dei testi più importanti per lo studio delle gerarchie sociali e del loro funzionamento, il *Críth Gablach*. Il § 24 di questo trattato descrive ciò che stava a fondamento della condizione nobiliare e, per converso, di quella dei popolani, quando alla domanda «Perché l'*aire désa* è chiamato così?» risponde «Perché il suo prezzo dell'onore è pagato secondo il suo *déis*», vale a dire in virtù dei suoi clienti; e, immediatamente, il testo aggiunge: «Non così il *bóaire*, il cui prezzo dell'onore è pagato in funzione del bestiame».¹⁰³ Il passo non potrebbe essere più illuminante, tanto che i nomi medesimi dei due ranghi citati condividono la radice dei sostantivi che ne definiscono la condizione: l'*aire désa*, cioè il 'nobile del cliente', occupa il livello inferiore tra quelli nobili¹⁰⁴ e, significativamente, il suo stesso attributo ricorda la qualità fondante lo *status* aristocratico, ponendosi anche semanticamente quale spartiacque tra i ranghi nobili e quelli che non lo sono; allo stesso modo, ma in senso inverso, il *bóaire* trova sancita la sua condizione dal possedere del bestiame, *bó*.¹⁰⁵ Come Charles Edwards ha dimostrato efficacemente, la condizione e il livello dei nobili erano determinati dallo *status* sociale e dal numero dei clienti che ne costituivano il seguito, cosicché ai ranghi superiori dell'aristocrazia doveva necessariamente fare riscontro una clientela più folta e formata da elementi la cui posizione sociale, pur se non nobile, era a mano a mano più elevata.¹⁰⁶

La meticolosità impiegata dai trattati, spesso in maniera pedante, per descrivere la stratificazione sociale dei ranghi inferiori e per definire le prerogative e i doveri di ognuno di essi è una caratteristica che si ritrova anche per i livelli superiori della classe non nobile. Ogni individuo poteva aspirare a conquistare un posto migliore, un onore maggiore agli occhi della società, un prestigio tale da assicurargli un ruolo di primo piano nella vita pubblica della

sua comunità. L'istituto della clientela rappresentava, a tutti gli effetti, il solo modo per elevare il proprio *status* e, naturalmente, l'acquisizione di clienti passava inevitabilmente attraverso una notevole disponibilità di ricchezze,¹⁰⁷ una sorta di *surplus* da investire nella clientela. Del resto, la società irlandese altomedievale, pur strutturata gerarchicamente, non si articolava sulla base di ranghi chiusi, né sulla stretta ereditarietà dello *status* dai genitori ai figli: è indubitabile che i beni venivano trasmessi a questi ultimi (accresciuti o diminuiti) e che la ricchezza paterna influiva sulla condizione dei figli, così come il loro prezzo dell'onore era pari alla metà di quello del genitore sino a che non se ne andavano di casa, ma allo stesso tempo non vi erano barriere invalicabili. L'accumulo di nuove risorse e di nuovi clienti (o, viceversa, la perdita di quanto posseduto) era il vero strumento di ascesa o di rovina sociale, come indica il trattato sullo *status* chiamato *Uraicecht Becc* che conclude lapidariamente uno dei suoi primi paragrafi riportando il detto secondo il quale «Un uomo è migliore della sua nascita».¹⁰⁸

Il *Críth Gablach* è, ancora una volta, la fonte che chiarisce questo principio riferendolo ad un caso particolare, quando afferma che un *bóaire* di rango superiore veniva chiamato

Fer fothlai['l'uomo della rinuncia'] perché [...] quest'uomo ha il diritto di precedenza [sugli altri]*bóairig*, perché egli rinuncia a qualcosa della sua posizione di *bóaire* per fornire capitale ai clienti. Il sovrappiù del suo bestiame, delle sue mucche, dei suoi maiali, delle sue pecore, ciò che la sua terra non può sostenere, ciò che egli non può vendere per della terra, [...] egli lo dà in capitale al cliente.¹⁰⁹

Il *fer fothlai* doveva corrispondere a quello che il *Cáin Saerraiith* chiama *flaith aithig* ('il popolano signore') e il *Bretha Crólige* chiama *aire itir dá airig*, cioè 'l'*aire* [che si trova] tra i due *airig*', citato di volta in volta come ultimo dei ranghi signorili,¹¹⁰ o come primo dei ranghi non nobili.¹¹¹ Come suggerisce questo secondo nome, si trattava di un individuo provvisto di uno *status* intermedio, una situazione nella quale l'aspirante nobile si privava di parte delle sue ricchezze per iniziare la scalata sociale. Il percorso sarebbe stato lungo e si sarebbe concluso positivamente solo due generazioni dopo, sempreché i discendenti di quell'originario *fer fothlai* fossero riusciti a mantenere e ad incrementare non solo il patrimonio iniziale, ma anche il numero di clienti a loro vincolati. Il *Cáin Saerraiith* distingue, a questo proposito, tre categorie di persone che si trovano tra i popolani e i nobili:

C'è una suddivisione dei [diversi tipi di] capitali e dei signori, vale a dire: un signore che ha diritto solo al burro e alle sementi [d'orzo] e al bestiame vivo: un contadino-signore, il cui padre [non] era ancora signore. Un signore della birra e della carne cotta e salata [...]. Un signore della carne rossa (= *cru-da*) e non salata: è un signore di tipo regolare, dal padre fino al nonno, egli ha potere sui diritti di determinazione oltre al solito compenso.¹¹²

Il primo genere di 'aspirante *flaith*' viene chiamato dal commento proprio *aire itir dá airig*,¹¹³ mentre i successivi si distinguono per essere rispettiva-

mente figlio e nipote di uno che già aveva avuto dei clienti alle sue dipendenze. La differenza nelle rendite loro dovute si spiega agevolmente, grazie ancora una volta al commento, poiché al primo vanno solo cibi crudi, orzo¹¹⁴ non lavorato per la birra e animali da macellare; al secondo spettano della birra e della carne già preparata, ma da consumare nella casa del suo cliente; il terzo, infine, riceve carne macellata, ma presso la sua dimora.¹¹⁵

Nei fatti, come è facile intuire, il requisito indispensabile per iniziare questo percorso non era solamente la raccolta di clienti, poiché un *aithech*, cioè un non nobile, sarebbe diventato un signore quando avesse posseduto «il doppio [dei requisiti censitari] di un *aire désa* [...]» e avesse ottenuto «i[numero di] clienti di un *aire désa*»;¹¹⁶ nonostante questo, proprio in virtù di quell'attesa che si potrebbe definire 'generazionale', non poteva «mutare il nome del suo rango con l'altro», cioè non diveniva immediatamente un *aire désa* e, quindi, un nobile a tutti gli effetti.¹¹⁷ Ad ogni buon conto, l'*aire itir dá airig* godeva di una posizione privilegiata rispetto agli altri popolani, confermata da un prezzo dell'onore (otto *séoit*) tra i più elevati tra quelli dei non nobili. L'esistenza reale di questi tre livelli differenti, così come sono descritti, può essere posta in dubbio per la tendenza allo schematismo dei *Críth Gablach*, ma è certo che il passaggio alla nobiltà richiedesse una condizione particolarmente agiata e mantenuta per un lungo tempo, pari a tre generazioni. Si può, quindi, ipotizzare che un discendente che fosse riuscito nell'intento, e non fosse tornato ad occupare uno dei ranghi inferiori a causa della cattiva gestione del patrimonio da parte sua o del padre, o per la divisione tra gli eredi, una volta giunto alla nobiltà si trovasse automaticamente in una posizione superiore rispetto al primo gradino rappresentato dall'*aire désa*, dal momento che la ricchezza del nonno e quella paterna erano già in passato doppie rispetto a quella di quest'ultimo.

Un ruolo specifico era quello svolto dall'*aire coisring* ('il libero di costrizione'), un uomo che apparteneva alle classi non nobili ma che, sotto il profilo patrimoniale e dei rapporti clientelari, era simile al *fer fothlai* e si accingeva a divenire nobile. Egli si differenziava da quest'ultimo per la funzione svolta all'interno del suo gruppo parentale, essendone a tutti gli effetti il rappresentante legale, l'*ágae fine*, proprio per la ricchezza ed il potere di cui disponeva. Egli curava gli interessi dei suoi congiunti di fronte al re e alla Chiesa (cioè i monasteri, vere potenze economiche), ne era il portavoce ed il garante di fronte all'intera *túath*, vale a dire che si impegnava a far rispettare gli accordi da loro intrapresi; poteva agire a loro favore, fornendo un pegno di cinque *séoit*, salvo ottenere compensazione dai suoi stessi parenti nel caso in cui, a causa delle loro inadempienze, quel pegno fosse andato perduto.¹¹⁸ Attraverso la sua figura, è possibile ricostruire un quadro omogeneo del modo in cui si cercava di combinare e di ottimizzare le strategie familiari e la gestione delle risorse individuali: all'interno della *fine*: dovevano infatti emergere coloro che riuscivano a sfruttare opportunamente l'eredità ottenuta, ad impostare i contratti di clientela più proficui con i signori nobili ed a concludere i matrimoni più van-

taggiosi.¹¹⁹ Questi individui divenivano inevitabilmente il punto di riferimento del gruppo parentale, non solo per l'ausilio che eventualmente avrebbero potuto fornire sotto il profilo economico, ma anche perché, tendenzialmente, gli altri membri della *derb fine* si sarebbero rivolti a loro per divenirne non più associati nella conduzione dell'attività agricola, bensì, ora, clienti. La solidarietà di gruppo agiva, così, su due fronti ed in modo convergente: il membro più facoltoso del gruppo parentale poteva investire le risorse che, altrimenti, non avrebbe potuto far fruttare da solo senza rischiare il collasso delle sue riserve e delle sue terre, mentre i parenti meno abbienti sarebbero stati agevolati da questa disponibilità di beni. Nel contempo, l'*aire coisring* avrebbe acquisito, attraverso i clienti, prestigio sociale (cioè un prezzo dell'onore più elevato) e ne avrebbe potuto rappresentare gli interessi,¹²⁰ quegli stessi interessi che egli giungeva a tutelare anche come 'capo' della *fine*.¹²¹ Il vantaggio, come si può ben immaginare, doveva essere reciproco: si assumevano clienti più affidabili – in quanto parenti e già legati gli uni gli altri dalla solidarietà di sangue – ma ci si affidava anche a un signore che si presumeva più vicino, un signore da cui ci si aspettava un trattamento giusto, magari non particolarmente opprimente qualora vi fossero cattivi raccolti o morie di bestiame.

Tutto ciò, come accennato, funzionava perfettamente, almeno sul piano teorico, dal momento che le rivalità, gli asti e le invidie potevano crescere tra i parenti tanto quanto (se non addirittura maggiormente) si sviluppavano tra non consanguinei o tra vicini della stessa *túath*. Inoltre, dal momento che la divisione delle terre familiari avveniva in modo egualitario, senza alcuna concessione alla primogenitura, lo spezzettamento del patrimonio paterno doveva creare condizioni di difficoltà molto più spesso di quanto non producesse vantaggiosi margini di manovra per tentare la scalata sociale. In altri termini, era molto più probabile e frequente che vi fossero nuovi 'popolani', piuttosto che nuovi 'nobili' e che, soprattutto, all'interno delle due grandi categorie la mobilità fosse statisticamente più congrua verso il basso che non verso l'alto.¹²² Si può ritenere che questo fenomeno fosse bilanciato solo in parte dalla mortalità infantile, dai decessi in guerra o dalle morti accidentali e che, in questi casi, in cui vi fossero solo eredi femmine, fossero stipulati con maggior profitto delle parti contratti matrimoniali finalizzati a mantenere le eredità sotto il controllo del gruppo familiare esteso, attraverso unioni con lontani parenti.

1.1.4. La rottura dell'accordo

Il rapporto tra signore e cliente aveva una durata settennale e veniva generalmente rinnovato, ma poteva subire dei mutamenti anche in caso di morte di una delle parti.

Al cliente va consegnato il capitale [*taurchrecc*] secondo il servizio che merita, senza ammanco, senza spreco, senza danni intenzionali, [...], senza 'disprezzo' fino alla fine dei sette anni, se il signore muore. Non così se il clien-

te muore. Il signore ha [allora ancora] diritto sul servizio del cliente dagli eredi del cliente per due mesi: servizio personale, rendite in cibo, ipoteca, [accompagnamento all']assemblea del popolo [e nella] vendetta, [e nel servizio armato interno].¹²³

Questo significava che, una volta stipulato l'accordo, gli eredi del signore dovevano comunque fornire i beni concordati al cliente vivente, fino allo scadere dei sette anni. Dopo questa data, e dopo aver corrisposto le rendite convenute, il cliente restituiva il *taurchrecc* agli eredi, così come lo avrebbe restituito al signore stesso, salvo il caso in cui il patto venisse rinnovato. Sebbene il rapporto non fosse né assolutamente vincolante per i contraenti, né avesse alcun carattere formalmente ereditario, questa eventualità doveva essere piuttosto frequente, per non dire la norma, per almeno due ragioni: anzitutto, la riconsegna di un numero così elevato di bestie era un impegno che difficilmente il cliente poteva assumersi, considerato che nel volgere di sette anni molti degli animali in origine ricevuti potevano essere morti (quindi egli avrebbe dovuto attingere alla sue risorse); in secondo luogo, la protezione accordata dal signore, o dai suoi eredi – salvo casi di illegalità o di sfruttamento – era comunque un vantaggio che il cliente e, lui morto, i suoi figli erano interessati a mantenere. La preferenza accordata alla prosecuzione del rapporto di clientela con lo stesso signore si ricava proprio dal *Cáin Aigillne* che dichiara: «Se un signore ha un buon cliente, di terra ereditaria, di famiglia ereditaria [...] è un signore che si oppone [agli altri] signori».¹²⁴ In questo modo, il signore vantava una sorta di 'diritto di prelazione' sugli eredi di un suo vecchio cliente scomparso, anche se ciò non impediva loro di rivolgersi ad un altro *flaith*. D'altro canto, se era il cliente a morire (dopo che gli erano stati dati i beni che gli spettavano), i suoi eredi corrispondevano al signore, per due mesi, i servizi che quel cliente avrebbe dovuto rendere, vale a dire le *corvées* (per il raccolto, ecc.), l'accompagnamento nelle pubbliche assemblee, l'assistenza in caso di vendetta e la vigilanza sui confini. Infine, era accordata una particolare tutela ai beni affidati ad un cliente dopo che questi fosse deceduto (vigente l'accordo, naturalmente!), con tutta probabilità affinché i suoi eredi potessero non solo rinnovare il rapporto con il vecchio signore, ma anche perché fossero loro riconosciute le stesse garanzie di cui già il loro predecessore aveva goduto; tale pare essere, infatti, il senso di una delle esenzioni descritte nel trattato *Din Techtugad* che, discutendo i tempi e i modi in cui si può operare una requisizione legale, spiega: «Vi sono sette terre secondo l'uso degli uomini d'Irlanda nelle quali non può essere operato il sequestro, nelle quali il bestiame non può essere portato per la presa di possesso [...]; la terra che un signore divide dopo la morte del cliente».¹²⁵

Se il signore moriva prima di aver consegnato al *céile* i suoi *seoit* di sottomissione, questi aveva il diritto di ottenere dagli eredi del signore stesso una parte di quella quota (che, lo si ricordi, era pari al suo prezzo dell'onore), proporzionata al numero di anni per i quali egli aveva già corrisposto regolarmente le rendite al *flaith*, sempre che non si fosse reso colpevole di alcun'altra

manca: un terzo, se non aveva mai versato nulla; la metà, per un anno; due terzi, per due anni; l'intera quota dei *seoit* di sottomissione per tre anni.¹²⁶ Questa precisazione introduce un nuovo aspetto del rapporto, rappresentato dalle modalità e dai tempi in cui avveniva la formalizzazione: se, infatti, è ragionevole supporre che l'accordo fosse accettato dalle parti in un momento per così dire iniziale, e che, quindi, il signore consegnasse quanto pattuito in tempi brevi, come poteva accadere che passassero degli anni tra l'inizio del rapporto e la consegna dei cosiddetti *seoit* di sottomissione? Si deve forse dedurre che le due componenti della relazione (quella economica e quella più specificamente sociale) fossero scisse al punto da essere poste in essere in momenti diversi? Tale conclusione non è a mio parere praticabile, non solo perché era nell'interesse di entrambe le parti (ed in misura uguale) perfezionare il rapporto e renderlo pienamente operativo in tutti i suoi aspetti fin da subito, ma anche perché l'esistenza di un eventuale risarcimento cui avrebbe avuto diritto il cliente testimonia che l'accordo, privo di una sua componente, era avvertito come difettoso. In altri termini, scindere le due dimensioni della clientela dipendente e pretendere, ove potesse accadere, di porne in essere una soltanto, seppure poteva verificarsi per una serie di motivi plausibili (dalla momentanea indisponibilità di risorse del signore, ad una sua ipotetica, quanto autolesionista, volontà di non offrire protezione al cliente), non era per nulla ammesso, né avvertito come eventualità nella norma: sostegno economico e protezione sociale erano due aspetti ritenuti inscindibili all'interno del rapporto clientelare. D'altro canto, la reciprocità era allo stesso modo un elemento fondamentale, al punto che qualsiasi richiesta legittima il signore avesse avanzato prima della morte del suo cliente (ovviamente in modo appropriato, ossia non segretamente o con la coercizione, ma entro i termini propri della relazione), era compito degli eredi di quest'ultimo soddisfarla, ma essi erano pure dispensati dall'accollarsi le esigenze che il *flaith* non aveva sottoposto nemmeno al loro padre quando era vivo, dal momento che «ogni uomo morto sotterra le sue colpe».¹²⁷

Vi erano altre situazioni nelle quali l'accordo non aveva validità e nelle quali, più che essere sciolto, non veniva nemmeno riconosciuto da una delle parti. Si trattava del caso in cui un individuo entrasse nella clientela del signore non avendone il diritto e le capacità legali, a causa della giovane età, dell'infermità mentale, del sesso (una donna sotto tutela del marito o di un parente maschio) o per crimini precedentemente commessi.¹²⁸ La sua *fine* aveva il dovere di vigilare, di dichiararne la non idoneità, di scacciarlo (quando si trattava di un criminale),¹²⁹ poiché se questi avesse concluso un accordo di clientela dipendente, le conseguenze sarebbero tutte ricadute sulla *fine* stessa. Questa, però, poteva tutelare i propri interessi non solo dichiarandone apertamente l'inidoneità, ma intervenendo anche dopo la conclusione di un accordo illegale, poiché la procedura richiedeva i due atti separati: la proclamazione o protesta di non accettazione (*foegium* o *fuasnad*) e, quindi, il rigetto (*indarba*).¹³⁰ Perciò, quanto concordato veniva rifiutato attraverso una proclamazio-

ne pubblica di invalidità e la riconsegna entro dieci giorni del capitale che il membro inidoneo della *fine* aveva percepito dal signore. Spirato quel termine, il *flaith* aveva diritto alla restituzione del capitale erroneamente consegnato, raddoppiato, così come avveniva nelle multe per furto.¹³¹

La clientela dipendente poteva essere sciolta per volontà congiunta di entrambe le parti o per libera scelta di una sola tra le due ma, in caso di rottura dell'accordo prima della sua scadenza naturale, il signore era avvantaggiato rispetto al cliente. Infatti, ammesso che nessuno dei due si fosse comportato scorrettamente e che la separazione fosse consensuale, il *flaith* poteva ritirarsi senza subire particolari danni: a lui spettavano la restituzione del capitale (*taurchrecc*), dell'equivalente del prezzo dell'onore del cliente (*séoit turchluidde*) e il possesso delle rendite già pagate da quest'ultimo per l'anno in corso. A questi era soltanto permesso tenere i beni che il signore gli aveva eventualmente donato (in sovrappiù) e restituire il bestiame originario – se era ancora vivo – nella condizione in cui si trovava; se gli animali erano nel frattempo morti, il cliente doveva dare al signore tante bestie quante ne aveva ricevute e nella stessa condizione di salute.¹³²

L'autorità del signore sui suoi clienti dipendenti era limitata. Il *flaith* non era rispetto a loro 'la legge', né la rappresentava, così come ovviamente non poteva agire in modo opprimente o arbitrario. Qualora li avesse attaccati verbalmente o persino feriti; qualora avesse testimoniato o giudicato il falso anche solo nei confronti di terze persone, i clienti potevano abbandonarlo: la separazione veniva calcolata confrontando il capitale fornito dal signore con i tributi versati fino a quel momento, con l'esclusione delle rendite ancora da corrispondere, dalle quali – naturalmente – i clienti erano esonerati.¹³³ L'iniquità del signore era computata, quindi, quale causa a favore del cliente nella risoluzione del rapporto e lo autorizzava ad andarsene senza dover versare alcuna ammenda, come spiega la *eptade XVI*, quando afferma che «l'allontanamento da un signore che pronuncia falso giudizio sul [suo] cliente» non comporta per quest'ultimo né il pagamento del *dire*, né d'altro al suo signore.¹³⁴ Non a caso una triade sostiene sono «tre [le] cose peggiori per un signore: pigrizia, slealtà/perfidia e un consiglio pessimo», mentre altri due testi analoghi le fanno eco idealmente, sostenendo che tra i peggiori servizi per un uomo c'è quello fornito a «un cattivo signore» e che le «tre rovine del signore [sono] la menzogna, l'imbroglio e l'uccisione di un congiunto».¹³⁵ Se il signore compiva dei crimini verso i propri parenti e mancava alla parola data, su quali presupposti il cliente avrebbe potuto continuare ad aver fiducia in lui e ad affidargli la sua protezione?

La separazione poteva parimenti essere provocata da una condotta sconveniente del cliente che, in questo caso, doveva al suo signore il doppio del capitale e dei *séoit* di sottomissione e l'intero prezzo dell'onore, dal momento che le sue azioni ne avevano offeso la dignità. Infine, se al momento della rottura non era ancora stata consegnata la rendita annuale, il risarcimento veniva completato dal doppio del tributo previsto per l'anno in cui avveniva

la scissione dell'accordo. La più grave responsabilità del cliente risiedeva nel mancato versamento del *bés tige*:¹³⁶ in questa direzione si muove una glossa alla *eptade XXXV*, un testo secondo il quale l'uccisione di un cliente che si è sollevato contro il signore non può essere risarcita con il pagamento del prezzo dell'onore alla famiglia dell'ucciso. L'*eptade* sembrerebbe piuttosto chiara, dato che parla di «morte di un uomo (= *il cliente*) che si solleva contro il [suo] signore», ma la glossa propone una lettura in chiave economica, intendendo questo «sollevarsi» come rifiuto di prestare il servizio e di consegnare il censo: «ossia riceve il *ráth* e non consegna né cibi né servizio».¹³⁷

L'insulto più intollerabile, tuttavia, sia che venisse dal cliente, sia che venisse dal signore, era rappresentato dalla scissione del patto per associarsi ad un altro *partner*, senza nemmeno la scusante della frode o del comportamento scorretto della controparte. In questo caso, al danno economico e a quello sociale, si aggiungeva un'esplicita offesa all'onore del proprio signore o del proprio cliente: anzitutto, colui che veniva abbandonato si trovava a disporre di meno risorse del previsto per l'anno in corso (se signore) o di un valido appoggio sociale e legale (se cliente); in secondo luogo, la preferenza accordata ad un altro contraente suonava come una pubblica accusa di sfiducia e di scorrettezza. Si può ragionevolmente presumere che questo gesto equivalesse, perciò, a diffamare colui che si lasciava senza un reale motivo: di conseguenza, dal momento che ogni membro della *túath* avrebbe potuto trarre le sue conclusioni da un cambiamento di signore (o di cliente) di questo tipo, era indispensabile che vi fosse la massima chiarezza sull'innocenza e sulla lealtà di chi subiva ingiustamente la rottura del rapporto. Se il *flaith* avesse patito un'onta di questo genere, per il cliente sarebbe stata la rovina, poiché l'avrebbe dovuto risarcire con il doppio del suo prezzo dell'onore, sommato alla restituzione dei *seoit* di sottomissione, del capitale e delle rendite raddoppiati. Nel caso in cui la parte lesa fosse stata rappresentata dal cliente, il signore gli avrebbe dovuto metà del prezzo dell'onore e sarebbe stato tenuto a lasciargli il capitale e le rendite ancora non corrisposte. Vi erano due significative eccezioni a queste norme: qualora il cliente avesse abbandonato il suo vecchio signore per associarsi ad uno nuovo che fosse di rango più elevato, di nobiltà più consolidata o più vicino alle proprietà del suo gruppo familiare, avrebbe dovuto versare solo un terzo del suo prezzo dell'onore (ma il resto del rimborso non variava); se fosse stato il signore a scegliere un nuovo cliente di *status* superiore a quello vecchio o geograficamente a lui più prossimo (ottenendo così una migliore situazione logistica ai fini della riscossione delle rendite), allora al *céile* 'abbandonato' sarebbero spettati solo un mezzo del suo prezzo dell'onore e due terzi del capitale.¹³⁸ Come si vede, nella definizione teorica degli obblighi reciproci erano considerate tanto le opportunità di un avanzamento sociale, quanto le facilitazioni create da una maggiore prossimità, quasi a voler privilegiare la formazione di nuclei territoriali omogenei sotto il profilo della dipendenza signorile. Né si può escludere che alla prossimità geografica fosse associata quella parentale, considerato il particolare riguardo in cui

era tenuta la costituzione di vincoli di clientela tra parenti.¹³⁹ In conclusione, come si potrà notare anche tra poco per la clientela indipendente, il rapporto era tendenzialmente ribadito e perpetuato al termine del suo scadere naturale – salvo che non fossero intervenuti attriti quali quelli descritti – non solo per motivi di ordine sociogiuridico, ma anche perché in quel modo il cliente non avrebbe dovuto restituire il capitale.¹⁴⁰

1.1.5. *Le mancanze del signore*

Il *Cáin Aigillne* non specifica, oltre i punti esaminati, quali cause potessero determinare la rottura del rapporto, né spiega se vi fossero delle precondizioni formali che invalidassero il vincolo di clientela o che ne sminuissero gli effetti a danno di una delle parti. In realtà, per quanto non si tratti di un testo di legge quale quello sin qui esaminato, in un'altra fonte legale si possono trovare riferimenti a questo genere di difficoltà. Nella *eptade* n. XXVII si legge infatti:

Vi sono sette tipi di servizio concordati, secondo l'uso degli uomini d'Irlanda, sotto i quali né esenzione né profitto sono dovuti, e che non aumentano il prezzo dell'onore del signore con cui sono stati concordati: [1] servizio per furto [...]; [2] servizio per un bimbo nel seno materno; [3] servizio del figlio del padre vivente; [4] servizio in punta di lancia, salvo che non sia abitudine della sua parentela; [5] servizio che è legato sopra di lui (= *che il cliente deve*) dopo la morte del suo signore; [6] servizio da un seguace al di là del confine senza venire meno al suo impegno; [7] servizio ad un signore che ha dato un falso giudizio contro il suo cliente.¹⁴¹

Prima di esaminare quali fossero questi 'tipi di servizio', si può già chiarire che essi invalidavano automaticamente gli effetti dell'accordo tra cliente e signore, e lo facevano nelle tre sfere fondamentali in cui il rapporto si strutturava: per un verso, infatti, veniva annullata l'esenzione (qui chiamata *slán*) cui aveva diritto il cliente in particolari periodi dell'anno, rispetto ad azioni legali intentate contro di lui (a torto come a ragione); per un altro verso, inoltre, nessuna rendita (*somuini*) era dovuta al signore che si trovava privato anche della possibilità di riavere il capitale, fino a che la situazione irregolare non fosse stata sanata; infine, non potendo il signore annoverare in modo legittimo quell'uomo tra i suoi clienti, non poteva nemmeno sperare che gli venisse accreditato quale elemento di prestigio e che, di conseguenza, la sua presenza tra le fila di coloro che già erano riconosciuti come suoi clienti influisse positivamente e gli permettesse di veder crescere il suo prezzo dell'onore (*l'éraic*, qui chiamato con un suo sinonimo: *log nenech*).

La glossa seguente sostiene che il caso [1] contempla l'eventualità in cui il *taurchrecc* sia stato consegnato utilizzando del bestiame rubato, situazione nella quale il cliente può liberamente tenere gli animali senza versare il *fosair*, ammesso che li abbia ricevuti in perfetta buona fede; se però anche il cliente sa dell'origine del bestiame, entrambi devono pagare per il furto. Qualora nessuno dei due sappia che sono animali rubati, nessuno dei due paga il risarci-

mento, ma il cliente viene rifiuto del bestiame dal signore che, naturalmente, è intitolato a ricevere il servizio regolare. Il signore, inoltre, deve ricevere metà del suo prezzo dell'onore (probabilmente da chi gli ha fornito o venduto il bestiame rubato) quale forma di risarcimento.¹⁴²

Il caso [2], prosegue la glossa, è quello nel quale si impegna un bimbo che ancora deve nascere, vincolo che non gli si può evidentemente applicare, mentre il caso [3] è quello noto del figlio di padre vivente già esaminato precedentemente.¹⁴³ L'eventualità [4] non si riferisce, stando alla glossa, ad un particolare servizio armato, ma al fatto che il signore non può obbligare il cliente dipendente ad accettare un capitale maggiore ed a passare alla clientela indipendente, salvo che non sia l'uso della sua gente, «come sono (= *come accade per*) gli Uí Ceinsellaig».¹⁴⁴

Il caso [5] presenta una particolarità che consente di rafforzare la convinzione per la quale, pur non potendosi parlare di ereditarietà del legame, il rapporto di clientela per solito perdurasse oltre i sette anni descritti dal CA e contenesse una sorta di diritto di prelazione del figlio del signore sui clienti di questo, qualora egli morisse; la glossa, infatti, descrive questa situazione inserendo una breve ma efficacissima scenetta che è opportuno riportare per intero:

«Servizio che è vincolato su di lui, ossia legare il servizio di clientela su di lui dopo la morte del suo signore: – Io sarò con te, ammesso che il mio signore sia morto – [dice il cliente]. – E se il tuo signore è morto, vieni con me – [dice il signore]; questo non è un caso di ritardo [legale ammesso] o di promessa, ossia il successore del signore lo può impugnare».¹⁴⁵

Questa eventualità non dev'essere identificata con quella in cui il cliente decideva di mutare signore (probabilmente molto rara, per un cliente dipendente, tuttavia teoricamente non impossibile), ma piuttosto con la possibilità che si instaurassero dei vincoli che avrebbero potuto minacciare quelli già esistenti, attraverso promesse che, pur destinate a realizzarsi dopo la morte del signore, erano avvertite come vincolanti per il cliente che le aveva pronunciate anche prima di questo evento.¹⁴⁶ Non si deve dimenticare, infatti, che la morte del signore non configurava *ipso facto* l'annullamento dell'accordo, perché la durata non ne veniva inficiata e, anche volendo con quel decesso interrompere il rapporto, il cliente avrebbe egualmente dovuto riconsegnare agli eredi del suo signore il capitale ottenuto.

Il caso [6] non è molto chiaro e, secondo la glossa, pare riferirsi ad un cliente che abiti fuori dei confini del territorio in cui risiede il signore e che già abbia un legame con un altro superiore, al punto che è a quest'ultimo che egli deve rispondere, mentre non è particolarmente vincolato al primo, nonostante degli impegni che, sembrerebbe di capire, egli ha preso, ma che i suoi eredi possono legalmente rigettare. Forse la debolezza del legame era dovuta proprio al fatto che il signore era uno straniero e che, conseguentemente, avrebbe avuto notevoli difficoltà nel garantire al cliente quella protezione che del rapporto costituiva uno degli elementi fondamentali.¹⁴⁷ Infine, il caso [7] non si

riferisce tanto ad una qualche forma di giurisdizione esercitata dal signore sui suoi clienti (potere che egli non aveva), quanto, più in generale, ad un comportamento illegale, oppressivo o manchevole verso il cliente stesso, poiché, come ricorda ancora la glossa, il signore «non ha diritto ad essere servito se non per le sue buone azioni [...] ossia quelli (= *i clienti*) non forniranno il servizio fino a che non riceveranno ciò che a loro spetta»,¹⁴⁸ vale a dire (probabilmente) la riparazione del torto che il *flaith* ha commesso verso di loro.

Infine, un'altra *eptade* descrive ulteriori comportamenti che privavano il signore del diritto a ricevere sia le rendite, sia i servizi previsti dall'accordo: si tratta di azioni, o di omissioni, che lo squalificavano tanto verso i suoi clienti dipendenti, quanto verso quelli indipendenti. Ciò accadeva se egli non compiva quanto aveva loro promesso, se li feriva o li uccideva, se 'si vantava della sua birra' (giusta l'espressione del testo, vale a dire, probabilmente, se li umiliava in pubblico senza ragione alcuna), se li vinceva e ne faceva motivo di gloria, se li derubava o se pagava perché lo fossero, se vincolava arbitrariamente le loro proprietà, se giurava ciò che non era sostenuto da prove e se, per finire, si poneva sotto un signore straniero.¹⁴⁹ È evidente che alcuni di questi casi sono previsti anche in testi già esaminati, ma ve ne sono altri che compaiono qui per la prima volta: se non stupisce trovare l'interdizione dell'omicidio del cliente, la generica condanna dell'inadempienza degli obblighi propri del signore, o il furto, colpisce maggiormente l'eventualità che il signore approfittasse del proprio potere per controllare i beni del cliente, impedendogli forse di venderli o di eseguire su di essi transazioni in forma autonoma e, ancor più, colpiscono le ultime due condizioni che ricordano in modo vivido due compiti fondamentali del signore: il sostegno in giudizio dovuto al cliente e la protezione armata. Nel primo caso, il comportamento a rischio del signore poteva anche non riguardare direttamente i clienti, ma provocava non di meno una forte instabilità tra loro perché, se egli si dimostrava anche solo una volta, e per casi diversi, non affidabile, era l'intera sua credibilità a venire messa in discussione: un subordinato, e con lui tutti gli altri, si sarebbe chiesto immediatamente quanto avrebbe potuto contare sul suo superiore che avesse giurato il falso, o che si fosse posto dalla parte sbagliata in una causa, perché prima o poi sarebbe toccato a lui e, ad ogni evenienza, già prima di quella spiacevole eventualità, il suo signore si sarebbe coperto di vergogna, colpendo di conseguenza tutti quelli che lo attorniavano. Nel secondo caso, le difficoltà erano ancora maggiori, dato che, chiamando in causa un signore straniero, la solidarietà politica della *túath* veniva messa in discussione e i clienti si sarebbero potuti trovare a dover decidere quale lealtà far prevalere, quella verso il loro re e il loro popolo, o quella verso il loro signore. Non è improbabile che molti tra loro, soprattutto quelli in posizione economica e sociale più debole, non avrebbero avuto ampi margini di manovra, dipendendo in larga misura dal loro rapporto col signore e dovendo quindi seguirlo, ma i clienti di rango superiore (indipendenti) avevano mezzi e risorse per operare scelte autonome. Vorrei suggerire che, descrivendo quest'ultima eventualità, si volesse in realtà rafforzare il potere del

re (anche se nell'*eptade* il sovrano non è mai nominato) e fornire a chiunque appartenesse ad un gruppo clientelare la possibilità di sganciarsi dal proprio signore (e quindi di rimanere al fianco del proprio re e della propria gente) qualora questi si fosse posto pericolosamente sotto un signore straniero o ne avesse ricercato l'alleanza.¹⁵⁰ Si deve tuttavia ricordare che testi legali come quelli irlandesi appena citati non erano l'espressione della volontà sovrana e non avevano forza coattiva, se non nella misura in cui la tradizione e l'uso consolidato la conferivano loro.

2. La clientela indipendente (*sóerrath*)

Il sistema dei legami interpersonali su cui si basava la società irlandese antica, fondati sulla reciproca fiducia e su un preciso scambio economico, aveva una struttura duplice. Per un verso, come si è potuto vedere, era ancorato alla *giallnae* (la clientela dipendente), un rapporto di tipo essenzialmente verticale, ma non per questo oppressivo, che serviva a fornire sostegno economico e tutela ai ranghi più deboli e meno abbienti, pur garantendo ai signori tanto prestigio sociale, quanto cospicue rendite in natura; per un altro, invece, poggiava sul *sóerrath*,¹⁵¹ il cui significato letterale è 'capitale libero' ma che può essere reso come clientela indipendente o libera.

Le differenze tra i due generi di accordo, poiché anche nel secondo caso si trattava di una associazione liberamente instaurata tra due adulti con piena personalità giuridica, era sostanziale, dal momento che il cliente indipendente, chiamato *sóerchéle* soprattutto nei commenti, era quasi sempre un individuo dotato di un buon patrimonio, se non persino un membro dell'aristocrazia, e non si rivolgeva ad un signore per motivi legati a necessità economiche o per ottenere maggiori garanzie sociali. Sotto il profilo formale, la clientela indipendente era diversa da quella dipendente (che, come si è visto, prevedeva una procedura contrattuale particolare che si avviava con una promessa da parte del signore) anche perché il *rath* (cioè il capitale) era considerato alla stregua di un dono e il vincolo si instaurava semplicemente riconoscendo, da parte del cliente, che quel dono era stato ricevuto. La clientela indipendente prevedeva un impegno finanziario più consistente da parte del ricevente, a fronte di un capitale relativamente basso fornito dal signore; inoltre, quest'ultimo non rilevava il prezzo dell'onore del primo, ossia non versava i *séoit* di sottomissione (*séoit turchloide*), e il capitale stesso corrisposto non era proporzionato al rango del futuro cliente, ma sembra avesse un ammontare fisso.¹⁵² Questo non significava che il rapporto tra le parti fosse meno intenso o qualitativamente inferiore e che non avesse implicazioni sul piano delle composizioni e dei risarcimenti, ma semplicemente che, sotto quest'ultimo aspetto, il ruolo del signore emergeva in maniera più formale che sostanziale. Se, come si è potuto vedere, nella clientela dipendente il signore raccoglieva un terzo delle composizioni che andavano a favore del suo cliente e ne riscattava l'intero prezzo dell'onore, in quella libera egli si limitava a rilevare una sorta di 'censo rico-

gnitivo', non infimo, ma neppure così oneroso da pregiudicare l'autonomia del cliente: il signore aveva diritto, infatti, a percepire un settimo del prezzo dell'onore del cliente quando questi fosse stato offeso, ferito o ucciso. In tal senso, il trattato ricorda che non vi sono pretese del signore verso il cliente indipendente, salvo le rendite e i servizi regolamentari ed «eccetto la settima parte del prezzo dell'onore dell'arrossamento del viso' dello stesso [cliente]», una quota che è pari, ad esempio, a quanto un signore poteva riscuotere per offese recate ai figli di un suo cliente dipendente o, ancora, a quanto poteva reclamare uno zio per un'ingiuria recata al figlio della sorella.¹⁵³

Anche per questa ragione, è verosimile che il *sóerrath* avesse un portato più spiccatamente sociale e politico che non economico e non è così certo che ad esso aderissero, in qualità di clienti, soltanto dei popolani, come alcuni autori hanno sostenuto.¹⁵⁴ Infatti, è pur vero che il *Cáin Saerraith* menziona specificamente il *bóaire* quale cliente indipendente, un agricoltore-possidente dotato di una rispettabile quantità di terre e bestiame ma non appartenente ai ranghi nobili, e contemporaneamente non cita individui di altro rango eventualmente inseriti in questo genere di clientela; ma questa prova *e silentio* non indica, a mio avviso, che nel *sóerrath* entrassero solamente dei non nobili, né è riscontro sufficiente a tale interpretazione la glossa relativa al primo paragrafo del trattato, dato che proprio questa glossa potrebbe testimoniare, invece, il decadimento della clientela indipendente avvenuto in tempi successivi al periodo di redazione del testo originario.

Questo accordo serviva soprattutto a cementare i rapporti dei membri della *túath* con le famiglie aristocratiche, probabilmente a fortificare quelli interni a queste stesse famiglie e a consolidare quelli tra i membri dei gruppi familiari (aristocratici e non) e il loro re. Come si è potuto notare scorrendo la 'gerarchia sociale' descritta dal *Críth Gablach*, infatti, i nobili avevano sia clienti dipendenti, sia clienti indipendenti, ma si attendevano prestazioni e servizi diversi da ognuna delle due categorie. Altra conferma di ciò viene dal fatto che un uomo non poteva rifiutarsi di diventare *sóerchéle*, come era chiamato in Irlandese, del suo re qualora gli fosse stato chiesto: «la legge richiede che egli accetti la clientela indipendente dal suo stesso re», il solo a poter vantare questo diritto sia all'interno, sia fuori della *túath*.¹⁵⁵

2.1. Il capitale e le rendite

Il *rath*, così come è chiamato il capitale della clientela indipendente, veniva consegnato al cliente a sancire la realizzazione dell'accordo. Il suo valore non era stimato sulla base del rango di chi lo riceveva,¹⁵⁶ così come accadeva per il *taurchrecc* del cliente dipendente, e consisteva essenzialmente in capi di bestiame. Le rendite corrispondenti, tuttavia, erano comparativamente molto elevate, poiché si prevedeva che il cliente consegnasse al signore, alla fine di ogni anno, un terzo di quanto percepito, in modo tale che, allo scadere dei primi tre anni, il signore potesse riottenere quanto aveva anticipato.¹⁵⁷ L'aspetto

economico non si esauriva in soli tre anni: il rapporto, così come avveniva nella *giallnae*, aveva di solito una durata settennale, cosicché nel corso dei tre anni successivi (dal quarto al sesto compresi) il cliente doveva fornire al signore un censo annuale pari a quello del primo triennio, ma non più in bestiame adulto, bensì in latte e piccoli, una sorta di 'quota incrementale' derivata dall'iniziale *rath* signorile e costituita dai vitelli, di età inferiore ad un anno, e dal latte che si ricavano da un numero di femmine adulte uguale a quello che si era consegnato nel primo triennio.¹⁵⁸ Il settimo anno era chiamato significativamente *iubaile* e questo nome deriva molto probabilmente, per analogia, dal cinquantesimo anno (termine di ogni ciclo di sette per sette anni) destinato al riposo della terra e alla liberazione dei prigionieri, ordinata da Dio agli Israeliti per mezzo di Mosè:¹⁵⁹ considerato libero da pagamenti, rappresentava il termine normale del rapporto e il cliente poteva trattenere quanto il bestiame aveva prodotto,¹⁶⁰ fatta salva la restituzione del capitale iniziale al signore. Il commento al trattato avverte che le rendite potevano essere corrisposte al signore nella giusta misura solo se consegnate entro i tempi stabiliti e prima che egli dovesse ricorrere a notifica giudiziaria e a digiuno di protesta¹⁶¹ per ottenere quanto gli spettava. Quest'ultima annotazione consente ragionevolmente di ritenere che tra i clienti indipendenti vi fossero anche dei nobili, dal momento che la procedura del digiuno giudiziario era impiegata specificamente per protestare contro gli aristocratici, verso i quali non era ammessa la pratica del sequestro dei beni.¹⁶²

I vantaggi economici insiti in questo rapporto erano anche altri: diversamente da quello dipendente, il cliente indipendente otteneva un capitale limitato¹⁶³ e aveva la possibilità di sfruttare più agevolmente i suoi pascoli, per sostenere il bestiame di sua proprietà e per aumentarlo, senza gravare quelle terre di un numero di capi troppo elevato, dal momento che egli non poteva certo attendersi da un *rath* così esiguo grandi incrementi (oltre al fatto che il capitale doveva essere anche ripagato). Nello stesso tempo, il signore consegnava poche bestie a fronte dello strettissimo rapporto socio-politico che si creava tra lui e il cliente: il suo impegno, sotto questo punto di vista, gli permetteva di mantenere saldi legami con i suoi clienti indipendenti, ossia quelli che conferivano maggior prestigio al suo rango, e contemporaneamente di tenere presso di sé buona parte delle sue mandrie da gestire direttamente e da distribuire ai clienti dipendenti. Non stupisce, perciò, che il *Críth Gablach* insista sulla composizione mista della clientela signorile (indipendente e non), dal momento che i due sistemi si integravano a vicenda. Il gruppo dei clienti era visto, non a caso, come una compagine solidale, radunata attorno al signore, nella quale erano raccolti allo stesso tempo sia i clienti dipendenti, sia quelli indipendenti, anche se questo non significava affatto che essi si trovassero sullo stesso piano; un gruppo di questo genere è chiamato per ben due volte, dall'*eptade* LXII, *fine*, cioè 'famiglia', descritta prima come «famiglia che serve» e poi, di seguito, come «famiglia di vero servizio» e distinta chiaramente da un dipendente di rango inferiore quale era il *senchléithe*, legato alla terra

del signore.¹⁶⁴ Colpisce, semmai, la solidarietà di ceto insita nel meccanismo: chi entrava nella clientela indipendente di un signore, se non era un nobile, doveva comunque essere un uomo piuttosto ricco, a causa delle rendite elevate a cui far fronte.¹⁶⁵

Tuttavia, nello stesso tempo, questo individuo aveva anche la possibilità di incrementare il numero dei suoi capi indipendentemente dal *rath*: poteva, cioè, mantenere un legame prestigioso con un aristocratico, accrescere le sue ricchezze e sperare di elevare il suo *status*. Viceversa, un cliente dipendente era privilegiato da un capitale elevato, ma ne era anche fortemente condizionato: buona parte dei suoi pascoli dovevano essere riservati al bestiame proveniente dal signore, a scapito del suo.¹⁶⁶

2.2. *Il servizio e il rapporto personale nella clientela indipendente*

Diversamente da quanto avveniva nella clientela dipendente, in quella indipendente l'accordo poteva essere annullato in qualsiasi momento da entrambi gli interessati senza che alcuno dei due fosse particolarmente penalizzato, poiché era sufficiente che a ciascuno fosse restituito ciò che doveva all'altro legalmente, senza nessuna ammenda aggiuntiva.¹⁶⁷ Così, «Il signore è libero, nel momento in cui lo desidera, di stendere la mano sul suo capitale [per ritirarlo]; egli è autorizzato a ciò, a meno che non sia legato da una rendita definita»:¹⁶⁸ questo non significava che il signore potesse arbitrariamente comportarsi come meglio credeva, ma che il solo modo per mantenere in essere l'accordo era la corresponsione regolare del censo da parte del cliente, mancando la quale il signore era legittimato a riprendere quanto concesso. Seguendo questo passo, sembra di poter ipotizzare che il rapporto terminava quando il cliente decideva di sospendere le contribuzioni, ma tale scelta non era necessariamente interpretata come un atto di ostilità (salvo che non fossero intervenuti altri eventi a modificare le relazioni tra le parti). Tale prassi, se la lettura è corretta, poteva essere motivata da due ragioni peculiari: prima di tutto, dalla possibile, ma non frequente, appartenenza di signore e cliente all'aristocrazia e, in subordine, ad uno stesso rango aristocratico; in secondo luogo, dalla sostanziale equità della transazione economica nella quale i profitti finali del signore non dovevano essere spropositatamente superiori ai vantaggi ottenuti dal cliente. Questo equilibrio doveva realizzarsi abbastanza facilmente già durante il primo triennio, dove i termini dello scambio erano gli stessi (bestiame contro bestiame), anziché nell'intero sessennio (bestiame, da parte del signore, contro bestiame e prodotti, da parte del cliente).¹⁶⁹

Tuttavia, il cliente indipendente aveva dei doveri che lo rendevano simile a quello dipendente, poiché anch'egli era tenuto a prestare al signore dei servizi personali: non a caso, prima ancora di menzionare gli obblighi di tipo economico, il *Cáin Saerraithe* ricorda proprio in uno dei paragrafi iniziali i doveri di carattere extraeconomico e li definisce in termini non certo allettanti: «Qual è la cosa più pesante della clientela indipendente? Il servizio personale

e l'ossequio». ¹⁷⁰Secondo la glossa, il servizio personale o *manchuine*, analogo agli obblighi che già sono emersi per la clientela dipendente, consisteva anche nel partecipare alla costruzione del terrapieno difensivo del signore (*dún*), alla mietitura del raccolto sui suoi campi e nel prendere parte alle spedizioni militari (*slógad*), senza ricevere per tutto ciò alcun compenso: ¹⁷¹ è probabile, tuttavia, che il *sóerchéle* demandasse doveri manuali ai suoi servi e ai suoi dipendenti, ¹⁷² partecipando personalmente alle imprese belliche e unendosi al seguito del suo signore nelle occasioni ufficiali e nelle dispute, tanto presso la sua dimora, quanto altrove. L'ossequio, designato dal termine *ureirge*, 'alzarsi', ¹⁷³ era il pubblico riconoscimento della superiorità gerarchica del signore, quella stessa superiorità che il cliente dipendente accettava nel 'cedere' il suo prezzo dell'onore al *flaith*. Ancora una volta è la glossa a dare qualche informazione in merito, chiarendo che questo significava «levarsi in piedi finché lui (= il signore) è seduto, ovvero [fare] tre [ossequi] a lui ogni giorno», ¹⁷⁴ ma è opportuno al tempo stesso rilevare che uno dei significati di *éirgid* (il verbo che condivide la stessa radice di *ureirge*) era anche 'sollevarsi in lotta, prendere le armi, attaccare', così testimoniando lo stretto rapporto tra la clientela e il servizio armato che solo la glossa nomina. Del resto, non stupisce che il testo originale non specifichi se e come il cliente doveva questo genere di prestazioni, poiché è molto probabile che fossero condizioni così note e così abituali da rendere superfluo proporre un elenco. Il *Cáin Saerraith* è il solo a parlare esplicitamente di 'servizio manuale' dovuto dai clienti indipendenti, anche se non è lecito per questo dubitare della sua attendibilità. ¹⁷⁵ Una delle poche attestazioni provenienti da una fonte narrativa, quindi non legale, che presenti qualche informazione supplementare su come avvenisse la sanzione della clientela è rintracciabile nella *Vita Columbae*, che permette pur parzialmente di cogliere quale riscontro trovassero le disposizioni normative nella realtà delle cose:

Alio quoque tempore uir sanctus quendam de nobili Pictorum genere exulem Tarainum nomine in manum alicuis Feradachi ditis uiri qui in Ilea insula habitabat deligenter adsignans commendauit, ut in eius comitatus quasi unus de amicis per aliquot menses conuersaretur. quem cum tali commendatione de sancti manu uiri suscepisset commendatum, post paucos dies dolose agens crudili eum iusione trucidauit. ¹⁷⁶

L'espressione *commendare in manum* non ha, evidentemente, alcun significato vassallatico, visto che Adamnán scrive a Iona, sul finire del VII secolo: può solo indicare che la pubblica definizione di una protezione o di un legame di clientela avveniva attraverso un gesto preciso, forse il porre le mani del cliente in quelle del signore (un atto certo non nuovo) a dimostrare la fiducia che il primo riponeva nel secondo e l'aiuto che quest'ultimo si impegnava ad accordare. ¹⁷⁷ Il caso dell'esule pinto Tarain non rientra precisamente nell'ambito della clientela, ma piuttosto in quello dell'ospitalità e della protezione allo straniero; tuttavia, mi è parso opportuno segnalarlo non solo per il motivo appena accennato, ma anche perché l'agiografo aggiunge che Feradach avrebbe

dovuto accoglierlo nella sua *dám* o seguito, tra i suoi *amici*. Questo particolare non può che riferirsi al gruppo di clienti che assistevano e accompagnavano lo stesso Feradach, non certo a persone semplicemente sotto la sua protezione e la scelta stessa dell'avverbio *dolose* per definire il modo in cui viene fatto uccidere Tarain è emblematica, come si potrà vedere.¹⁷⁸

Il *sóerchéle* era il componente del seguito del signore che maggiormente ne rappresentava il prestigio e il rilievo sociali, dal momento che, pur non essendo un suo pari rango, era spesso un popolano notevolmente ricco o un aristocratico. La rete che si creava attraverso questi rapporti, perciò, era una maglia strutturata contemporaneamente su due livelli: quello rappresentato della relazione tra il signore e il suo cliente indipendente; quello tra quest'ultimo e i suoi propri clienti dipendenti. Ciò non significa affermare che un cliente indipendente non potesse a sua volta essere signore di altri clienti indipendenti, anzi; significa soltanto sottolineare come, ad una verticalità di rapporto tra il signore (A) e il cliente indipendente (B), corrispondesse una relativa 'orizzontalità' di rapporto tra (A) e i clienti di (B) (indipendenti o meno che fossero): questi ultimi, cioè, non divenivano automaticamente clienti di (A), per il solo fatto che il loro signore (colui che ho designato come (B)) ne era a sua volta cliente. Si consideri un esempio desunto dalle descrizioni (pur se ideali) del *Críth Gablach*: se un *aire forgill* aveva al suo seguito *almeno* venti clienti indipendenti, ciò significava che in questo gruppo vi erano non solo individui di rango intermedio (il cui *status* sarebbe cambiato nel giro di tre generazioni), ma anche e soprattutto figure come l'*aire ard* o l'*aire túise*, nobili di rango inferiore. Questi, a loro volta, avrebbero avuto alle loro 'dipendenze' un determinato numero di clienti di entrambi i generi: tuttavia, per quanto la gerarchia fosse fondamentale nella costruzione di queste relazioni, non si giungeva ad un edificio sociale di tipo piramidale. Infatti, un cliente non aveva alcun rapporto diretto di subordinazione verso colui sotto la cui protezione il suo stesso signore si fosse posto: il suo accordo di clientela si fermava al suo *flaith* e non procedeva oltre, sebbene questo non incrinasse minimamente la subordinazione sociale – non clientelare – tra egli e il nobile che era signore del suo signore. In questo modello teorico, che i trattati cercano di delineare nel modo più esaustivo e credibile, la subordinazione clientelare non coincideva strettamente con quella sociale, sebbene fosse l'elemento determinante attraverso il quale quest'ultima si concretava. In altri termini, i diritti che un aristocratico poteva vantare sui clienti (indipendenti come non) di un suo cliente erano pressoché nulli e la situazione rispecchiava quanto accadeva nel rapporto di clientela tra re superiore e re inferiore, dove il primo non poteva interferire, in linea di principio, nelle vicende interne della *túath* del secondo.

È evidente che questa stratificazione produceva effetti che oltrepassavano i singoli livelli relazionali e che un cliente indipendente adempiva i suoi doveri verso il suo signore anche mediante le risorse e i servizi che gli provenivano dai suoi stessi clienti. Inoltre, nelle contese giudiziarie o nelle liti, era probabile che un signore facesse pesare non soltanto il suo rango, ma si avvalsesse

anche delle testimonianze a suo scarico offerte dai suoi clienti e dai loro subordinati, in un processo a cascata che coinvolgeva direttamente e indirettamente numerose persone. Questo non significa affermare che un signore di *status* elevato avesse la necessità di presentare effettivamente dei *compurgatores* o dei testimoni di livello sociale inferiore: sicuramente lo poteva fare, e probabilmente questo accadeva quando la disputa coinvolgeva individui dell'aristocrazia di pari condizione sociale, ma nella maggioranza dei casi tutto il sistema di relazioni era chiamato in causa in modo implicito, ossia ricordato semplicemente dal rango delle parti.

2.3. Oltre la legge: annali e agiografie

La presenza di seguiti attorno ai re e ai nobili è testimoniata anche dalle fonti agiografiche che, nel caso specifico irlandese, sono prodighe di particolari sulla vita quotidiana dei loro eroi e delle persone che incontrano. Questi testi impiegano, senza particolare riguardo alle diverse sfumature, termini quali *comites*, *satellites*, meno spesso *milites* o locuzioni quali *militum turba*, sostantivi entro i quali sono inclusi, probabilmente, tutti i clienti di un signore, indipendentemente dal loro rango.¹⁷⁹ Quando Molua, abate di Clonfert morto entro il primo decennio del secolo VII, si recò presso Fáelan figlio di Dimma, sovrano degli Uí Fidgenti, per chiedergli un luogo in cui stabilirsi, dovette ricorrere all'aiuto di uno degli uomini del re, dal momento che questi non voleva nemmeno rispondere al monaco e preferiva continuare a giocare ai dadi. Il *comes* incalzò il suo signore, sottolineando che la fama del sant'uomo era cosa ben nota: «Quare, domine dux, non salutas monachos, neque respondes eis? Abbas enim eorum frater noster noster est;¹⁸⁰ iam oportet nos dare ei honorem; multa enim bona de eo audivimus».¹⁸¹ Finalmente, Fáelan prestò attenzione al suo ospite ricevendo, per le concessioni che gli fece, la benedizione di Molua per sé e per il suo popolo.¹⁸²

Il rapporto tra i re e i santi era spesso mutevole, ma solitamente proficuo per entrambi, al punto che non era infrequente che – secondo un costume comune – gli stessi figli di un sovrano fossero inviati in adozione presso un abate. In una di queste occasioni, accade ancora una volta che siano i *comites* del re a porsi quali intermediari tra lui e l'ecclesiastico, benché in chiave opposta a quella appena osservata. Nella *Vita Munnu sive Fintani*, ove è descritta l'adozione dei due figli di Dimma Camchoss, *dux Fothoartorum*, uno di essi, Ceallach, venne affidato alle cure del monastero di san Cuan, dove fu trattato con ogni riguardo; l'altro, Kyllen (*Chyllenus*), fu mandato presso san Munnu, dove si trovò costretto a lavorare come un servo assieme agli altri monaci. Avvenne così che «Quodam die dux ille uenit cum optimatibus suis videre filios [...]» ma, quando i *comites* si accorsero del trattamento riservato al giovane Kyllen «displicuit commitibus [*sic!*] ducis, dicentes: – In hoc loco non est honor vester; quia filius vester hic male tractatur – ».¹⁸³ In questo caso, sembra che l'agiografo impieghi *optimates* e *commitibus* (*sic!*) quali sinonimi,

ma ciò che maggiormente impressiona è il richiamo allo *honor* posto anche in questo caso proprio sulla bocca dei clienti del re. Pare, quindi, che il seguito si preoccupi di tutelare e valorizzare il rango e il ruolo sociale del proprio signore: nel caso di Molua ciò avviene indirettamente, sollecitando il re a riconoscere il santo e, quindi, a non mancare agli obblighi del proprio *status*; nel caso di Munnu, i *comites* insistono sul trattamento riservato al giovane principe lesivo, ai loro occhi, dello *honor* del loro signore.¹⁸⁴

I trattati menzionano, come ricordato, il servizio armato, ma per la loro stessa natura normativa non offrono quegli esempi reali che si desumono, invece, da altri tipi di fonti quali le compilazioni annalistiche e i testi agiografici. L'impiego di seguiti armati doveva avere una rilevanza particolare soprattutto e principalmente nella dinamica globale del singolo regno, dal momento che in momenti difficili, quali le guerre, i meccanismi di coesione tra i diversi gruppi parentali, le reti clientelari e il re entravano prepotentemente in azione. Si è visto come i clienti dipendenti avessero anche il compito di vigilare sui confini del territorio, ma non è specificato dai trattati in che modo questo avvenisse: poiché il territorio di ogni *túath* era suddiviso tra le proprietà dei gruppi parentali (queste a loro volta ripartite in proprietà individuali), e poiché i rapporti clientelari si sviluppavano dall'interno di questi gruppi per allargarsi, inevitabilmente, anche ad altri individui, si può ragionevolmente supporre che la vigilanza armata dovuta dalla clientela di un signore fosse limitata alle zone di confine che erano comprese nei territori controllati da quello stesso signore o dal gruppo familiare di cui egli era a capo (se era il suo caso). Se la difesa passiva dei confini poteva essere così strutturata, demandata, in buona parte, all'iniziativa dei signori più importanti nella *túath* e ai loro subordinati, non altrettanto doveva avvenire per i conflitti tra regni. In questo caso, l'iniziativa era assunta dal re, come rappresentante supremo dell'intero regno e, letto in questa dimensione il testo legale che imponeva ad un uomo di accettare il vincolo di clientela indipendente qualora gli venisse richiesto dal suo sovrano, non è per nulla casuale che questo legame fosse il solo tipo di rapporto cui non ci si poteva sottrarre se a proporla era il proprio principe, e soltanto lui.¹⁸⁵

Decisamente meno numerosi sono i casi in cui compaia il seguito di uomini di alto rango che non siano re e minime sono le occorrenze nelle quali ad un cliente, pur se non designato esplicitamente come tale, sia affidato un incarico specifico. Uno di questi episodi sembra essere quello descritto da Muirchú, tardo biografo di Patrizio, che narra il difficile rapporto tra il santo e un pagano, un «quidam homo dives et honorabis» chiamato Daire, della regione di Armagh. Patrizio, come accade di frequente nelle agiografie, aveva chiesto e ottenuto da questi un terreno, «iuxta Ardd Machae», ma poco dopo si era verificato un fatto particolare: «venit eques Dairi ducens equum suum [...] ut pasceretur in herbosso loco Christianorum, et offendit Patricium talis dilatio equi in locum suum». Nonostante le proteste del santo, il cavaliere aveva lasciato la bestia a pascolare per tutta la notte e, tornato l'indomani

per riprenderla, l'aveva trovata morta. Così, se n'era tornato «tristis ad dominum suum», lamentandosi con queste parole « – Ecce Christianus ille occidit equum tuum; offendit enim illum turbatio locis sui – ». La faccenda si era conclusa solo con l'intervento miracoloso di Patrizio che aveva resuscitato il cavallo e aveva ottenuto da Daire, a titolo di risarcimento, un calderone di bronzo proveniente d'oltremare.¹⁸⁶

Lo scontro tra Patrizio e questo nobile ancora pagano non ha nulla di casuale e Muirchú sapeva di descrivere una procedura ben nota ai suoi lettori e auditori: immettendo un cavallo sulla terra data a Patrizio e lasciandovelo per tutta la notte, Daire ne rivendicava il possesso. Il cavaliere era, molto probabilmente, un cliente di rango elevato dello stesso Daire, un suo uomo di fiducia,¹⁸⁷ dal momento che Muirchú nomina, nello stesso passo, altre figure dipendenti dal nobile, ma distinte da questo *equus*, quali i suoi *servi* e altri suoi *socii*: egli doveva essere stato inviato al santo assieme ad altri suoi compagni e l'immissione del cavallo era solo una delle fasi del procedimento atto a riprendere il terreno concesso.¹⁸⁸

La convocazione alle armi per i clienti non viene mai descritta dai trattati e solo una fonte agiografica sembra riferirvisi, permettendo al contempo di individuare come gli obblighi della clientela venissero trasmessi di padre in figlio e come coinvolgessero l'intero gruppo parentale. La *vita* che riporta l'episodio è quella di Comgall di Bangor il quale, in gioventù, era stato costretto a sostituire il padre nel seguito armato del suo signore, il re dei Dál n-Araidi: il genitore non aveva potuto rispondere personalmente all'appello «propter nimiam senectutem» e Comgall aveva dovuto «vice patris sui» presentarsi al suo signore nonostante che fosse riluttante a combattere, al punto che era partito soltanto «iussione parentum suorum» e assieme a loro stessi. Comgall era l'unico figlio di una coppia di nobili, ricorda l'agiografo, e i suoi genitori l'avevano avuto in età avanzata: nulla di strano se il signore di Sethna (suo padre) gli aveva richiesto di sostituirlo, ma ciò che maggiormente colpisce è il ruolo dell'intero gruppo parentale, la cui responsabilità verso il signore fu la molla che spinse Comgall ad accettare l'obbligo.¹⁸⁹

Il confronto militare è, in effetti, il contesto in cui più spesso annali e agiografie ricordano la presenza di clienti, quelli che vi compaiono con gli appellativi di *comites* o, nella maggioranza dei casi, di *socii*¹⁹⁰ o di *satellites*,¹⁹¹ mentre le saghe impiegano poche volte il termine *céile* e lo fanno soprattutto nell'accezione di 'compagno d'arme'.¹⁹² Gli annali, in particolare, contengono registrazioni spesso molto scarse e, pur nominando numerosi personaggi, sono molto parchi nel qualificarli, salvo che non si tratti di re o di loro parenti. Tuttavia, si intuisce come, in diverse occasioni, le figure di spicco siano attorniate dal loro seguito che, in alcuni casi, l'annalista sente il dovere di chiamare direttamente in causa. Così, accade che l'esito della battaglia di *Almhain* (oggi Hill of Allen, presso Kildare) venga descritto negli *Annali dei Quattro Maestri* dicendo semplicemente che «Centosessanta del seguito di Fergal e numerosi altri furono uccisi con questi nobili». ¹⁹³ Lo scontro, avvenuto nel

722, fu di grande rilievo, perché vanificò il tentativo di Fergal, figlio di Máel Dúin, re di Tara, di ribadire con la forza il suo controllo sui Laigin (gli uomini del Leinster) e segnò un punto d'arresto notevole per l'espansionismo degli Uí Néill in direzione sud-est: lo stesso Fergal perse la vita assieme ad un numero molto elevato di uomini del suo seguito e si può ragionevolmente pensare che la cifra fornita dagli *Annali dei Quattro Maestri* sia da riferire soltanto alla clientela del re, visto che la registrazione appena citata menziona anche altri uomini e altri nobili morti nello scontro.¹⁹⁴

Nonostante le scarse attestazioni,¹⁹⁵ è possibile formulare alcune ipotesi ulteriori sulla natura del rapporto clientelare, soprattutto in merito alla clientela indipendente e al contenuto etico del rapporto, forse non sufficientemente posto in risalto dalle fonti legali. Queste, infatti, non fanno riferimento a particolari forme di sottomissione del cliente dipendente (oppure di quello indipendente) al signore, ad una sua eventuale *debitio* o al suo divenire 'uomo del signore'.¹⁹⁶ Viceversa, le testimonianze degli *Annali dell'Ulster* sembrano indicare che, oltre al valore economico, alla tutela sociale, al sostegno politico scambievole, tra cliente e signore doveva esservi anche un preciso rapporto di fedeltà, fondato sulla fiducia reciproca e, forse, instaurato attraverso atti rituali, insiti nel riconoscimento e nell'accettazione del patto di clientela.

In questa particolare fonte (la più preziosa tra quelle annalistiche per i secoli VI-IX¹⁹⁷) il sostantivo *comites* (al plurale) occorre in due casi, ma la sua rilevanza sembra minima, non solo sotto il profilo numerico.¹⁹⁸ Molto più interessante è il caso del sostantivo *socii* (cfr. Tabella 2) su cui è opportuno avanzare alcune osservazioni: su diciannove occorrenze, tredici riguardano l'uccisione di un re da parte dei suoi *socii*; due l'assassinio compiuto dai *socii* di un re per suo ordine; una può essere esclusa fin d'ora dalle considerazioni seguenti in quanto riferita ai discepoli di san Secondino; una riguarda i caduti in battaglia, un'altra un *socius* sconfitto in combattimento e l'ultima i *socii* che partecipano ad una scorreria con il loro re; in particolare, fra le tredici occorrenze in cui si parla della morte di un re o di un erede al trono per mano dei suoi stessi *socii*, vi sono sei casi in cui gli annalisti affermano che l'omicidio avvenne *per dolum* o *dolose*.¹⁹⁹

Anno	Registrazione
438	Secundinus cum suis sociis secundum alium librum
576	<i>alii multi de sociis filiorum Gabrain ceciderunt.</i>
662	<i>Blamac m. Aedho uictus est, socius Diarmada.</i>
738	<i>Cernach filius Fogharthaig a suis sceleratibus sociis dolose iugulatum.</i>
780	<i>Donnchad persecutus est eos cum suis sociis uastauitque _u combussit fines eorum _u ecclesias.</i>
803	<i>Oengus m Mughroin, rex nepotum Failghi (= Uí Failge), iugulatus est dolose a sociis Finsnechte filii Ceallach consilio regis sui.</i>
824	<i>Eochaid m. Bressail, ri Dal Araide in Tuaisceirt, iugulatus est a soci[i]s suis.</i>

832	<i>Cinaedh mac Ehdach, ri Dal Araidhe in Tuaisceirt, iugulatus est per dolum a sociis suis</i>
841	<i>Aedh m. Dunchada iugulatus est dolose a sociis Conaing m. Flaind in conspectu eius.</i>
853	<i>Aedho iugulatus est dolose a sociis suis .viii. die post iugulationem Echtigern.</i>
869	<i>Donnacan m. Cetfada, rex Oa Cennselaig, iugulatus est dolose a socio suo.</i>
878	<i>Aedh mac Cinadan, rex Pictorum, a sociis suis occisus est.</i>
884	<i>Domnall m. Muirecain, rex Laginensium, iugulatus est a sociis suis.</i>
885	<i>Mael Patraicc m. Maele Caurarda, rex na nAirgialla, iugulatus est a sociis suis.</i>
886	<i>Fiachne m. Anfrith, rex Ulad, a sociis suis iugulatus est.</i>
887	<i>Tigernach m. Tolairg, rigdomna deisceirt Breg, iugulatus est a sociis suis.</i>
896	<i>Mael Mocherghi m. Indrechtaigh, lethri Ulad (= uno dei due re dell'Ulaid), a sociis suis occisus</i>
897	<i>Uathnuran m. Concobuir rex H. Failghi a sociis suis per dolum occisus est.</i>
898	<i>Aideid m. Laigni, rex Uloth (= Ulaid), a sociis suis per dolum occisus est.</i>

Tabella n. 2: occorrenze dei termine *socius* negli *Annali dell'Ulster*, aa. 431-900 d.C.

Parallelamamente a ciò, si può notare che, negli *Annali dell'Ulster* e per i secoli analizzati, le espressioni avverbiali *dolose* e *per dolum* non sono molto frequenti: su di un totale di diciannove occorrenze, sei compaiono nelle registrazioni appena citate, mentre le rimanenti tredici possono essere così ripartite: otto 'semplici' (ovvero si dice solo che l'assassinio è avvenuto *per dolum* o *dolose*) e le rimanenti cinque 'specificate' (cioè l'omicidio è stato compiuto da un congiunto). In altri termini, credo possa apparire chiaro che, su di un totale di diciannove casi, in undici l'omicidio di un parente o del proprio signore (re, nei casi specifici) sembra essere un atto compiuto con l'inganno attraverso il tradimento della fiducia e di un legame così particolare e forte da indurre gli annalisti a impiegare delle espressioni che diventano peculiari. A questi casi si può aggiungere, senza dubbio, l'episodio di Feradach descritto da Adamnán, dove l'autore dice che assassinare un uomo cui si era accordata protezione, e che si era accolto nel proprio seguito, è un atto di estrema slealtà, uno «inmane scelus» il cui colpevole non merita altro che la morte quale punizione divina.²⁰⁰ Questi assassini non sono gli unici ricordati dagli *Annali dell'Ulster* fino l'anno 900, ma ne rappresentano soltanto una minima parte; e nemmeno esauriscono tutta la casistica delle uccisioni di re, anzi. D'altro canto, le locuzioni avverbiali citate non sono utilizzate per qualificare tutti i delitti verso congiunti, anche se non vengono impiegate fuori di quell'ambito e di quello dell'uccisione del proprio signore.²⁰¹

Un'ulteriore testimonianza in questo senso proviene dalla *Vita Edani*, dove si racconta che «Quidam comes Laginensis euertit fidem suam contra dominum suum, et iugulauit regem Laginensium [...] Brandubh filium Eathach. [...]

Postea ille comes Saranus, qui occidit regem Brandubb [...]». ²⁰² Bran Dub, degli Uí Felmeda del Leinster meridionale, aveva acquisito il potere probabilmente nel 590, dopo la morte di Áed Cerr e, pare ragionevole ipotizzarlo, anche grazie alla sconfitta da lui inflitta in quell'anno agli Uí Néill a *Mag Ochtair* (nei pressi di Cloncurry). ²⁰³ La sua politica bellicosa verso i potenti vicini settentrionali era continuata, forse anche per vendicare un'offesa personale, ²⁰⁴ con la ripresa delle ostilità, sfociate nella vittoria di *Dún Bolg* (nel 598, vicino Donard, nell'odierna contea di Wicklow), ²⁰⁵ particolarmente importante perché in essa fu ucciso lo stesso re di Tara, Áed figlio di Ainmire (586-598). L'evento, che permise a Bran Dub di effettuare razzie in territorio nemico, produsse sconvolgimenti notevoli, l'inizio di una contesa per il potere all'interno dei due stessi rami degli Uí Néill e, si può facilmente immaginare, una redistribuzione complessiva delle alleanze, in un quadro di disordine che si risolse solo nel 605. In quell'anno, l'emergente – e nuovo re di Tara – Áed Uaridnach, dei Cenél nEógain (stanziati a nord, nella regione alla base dell'odierna penisola di Inishowen), sconfisse pesantemente Bran Dub e i suoi alleati a *Slaebre*. ²⁰⁶ Il sovrano dei Laigin sopravvisse allo scontro, ma fu ucciso poco dopo, probabilmente da Sarán Saebderg, suo genero e *airchinnech* (cioè abate laico) del monastero di *Senboth Sine*. ²⁰⁷ L'omicidio di un re che aveva regnato così a lungo (almeno dal 590, come si è visto), e che aveva efficacemente sfidato il potere degli Uí Néill, fu un evento che fece sicuramente molto scalpore, poiché anche gli stessi *Annali dell'Ulster* riportano, nel riferirne, dei versi composti per l'occasione, concordando con la *Vita Edani* circa il nome dell'assassino, ma non specificando, come fa quest'ultima fonte, che si trattava di un suo *comes*, un membro del suo seguito e quindi, probabilmente, un cliente. Gli *Annali*, invece, riferiscono solo – ma il particolare non è ininfluenza per il ragionamento che qui propongo – che Sarán Saebderg era parente di Bran Dub, ²⁰⁸ anche se questo non impedisce che ne fosse contemporaneamente un cliente di alto rango. ²⁰⁹

Tra le occorrenze del sostantivo *socius* negli *Annali dell'Ulster*, due meritano alcune considerazioni particolari, quelle relative agli anni 637 e 662. La prima riguarda le battaglie di *Mag Rath* (Moirá, nella contea di Down) e di *Sailtír*. ²¹⁰ Il riferimento più interessante è al primo dei due scontri, quello in cui «Conall Coel m. Maele Cobo, socius Domnaill, uictor erat». Conall Cáel era nipote di Domnall, figlio di suo fratello: entrambi appartenevano ai Cenél Conaill (Uí Néill settentrionali) e probabilmente trovarono un accordo per sostenersi a vicenda contro Congal Cáech di Brega (che minacciava gli Uí Néill da sud) e contro gli Ulaid, alleati ma sconfitti, appunto, a *Mag Rath*. Poiché si sa dagli annali che Conall Cáel successe, assieme al fratello Cellach, a Domnall (628-642 o 643), si può ritenere che la sua qualifica di *socius* stesse a significare qualcosa di più rispetto ad una condizione di clientela indipendente: un accordo ulteriormente cementato dalla parentela, dal comune interesse dinastico e dalla successione al potere, forse concordata. ²¹¹

Il secondo caso è, in parte, più lineare: nel 662, Blathmac «socius Diarmada» e fratello di questi, entrambi figli di Áed Sláine, venne sconfitto a

Ogoman, e qui *socius* indica esplicitamente la coreggenza dell'alta sovranità di Tara da parte dei due fratelli.²¹² Gli *Annali dell'Ulster* curiosamente non riferiscono il nome del vincitore dello scontro, ma gli *Annali di Tigernach* sostengono, in modo più problematico, che furono i *socii* di Diarmait, Onchu figlio di Sarán, Máel Mílchon figlio di Máel Fithrich e Cathasach figlio di Emin, a sconfiggere Blathmac, tre personaggi di cui non si sa null'altro se non quanto riporta questa registrazione e che, non essendo identificabili come membri di case reali, potrebbero essere stati proprio dei *fideles* di Diarmait, forse a lui ribelli.²¹³

Una registrazione degli *Annali di Tigernach* sembra provare la valenza extraeconomica ed extragiuridica del rapporto cliente-signore, valenza peraltro non illogica, anche se – come ci si può pure aspettare – non esplicita nei trattati: la fiducia e la fedeltà reciproca quali legami dotati di un contenuto morale, la cui rottura significava non solo infrazione di un patto, ma sostanziale tradimento. Nel 680, il re dei Laigin Fiannamail (666-680),²¹⁴ figlio di Máel Tuili, fu ucciso da un certo Fochsechán. L'assassinio era stato preceduto da diversi scontri tra gli Uí Néill e i Laigin: Finnechta (o Fínsnechtae) Fledach, figlio di Dúnchad, dei Síl nÁedo Sláine di Brega (Uí Néill meridionali), assunta l'alta sovranità di Tara nel 675 dopo aver ucciso suo cugino Cennfélad,²¹⁵ aveva dovuto affrontare sin da subito una prima offensiva condotta da Fiannamail, e lo aveva sconfitto vicino a Lagore, nel Midhe.²¹⁶ Vistosi minacciato anche da nord, a causa dell'aggressione avvenuta nel 679 da parte di Bécc di Bairche, re di Ulidia, e respinta a Teltown,²¹⁷ Finnechta ritenne probabilmente più opportuno liberarsi del vicino meridionale, senza però ricorrere all'invasione e alla battaglia in campo aperto (forse anche per evitare che entrambi i fronti si riaprissero contemporaneamente): fu così che, appunto nel 680, avvenne l'«uccisione di Fiannamail [...] re dei Laigin, e Foidseachan [Fochsechán], uno del suo stesso seguito, lo uccise a favore di Finnachta». Secondo gli *Annali di Tigernach* Fochsechán era «*dia muinntir fein*», cioè «uno del suo stesso (= *di Fiannamail*) seguito» o, secondo un'altra accezione del termine, «della sua stessa casa»:²¹⁸ quindi non un parente ma, mi sembra di poter intendere, un suo cliente.²¹⁹ Si tratta solo di un'ipotesi interpretativa del passo, ma che credo possa essere supportata dall'impiego dell'espressione «*ar Finachta*», vera chiave del delitto: la preposizione *ar*, infatti, indica sì in senso fisico 'di fronte a', ma, per traslato e non meno spesso, 'a causa di, a vantaggio di';²²⁰ quindi l'omicida avrebbe agito 'a favore di' un re straniero e nemico come Finnechta, il quale sarebbe ricorso a lui proprio per la sua vicinanza a Fiannamail e per la fiducia che questi evidentemente riponeva in Fochsechán.²²¹

Infine, un'ultima testimonianza dell'impiego di seguiti armati nelle operazioni militari e di razzia potrebbe provenire dagli *Annali dei Quattro Maestri* che spiegano come, dopo aver sconfinato nel Leinster, nel 770, Donnchad figlio di Domnall, re di Uisnech, «rimase con le sue forze ad Ailinn; i suoi seguaci continuarono a incendiare, a bruciare e a devastare la provincia per una settimana, quando i Laigin si sottomisero a lungo al suo volere»;²²² i suoi *socii*

comparvero ancora dieci anni dopo al suo fianco quando egli, re di Tara almeno dal 772,²²³ bloccò energicamente l'offensiva proveniente da sud di Ruadrí, re dei Laigin, alleatosi con Cairpre figlio di Laidcnén, re degli Uí Ceinnselaigh. I due attaccanti, giunti quasi fino a Kells, furono non solo fermati, ma respinti con vigore sin dentro i loro possedimenti, tanto che «Donnchad persecutus est eos cum suis sociis», dandosi al saccheggio e alla devastazione di quei territori e delle chiese della regione.²²⁴

3. Considerazioni finali

Quanto sinora esaminato, e in particolare le osservazioni emerse dall'esame delle fonti annalistiche, non permettono di affermare in modo incontrovertibile l'equivalenza formale tra il rapporto parentale e quello clientelare: credo, però, che sia possibile individuare tra i due legami delle somiglianze funzionali notevoli, testimoniate dai dati presenti in quei testi,²²⁵ somiglianze che già dai loro estensori erano avvertite e segnalate con le medesime espressioni impiegate per descrivere avvenimenti solo in parte simili (uccisioni di clienti/uccisioni di congiunti); credo, parimenti, che sia possibile leggere questi elementi in modo tale da integrare quanto affermano i trattati sulle clientele, molto più attenti all'aspetto economico dell'accordo – in senso lato – che non alla lealtà e alla fedeltà che pure dovevano esistere tra signore e cliente. Voglio solo suggerire che, attraverso l'impiego di locuzioni così specifiche in questi due ambiti, e solo in essi, gli *Annali dell'Ulster* consentano di supporre, oltre la precisa durata del rapporto clientelare, oltre la quantificazione minuziosa delle rendite e dei servizi corrisposti dalle parti, oltre, insomma, la rigida funzionalità economica e sociale del rapporto, l'esistenza di una particolare forma di impegno della parola data e del proprio onore, più radicale e sostanziale di quella che era richiesta per qualsiasi altra tipologia di accordo. Se così fosse, non vi sarebbe nulla di stupefacente, ma si disporrebbe di una prova ulteriore per dimostrare quale ruolo fondamentale avevano questi legami per l'esistenza stessa della società irlandese dell'alto Medioevo.

Il rapporto tra le dinamiche che regolano i gruppi familiari e i vincoli di clientela, d'altro canto, non è nuovo e già Marc Bloch, nell'esaminarlo, aveva chiarito che, sul Continente, la scomparsa dei gruppi parentali estesi (i cosiddetti *Sippen*), il rinsaldarsi dei legami di sangue e la costruzione di *lignages* sempre più coesi, tra VII e X secolo, si erano verificati parallelamente allo sviluppo dei rapporti di dipendenza personale.²²⁶ La diversità irlandese, rispetto all'Europa della stessa epoca, risiede non tanto e non solo nella formazione dei vincoli di clientela e di subordinazione tra uomo e uomo (i quali erano pur diversi, nei loro tratti istituzionali, da quelli del Continente), ma nelle strutture familiari e nel tessuto sociale e politico in cui quei vincoli si svilupparono e agirono. L'Irlanda non conosceva allora, come avvenne in misura diversa anche in seguito, né la presenza di poteri politico-militari dotati di un supporto burocratico di riguardo, né quella di centri urbani che condizionassero

la vita economica e sociale delle comunità, o che rappresentassero luoghi di aggregazione per la stessa iniziativa politica. La formazione, il rafforzamento e persino la successiva crisi politica e militare di *clans* agnatici²²⁷ di notevoli dimensioni, quali furono ad esempio gli Uí Néill al Nord e gli Eóganachta al Sud,²²⁸ significò, in Irlanda, una lotta tra i regni²²⁹ che non condusse all'affermazione di un solo sovrano,²³⁰ ma che aggregò attorno ai gruppi dinastici più potenti e, principalmente, attorno ai loro rami che nel corso del tempo si disputarono e dettennero la supremazia, folte schiere di clienti, di *fideles* dipendenti anzitutto dal loro diretto signore e, in subordine, dal loro sovrano. Il rapporto tra cliente e signore, radicato e sviluppato a partire dai legami di sangue, in Irlanda si dimostrò funzionale alla forza delle parentele e delle alleanze (o delle lotte) tra i diversi rami di uno stesso gruppo dinastico e tra gruppi diversi in conflitto tra loro.²³¹ Questo stesso rapporto non sostituì il vincolo parentale: si realizzò accanto a questo e ne rinsaldò le debolezze dato che, se preferibilmente esso era instaurato tra parenti, nulla vietava che fosse adottato anche da persone estranee, persino appartenenti a regni diversi e che, sulla sua falsariga e per analogia, fossero concepite le subordinazioni tra re inferiori e re superiori. Non vi è contraddizione, perciò, tra l'esistenza e la solidità delle *gentes* o *clans* presso i Celti d'Irlanda e lo sviluppo, al loro interno, di rapporti di clientela,²³² poiché non vi fu antagonismo tra le une e gli altri.²³³ Quella medesima esistenza e quella medesima solidità traevano forza non solo dalla convinzione di appartenere ad una comune discendenza da uno stesso antenato,²³⁴ ma anche, e direi ancor più, dalla capacità di legare gli interessi specifici dei diversi rami del gruppo parentale e di aggregarvi altri gruppi e altri sovrani meno potenti i quali, proprio nello spirito e nel principio del rapporto signore-cliente trovavano la via migliore per conquistare la supremazia o, semplicemente, per accettare la protezione più conveniente ed evitare di essere schiacciati.

Glossario

- ágae (fine)** o *áige* (letteralmente ‘parte del corpo’): detto anche *cenn* era il capo o responsabile della *fine*, l’uomo di rango più elevato all’interno del gruppo familiare: a lui erano demandati alcuni compiti specifici di rappresentanza e di coordinamento nei riguardi dei suoi parenti.
- aire** uomo libero giuridicamente e legalmente *sui iuris*; il sostantivo indica tanto il libero di condizione nobile (ed è l’accezione più comune) quanto il popolano e li distingue da tutti coloro che dovevano sottostare alla tutela di qualcuno (minorenni, insani, donne, servi e semiliberi).
- aithech** ‘villano’, usato spesso in senso spregiativo per indicare colui che lavora la terra e paga un censo, in contrapposizione al nobile. Non indica, tuttavia, una condizione giuridica dipendente.
- aitire** letteralmente ‘stare tra’ (sott.: due parti che si accordano), per cui ‘garanzia’ e ‘garante’, in senso generico. Specificamente, il sostantivo designava una delle forme di garante previste dalla legge irlandese: l’*aitire* impegnava la sua stessa persona nel contratto per cui prestava garanzia, spesso un accordo politico tra *túatha*. Diversamente dal *ráth*, non si trattava di un impegno ereditario.
- aititiu** ‘riconoscimento legale’(dal verbo *addaim*, ‘egli riconosce, permette’); in modo specifico, il termine indicava una delle due tipologie di matrimonio, quella meno formale ma in cui era concesso comunque l’assenso delle famiglie degli sposi.
- athair** padre. Aveva la piena potestà sui figli che, dai sette anni, assumevano un prezzo dell’onore pari alla metà del suo.
- athgabál** letteralmente ‘riprendere’: si trattava di un procedimento mediante il quale, in una disputa legale, la parte lesa costringeva il colpevole ad un accordo e al versamento del risarcimento. Infatti, se questa non riconosceva subito il proprio torto, le venivano sequestrati dei beni (di solito dei capi di bestiame) che, scaduto un certo numero di giorni, diventavano proprietà della parte lesa, a titolo di risarcimento.
- bés** ‘uso’, ‘tradizione’, ‘costume’. Viene impiegato per indicare le rendite che normalmente un cliente fornisce al signore in cambio del capitale: in questo caso, si parla più precisamente di *bés tige*, ‘uso della casa’, il cui significato è a tutti gli effetti quello di ‘rendita principale’ (cfr. *infra fosair*).

- bóaire** 'il libero di una mucca' era il rappresentante medio dei ranghi del popolo, e veniva così chiamato perché la rendita principale (*bés*) che versava al suo signore annualmente era pari a una vacca da latte. Le sue proprietà terriere ammontavano a quattordici *cumala* di terra, probabilmente la quota minima per essere considerati uomini liberi pienamente indipendenti.
- brathair** 'fratello'; il termine, generalmente, indicava tutti i parenti maschi appartenenti a una stessa *fine*.
- brithem** 'esperto di legge'. I *brithemain* erano i custodi del sapere legale tradizionale e facevano parte della grande categoria di persone di *status* privilegiato alla quale appartenevano anche i poeti, gli eulogisti, i medici e i druidi. Non erano dei giudici, né seguivano il re quali suoi funzionari, ma lo assistevano offrendogli le loro competenze e consigliandolo in materia giuridica (il sostantivo è reso in Latino sia con *iudex* sia, soprattutto, con *iuris consultus*). Nella *túath* operavano liberamente quali consulenti legali e arbitri nelle dispute, la risoluzione delle quali era sempre un affare privato tra le parti in causa.
- cáin** 'legge', 'regolamento' (ma anche 'multa, tributo'). Si trattava di disposizioni generali, riconosciute al di sopra dei confini dei singoli regni, a volte dovuti all'iniziativa di importanti ecclesiastici (come il *Cáin Adámnain* o il *Cáin Dómnaig*, le 'leggi' sulla dignità delle donne e sulla santificazione della giornata festiva).
- cairde** letteralmente 'amicizie', poi per esteso 'patto', 'accordo'. Il *cairde* era un sorta di 'concordato internazionale' tra due o più *túatha* grazie al quale si potevano dirimere secondo i criteri legali tradizionali le questioni che coinvolgevano individui appartenenti a più regni. Si trattava di un atto di pacificazione su scala locale, contrapposto ai provvedimenti generali conosciuti come *cána* (*cáin*) Avevano durata limitata e venivano stipulate dai re quali rappresentanti dei due popoli.
- céle - céile** 'amico', 'compagno', 'sposo'. Nei trattati sulla clientela il termine ha il significato specifico di 'cliente', ossia colui che si pone al seguito di un signore (*flaith*) e gli garantisce alcuni servizi particolari in cambio di un certo capitale (*rath*) e della protezione. La sua libertà e l'integrità della sua persona giuridica rimangono intatte. Generalmente, *céile* era impiegato nella forma composta *sóerchéle*, il 'cliente indipendente' (*saerrath*).

- cenél** ‘genere’, ma anche ‘nascita’, ‘origine’ e quindi, per esteso, ‘parentela’.
- coimgne** ‘conoscenza globale’, o anche ‘conoscenza della storia’.
- comarbae** composto con il sostantivo *orba(e)*, indica l’erede, sia nel senso di ‘colui che riceve dei beni in eredità’, sia nel senso di ‘successore’, soprattutto in ambito monastico (il successore dell’abate).
- comaithech** ‘vicino’, colui che abita nei pressi e, quindi, anche l’individuo associato ad un altro nella conduzione agricola o nell’allevamento del bestiame.
- córus** ‘patto’, ‘accordo’, ma anche ‘legge’. In senso più generico ‘ciò che è giusto’, ‘appropriato’.
- cumal** la *cumal* (plu. *cumala*) era in senso proprio la schiava. In un sistema economico privo di monetazione quale quello irlandese altomedievale, divenne una delle principali unità di conto per definire il valore degli scambi e l’ammontare dei risarcimenti. In media, equivaleva a sei *séoit*. La *cumal* poteva anche indicare un’unità di superficie terriera che di solito si stimava potesse mantenere per un anno tre bovini.
- dám** il seguito del signore, di un re o di una persona di rango, formato dai suoi clienti (*céile*).
- déis** ‘autorità’, soprattutto del signore nei confronti dei suoi clienti.
- díccenn** ‘senza capo’, colui che era privo di un superiore che potesse fungere da garante o che ne tutelasse i diritti.
- díguin** offesa contro l’onore di un uomo qualora si violi la protezione da lui accordata ad un terzo, mediante il ferimento o l’uccisione di quest’ultimo.
- díre** ‘rifusione’, ‘pagamento’. Poteva essere impiegato in questo senso generico quanto per indicare il prezzo dell’onore di un individuo.
- dóer** ‘dipendente’, ‘non libero’. L’aggettivo, contrapposto a *sóer*, definiva una mancanza parziale, non totale di libertà.
- drécht** ‘muro’, ‘bastione’, ma anche per esteso ‘*corvée*’ dovuta dai clienti al signore.
- élúd** ‘mancare ai propri doveri legali’; proviene dal verbo *aslui*, ‘egli si sottrae’ ed è il termine tecnico per designare la parte contraente che non rispetta gli obblighi sottoscritti. In particolare, il cliente che non forniva al signore le rendite e i servizi previsti nel rapporto di clientela era chiamato *élúdach*, vocabolo che indicava anche chi si sottraeva alla legge.

- enech** 'volto', 'viso' e, per estensione, 'onore', 'fama' e, soprattutto, 'prezzo dell'onore' che ogni individuo possedeva in base al suo rango sociale; sono termini equivalenti i suoi composti *enechlann* e *lognenech*.
- éraic(c)** 'prezzo del sangue', detto anche *coirpdíre* (*díre*). Era invariabile e ammontava, per ogni uomo libero, a sette *cumala*.
- fáes(s)am** 'stare sotto', quindi salvaguardia. In senso specifico designava i giorni di immunità cui aveva diritto il cliente dopo la partenza del suo signore dalla sua casa, a seguito della visita annuale.
- feis** 'atto di giacere', ma anche 'festa', 'unione festiva'.
- Fénechas** 'la legge dei *Féni*', cioè la legge tradizionale degli uomini d'Irlanda conservata e tramandata dagli esperti di legge. Costituisce la sezione più antica dei trattati legali (inizio VII secolo). In senso lato, indica la legge nazionale irlandese in contrapposizione al diritto canonico e a quello inglese (cioè in particolare dopo la conquista, a partire dal XII secolo).
- Féni** 'gli uomini liberi d'Irlanda'. Spesso, tuttavia, i trattati impiegano questo termine per designare i non nobili nella locuzione *grád Féne*, 'i ranghi dei *Féni*'
- fer midboth** 'l'uomo della mezza capanna'; era un libero dei ranghi non nobili non più ragazzo ma non ancora adulto, ancora sotto la tutela paterna.
- fiadnaise** 'testimonianza oculare'. Si trattava di uno dei tre tipi di prova ammessi nello svolgimento di una causa, l'ammontare del quale non poteva eccedere il prezzo dell'onore del testimone stesso (detto *fiadu*, '[i fatti sono avvenuti] alla sua presenza').
- fianna** compagnie di giovani guerrieri girovaghi al servizio di chi ne richiedeva i servigi.
- fili** 'poeta', ma in un'accezione estremamente vasta. Il *fili* (ha la stessa radice del latino *uates*) era considerato un veggente: grazie al suo sapere e alla sua magistrale conoscenza del linguaggio e della tradizione poteva non solo 'creare la realtà', cioè affascinare i suoi ascoltatori, illuminarli, convincerli, prostrarli, ma anche esprimere con la parola il sovrannaturale. Nella figura del *fili* è raccolta l'idea stessa della cultura irlandese, nella quale storia, poesia, sapere legale e religioso formavano un *corpus* organico. I *filid* (nomimativo plurale), come anche i *brithemain*, costituivano una classe 'nazionale' e non erano legati alle singole *túatha*.

- fine*** in origine significava ‘amicizia’, ma dovette indicare già dai tempi più antichi (V-VI secolo) il gruppo parentale. *Fine* era generalmente l’insieme di coloro che discendevano in linea agnatzia da uno stesso antenato, fino alla sesta generazione, ma i trattati di legge fanno riferimento generalmente alla *derbfine* (i discendenti da uno stesso bisnonno) o, se più recenti, alla *gelfine* (discendenti da uno stesso nonno). Il gruppo parentale poteva avanzare dei diritti ben precisi sui suoi appartenenti, dall’ambito patrimoniale (*fintiu*), a quello giuridico.
- fingal*** ‘uccisione di un congiunto’, secondo il diritto tradizionale irlandese si trattava del peggior reato di cui un uomo potesse macchiarsi.
- fintiu*** la terra della *fine*. Il patrimonio terriero del gruppo parentale non era una proprietà indivisa coltivata in comune da tutti i membri, ma veniva ripartito tra i diversi rami della ‘famiglia’ a titolo di eredità (*orba*), pur non potendo essere venduto, affittato o gravato di particolari servitù senza l’assenso dell’intero gruppo stesso.
- flaith*** ‘autorità’, ‘comando’, ma anche in senso concreto ‘signore’; il sostantivo designava tanto il signore nel rapporto di clientela con i suoi subordinati, quanto il re nella sua funzione di reggitore della *túath*.
- fognam*** ‘servizio’, termine utilizzato soprattutto nel rapporto cliente-signore (dal verbo *fogni*, ‘egli serve’).
- folud*** in origine significava ‘ricchezza’, ‘sostanze’, ma venne in seguito a indicare ciò che era stabilito da un contratto, ovvero quello che una parte doveva all’altra. In questo senso, aveva il suo corrispettivo in *frithfolud*, il ‘contro-*folud*’, cioè quello che ‘A’ doveva a ‘B’ in virtù di quanto ‘B’ stesso gli aveva dato. In senso lato, indicò, quindi, anche la ‘buona condotta’, ‘ciò che è appropriato alla propria condizione’. I due significati sono strettamente legati l’uno all’altro, dal momento che il rispetto dei doveri e delle responsabilità legate al rango e alla tradizione non potevano non produrre ricchezza e fama. Per converso, colui che agiva in modo contrario a quei principi diveniva *anfoltach*, ‘squalificato’ e, di conseguenza, privo dei suoi diritti e dei suoi privilegi.
- fosair*** ‘quello che sta attorno’. Nel rapporto di clientela erano le ‘rendite secondarie’, corrisposte al signore annualmente in prodotti agricoli e caseari.

- fuasnad*** ‘disconoscimento’. Secondo la procedura legale, un individuo o una *fine* potevano non riconoscere un atto compiuto da altri gli effetti del quale sarebbero normalmente ricaduti su di loro, ma ad esso doveva seguire il ‘rigetto’, o *indarba*.
- fuidir*** il *fuidir* era un uomo formalmente libero sotto il profilo giuridico ma, nella sostanza, notevolmente vincolato al signore di cui era affittuario: a questo doveva non solo un canone per la terra, ma anche una serie di servizi non specificati; la sua condizione era sfavorevole, benché migliore della servitù o della miseria, ma non in modo insopportabile
- gell*** pegno; in qualsiasi tipo di rapporto sociale (contratti, accordi di vario genere, ecc.) le parti si scambiavano dei pegni il cui valore doveva essere commisurato all’entità della transazione e al rango dei contraenti. L’*aitire* era, da questo punto di vista, una sorta di ‘pegno umano’ che veniva imprigionato qualora il suo garantito non avesse rispettato i patti.
- gíall*** ostaggio. L’invio di ostaggi presso qualcuno, soprattutto presso il re di una *túath* o presso un re superiore, significava riconoscerne l’autorità e impegnarsi a rispettare gli accordi intrapresi (versamento dei tributi, ausilio in guerra e fedeltà).
- gíallnae*** ‘clientela dipendente’. Una delle due forme di rapporto clientelare, per la quale il signore non forniva solo un capitale (*taurchrecc*) al cliente, ma ne acquisiva anche il prezzo dell’onore (*séoit turchluide*). In tal modo, egli ne diveniva il rappresentante legale, non solo nelle dispute ma anche nell’assemblea; inoltre, aveva diritto a percepire un terzo dei risarcimenti che spettavano al suo clienti in caso di danni o di offese. Quest’ultimo, in cambio del capitale e della protezione (*snádud*), garantiva al signore delle rendite, il servizio armato e una serie di lavori.
- grád*** ‘rango’, ‘grado’, soprattutto in riferimento alle distinzioni sociali.
- indarba*** ‘rigetto formale’. Poteva riguardare atti particolari o, molto più frequentemente, persone che non si ritenevano idonee ad agire in procedimenti giudiziari, in compravendite o nella stipula di qualsiasi genere di contratto (anche, e in principal modo, l’instaurazione di un rapporto di clientela). Seguiva il *fuasnad* e ne rendeva pubblici e operativi gli effetti.
- lánamnas*** ‘relazione stretta’, ‘matrimonio’ (cfr. *lánamain*, ‘coppia’, ‘paio’). Dà il nome ad un trattato detto *Cáin lánamnas*, o ‘legge delle coppie’ (non solo in senso coniugale, ma più estesamente contrattuale).

- máithre** la famiglia da cui proveniva la sposa; si può rendere con ‘famiglia materna’. Vantava dei diritti non solo sulla sposa, benché questa fosse entrata nel gruppo parentale del marito, ma anche sui suoi figli.
- manchuine** il senso originario di *manchuine/manchaine*, astratto di *manach* che valeva tanto per *monachus* quanto per ‘cliente monastico’, indicava la ‘vita monastica’ e passò a designare le ‘rendite e i servizi dovuti al monastero dai suoi clienti’, quindi ‘ciò che il cliente doveva al suo signore’ sotto forma di servizio personale. Consisteva, secondo i trattati, nell’erezione del terrapieno della residenza del *flaith*, nel partecipare al raccolto sui suoi campi e nel prestare servizio militare al suo fianco (sorveglianza dei confini, ecc.).
- naidm** ‘colui che lega’, uno dei tre tipi di garante. A differenza dell’*aitire* e del *ráth*, il *naidm* si impegnava a far rispettare gli accordi presi dal suo garantito anche a costo di usare la forza nei suoi confronti.
- ócaire** ‘il giovane *aire*’, uno dei ranghi non nobili, l’ultimo di quelli dotati di piena personalità giuridica.
- óenach** ‘assemblea’, ‘riunione’; era il convegno degli uomini liberi della *túath* nel corso della quale probabilmente venivano dibattute le questioni politiche principali e la cause particolarmente rilevanti.
- orba(e)** eredità.
- othrus** ‘malattia’. Dal questo significato originario, passò a designare il mantenimento dovuto alla persona ferita ingiustamente, comprensivo delle spese mediche e degli oneri derivanti dalla sua immobilità temporanea.
- rath** ‘capitale’; poteva essere costituito da bestiame o, più raramente, da terre. Il termine veniva usato, soprattutto nei testi più antichi, per indicare il capitale nel contratto di clientela libera (per quella dipendente *taurchrecc*).
- ráth** il terzo genere di garante, forse il tipo più recente rispetto all’*aitire* e al *naidm*. Il *ráth* rispondeva in solido, con i suoi beni, alle mancanze del suo garantito, interveniva quando il *naidm* non era riuscito nel suo intento e trasmetteva il suo impegno ai suoi eredi.
- rí** re, dalla stessa radice indoeuropea *Reg-, ‘dirigere, guidare’, da cui anche il latino *rex*.

- rígdamna** lett. 'stoffa per un re' (cfr. *fer domun*, la 'stoffa per un uomo', un minorene che sarebbe divenuto adulto entro breve tempo); indicava probabilmente non tanto l'erede alla successione, quanto il membro di una famiglia dalle cui fila erano già usciti dei sovrani.
- senchas** 'sapere tradizionale', 'antica conoscenza', anche 'storia'; gli esperti che tramandavano la conoscenza del passato erano detti, appunto, *senchaid*, nominativo plurale di *senchae* (una delle maggiori e più note raccolte legali è, appunto, quella del *Senchas Már*, 'la grande sapienza antica').
- senchléithe** se i nipoti di un *fuidir*, cioè i figli dei suoi figli, si trovavano ancora in quella posizione e nel medesimo rapporto di servizio con lo stesso signore (o meglio: i suoi eredi), il loro *status* veniva declassato a quello di *senchléithe* (lett. 'risiedere da lungo tempo') e, come tali, erano considerati legati alla terra.
- sét – séoit** 'bene', 'valore', 'ricchezza', 'bestiame'; divenne un'unità di misura nelle transazioni. Un *sét* dovrebbe aver avuto un valore pari a una *samaisc*, una giovenca di tre anni senza vitelli, o, in metallo prezioso, a mezza oncia romana d'argento.
- séoit turchluide** il 'capitale di sottomissione', costituito dai beni (mobili) che il signore consegnava al cliente dipendente per rilevarne il prezzo dell'onore ed assumerne la tutela legale
- slógad** 'spedizione militare', 'aggressione armata', 'esercito'.
- snádud** 'protezione' che un uomo, generalmente di rango più elevato, prestava a un altro e grazie alla quale quest'ultimo non poteva essere offeso, ferito o ucciso senza incorrere nella reazione di colui che l'aveva protetto (sostantivo verbale dal verbo *snáidid*, 'proteggere, scortare').
- sóer** 'libero', 'superiore'.
- sóerrath** il 'capitale libero': i beni che il signore dava al cliente indipendente in cambio di alcune rendite, di fedeltà e di precisi servizi.
- taurchrecc** lett. 'controacquisto', ossia 'capitale'; il termine era impiegato specificamente nella clientela dipendente e indicava un ammontare variabile a seconda del rango del cliente.

- troscud*** anche *troscad* (dal verbo *troiscid*), era la pratica attraverso la quale un uomo di basso rango poteva intentare causa contro una persona di alto rango, senza ricorrere al sequestro giudiziario (*athgabál*), non ammesso in questi casi. Si trattava di un digiuno che la parte lesa attuava davanti alla residenza dell'accusato fino a che questi non fosse sceso a un compromesso. Ignorare chi digiunava implicava macchiarsi di una grave onta e vedere diminuire il proprio prezzo dell'onore. Già nel V secolo, il digiuno ad oltranza venne modificato in un digiuno dal tramonto all'alba.
- túath*** l'unità politica fondamentale dell'Irlanda altomedievale, raccolta attorno ad un *rí*. Si può tradurre con 'popolo' o 'regno', a seconda che la si esamini quale aggregato di gruppi familiari (che non erano imparentati tra di loro) o quale comunità che si riconosceva in uno stesso sovrano. Il sostantivo indicava anche la 'società laica' rispetto al clero, ma significava anche 'territorio (occupato da un certo popolo)'.

- turtugud*** 'protezione', in special modo la garanzia applicata in occasione di banchetti alla persona che ospitava la compagnia (*fáes(s)am*).
- uí*** 'discendenti', reso nelle fonti insulari latine con *nepotes*.

Note

* Il presente articolo deriva dall'elaborazione di parte della mia tesi di laurea dal titolo *Società, potere e clientele nell'Irlanda altomedievale (secoli V-IX)*, rel. S. Gasparri, discussa presso l'Università degli Studi di Venezia (aa. 1996-1997). Desidero ringraziare, ora pubblicamente, coloro che già avevo ricordato in quella sede per l'indispensabile aiuto prestatomi: lo stesso Stefano Gasparri; Romano Lazzeroni e tutto il personale della biblioteca dell'Istituto di Glottologia dell'Università degli Studi di Pisa per la cortesia e la disponibilità con la quale mi hanno permesso di accedere ai volumi dell'Istituto; Fiorella Simoni, dell'Università La Sapienza di Roma; Claudio Azzara e Marco Battaglia, per i suggerimenti e per la generosità con cui hanno seguito la stesura del lavoro; Carlo Tedeschi, per l'utile confronto su alcuni temi di storia insulare altomedievale; ultime, ma altrettanto importanti, le responsabili del servizio bibliotecario del Dipartimento di Studi Storici di Venezia, C. Mazzuccato e C. Pavan. Le citazioni da testi in Irlandese antico sono tradotte in Italiano mantenendo quale punto di riferimento le edizioni critiche e le traduzioni in Inglese più recenti; oltre alla versione italiana, e solo quando le due sono giustapposte, ho inserito nelle note, tra parentesi quadre, il testo in lingua originale, in corsivo. I passi tratti dalle edizioni *Corpus Iuris Hibernici*, ad fidem codicum manuscriptorum recognovit D.A. Binchy, Baile Átha Cliath [Dublin], Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath [Dublin Institute for Advanced Studies], 1978, 6 vols., e *Ancient Laws of Ireland*, a cura di W.N. Hancock, T. O'Mahony e R. Atkinson, Dublin-London, Rolls Commission, 1865-1901, 6 vols., sono individuati rispettivamente dalle sigle *CIH* e *ALI*, seguite dal numero di pagina e delle linee della versione a stampa. Quando in nota ho preferito riportare solo la versione originale di un brano citato in Italiano nel testo, ho impiegato i caratteri tondi posti tra caporali. Le integrazioni ai testi previste dagli editori sono poste entro parentesi quadre, in tondo [...], mentre compaiono entro parentesi tonde e in corsivo alcuni chiarimenti ulteriori (=...). Tutte le traduzioni citate delle fonti in Irlandese antico si intendono traduzioni in Inglese, salvo casi diversi di volta in volta segnalati.

¹ Per cui si rimanda, ad esempio, a Edward James, *Ireland and western Gaul in the Merovingian period*, in *Ireland in Early Mediaeval Europe*, ed. by D. Whitelock, R. McKitterick and D. Dumville, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, pp. 362-386.

² Lo ha ricordato, anche per il Medioevo centrale e tardo, Katharine Simms, *From Kings to Warlord: the Changing political Structure of Gaelic Ireland in the late Middle Ages*, Woodbridge, Suffolk, Boydell & Brewer, 1987, pp. 1-2. Per un esame panoramico delle fonti altomedievali mi permetto di rinviare al mio *Irlanda: testimonianze precristiane e fonti altomedievali*, «Archivio storico italiano», a. CLIX, n. 590/IV, 2001, pp. 1-45.

³ Vi sono delle perplessità circa il momento in cui l'alfabeto latino giunse in Irlanda; rimando a Dalle Carbonare, *Irlanda* cit., p. 25 e le note 99, p. 28 e 102, p. 29.

⁴ Sulla quale tornerò tra poco, si veda *infra* a p. 3 e nota 10.

⁵ In merito ai vocaboli in Irlandese antico che ho ritenuto preferibile inserire nel testo senza ricorrere sempre alla traduzione, rinvio al *Glossario* posto al termine del presente approfondimento.

⁶ Il fenomeno è stato ampiamente evidenziato sia da Donncha Ó Corráin, *Ireland before the Normans*, Dublin-London, Gill and Macmillan LTD, 1972 (in particolare le pp. 29-30), sia da Francis John Byrne, *Irish Kings and High Kings*, London, 1987 (prima edizione: 1973).

⁷ Termine che nei testi latini d'Irlanda è reso con i sostantivi *populus*, *plebs* o anche *gens*: ciò non indicava che l'isola fosse abitata da diversi popoli etnicamente distinti, poiché i membri di tutte le *túatha* d'Irlanda riconoscevano se stessi come un solo popolo, i *Féni* (cfr. Adamnani *Vita Columbae* [ed. e trad. da A.O. Anderson e M.O. Anderson col titolo *Adomnan's Life of Columba*, New York, Oxford University Press, 1991, citata di qui in avanti come *VC*], ad esempio I.38, p. 70, e I.47, p. 84). I membri delle *túatha* in età storica non erano necessariamente uniti da vincoli parentali, pur se fondavano la loro identità nella convinzione di discendere da un comune antenato: su tale questione, e sul dibattito storiografico, si rimanda a Thomas Mowbray Charles Edwards, *Early Irish and Welsh Kinship*, Oxford, Clarendon Press, 1993, pp. 143-165.

⁸ «Is de ata fearr fear a ciniud», *CIH*, 1594.32. Su questo tema tornerò più diffusamente al § 1.1.3. Questo trattato [di qui in poi *UB*] sullo *status* contiene testi risalenti all'inizio del secolo VIII ed è edito in *AIL*, pp. 272-281 = *ALI*, V, 2-115 = *CIH*, pp. 1590-1618 (non tradotto); cfr. Rudolf Thurneysen, *Celtic Law*, p. 56, in *Celtic Law Papers introductory to Welsh medieval law and government – Studies presented to the International Commission for the history of Representative and Parliamentary Institutions*, XLII [Aberystwith, 1971]; Daniel Anthony Binchy, *Bretha Nemed*, «Ériu», XVII, 1955, p. 5 e Idem, *The Date and the Provenance of Uraicecht Becc*, «Ériu»,

XVIII, 1958, pp. 44-54. Oltre al *Críth Gablach* (per cui cfr. *infra*, la nota 23), vi sono altri due trattati sui ranghi sociali: il *Míadslechta* (CIH, 582.32-589.32 = ALI, IV, 345-369) e il cosiddetto testo sul *Díre* (prezzo dell'onore, CIH, 922.12-923.17 e 436.33-444.11), mentre in altri undici si ricordano, per ragioni specifiche, i ranghi sociali, i loro doveri e le loro prerogative (elenco completo in Neil McLeod, *Interpreting Early Irish Law. Status and Currency (Part 1)*, «Zeitschrift für celtische Philologie» XLI, 1986, pp. 52-53; cfr. Nerys Thomas Patterson, *Cattlelords and clansmen. The social structure of early Ireland*, Notre Dame-London, University of Notre Dame Press, 1991, pp. 196-197).

⁹ Cfr. Daniel Anthony Binchy, *Distraint in Irish Law*, «Celtica», X, 1973, pp. 22-71, in particolare p. 25.

¹⁰ Non è questa la sede per discutere il significato antropologico di 'tribù', per il cui valore specifico è utile rinviare a Marshall D. Sahlins, *Il lignaggio segmentario: una organizzazione per l'espansione predatoria*, in *Dalla tribù allo Stato. Saggi di antropologia politica*, a cura di U. Fabietti, Milano, Unicopli, 1991, in particolare pp. 90-93. Voglio solo ricordare che l'aggettivo che ne deriva rappresentò a suo modo uno spartiacque tra certa storiografia coloniale inglese della fine del secolo scorso (la quale lo impiegava senza alcuna remora) e i grandi storici irlandesi d'inizio Novecento, primo tra tutti John Mac Neill, *Early Irish Populations Groups: their Nomenclature, Classification and Chronology*, «Proceedings of the Royal Irish Academy», sect. C, 29, 1911-1912, pp. 59-114 (p. 88 in particolare) e, dello stesso autore che poi preferì usare il suo nome irlandese, Eoin Mac Neill, *Phases of Irish History*, Dublin and Sydney, Gill and Son, 1968, pp. 183-184, 289-290 e p. 291 (rist. anastatica della 1^a edizione del 1919). Per una sintesi della questione, seppure non aggiornatissima ma molto efficace, si rimanda a Francis John Byrne, *Tribes and tribalism in early Ireland*, «Ériu», XXII, 1971, pp. 128-166. Il sostantivo *tribe* fu riabilitato solo più tardi da Daniel Anthony Binchy che nel suo *Celtic and Anglo Saxon Kingship*, O'Donnell Lectures for 1967-1968, Oxford, Clarendon Press, 1970, pur concordando sull'affermazione di Mac Neill secondo cui i piccoli regni irlandesi (le *túatha*) non erano gruppi umani formati solo da individui apparentati tra loro, preferì identificarne le fondamenta nella figura e nel potere del re, il cui ruolo sacrale, sin dall'età precristiana, originava a garanzia l'ordine sociale e morale della comunità, permettendone conseguentemente il benessere e la prosperità materiali (in particolare pp. 6-8).

¹¹ Si veda in proposito Giorgio Ausenda, *The segmentary lineage in contemporary anthropology and among the Langobards*, in *After Empire Towards an Ethnology of Europe's Barbarians*, ed. by G. Ausenda, San Marino, The Boydell Press – Center for Interdisciplinary Research on Social Stress, 1995 («Studies in Historical Archaeoethnology», I), pp. 22-26.

¹² «Glenad cách a choimdid | comad cách a crích | barr cáich a choimdi[u] | bun cáich a crích», edito e tradotto in Calvert Watkins, *Indo European Metrics and Archaic Irish Verse*, «Celtica», VI, 1963, p. 236. Ho preferito rendere *crích* del secondo verso con 'terra', anziché 'territorio (*territory* nella versione inglese)', soprattutto per evitare la ripetizione rispetto alla presenza dello stesso sostantivo nel quarto verso.

¹³ Cfr. Marilyn Gerriets, *Clientship according to the Irish Laws*, «Cambridge Medieval Celtic Studies», VI, 1983, p. 44.

¹⁴ Il sostantivo *rath* condivide la medesima radice con il verbo *ern(a)id*, 'egli concede, elargisce', per cui cfr. Rudolf Thurneysen, *A Grammar of Old Irish*, [revised and enlarged edition translated from the German by D.A. Binchy and O. Bergin], Dublin, Dublin Institute for Advanced Studies, [d'ora in poi abbreviato in *GOI*], p. 463. Il termine poteva indicare tanto dei beni, quanto la prosperità ed anche la 'grazia' di Dio (*rath Dé*, ma si veda J. Vendries, *Lexique Étymologique de l'irlandais ancien*, par les soins de E. Bachellety et P.-Y. Lambert, Dublin-Paris, Dublin Institute for Advanced Studies – Centre National de la Recherche Scientifique, 1974-1987, 6 voll. [d'ora in poi: *LEIA*], s. v. *rath*, R-8). Probabilmente era il sostantivo impiegato in origine solo per la clientela indipendente (*sóerrath*).

¹⁵ Sostantivo verbale da *doarchren*, 'egli compra in anticipo' (cfr. *LEIA* [supra, nota 14], s. v. *turchrecc*, T-185), in riferimento ai servizi che il signore 'comprava anticipatamente' versando il capitale. Secondo Binchy, *Críth Gablach*, Dublin, Dublin Institute for Advanced Studies, 1970 (ristampa dell'ed. del 1941, d'ora in avanti *CG*), Legal Glossary, p. 108, era il termine utilizzato originariamente solo per la clientela dipendente (*dóerrath* o *giall-nae*).

¹⁶ Il *Senbriathra Fithail* ('Il discorso di Fithail'), una raccolta di consigli al principe attribuita all'esperto di legge pagano Fithail composta probabilmente entro i primi decenni del secolo IX, ricorda che «Il capitale è meritevole di servizio [in contraccambio] [*Dligid rath riara*]» e ancora che «Il capitale [dato da un capo] ha diritto [alla sua] protezione [*Dligid rath a imdegail*]», ed. e tradotto da R. M. Smith, «Revue celtique», XLV, 1928, rispettivamente § 6 (p. 30) e § 9 (p. 31).

¹⁷ Cfr. *LEIA* [supra, nota 14], s. v. *céile*, C-52 e 53.

¹⁸ Un esempio tra molti è dato da un passo del *Cáin Lánamna* (*CIH*, 513.33 = *ALI*, II, 386.6-7), dove se ne coglie il preciso valore poiché viene utilizzato in parallelo a 'uomo' «La donna può ospitare metà del seguito dell'uomo, secondo la dignità del marito [*chele*] della sposa [*Fosuididter in ben lethdam in fir, amail bes miad chele na mna*]».

¹⁹ *Flaith* indicava tanto il concetto di 'autorità', 'controllo', quanto concretamente colui che aveva la facoltà di esercitarli su altre persone. *Flaith*, perciò, era al tempo stesso il signore, rispetto ai suoi clienti, ma pure lo era il re, di fronte alla sua *túath* (si vedano *CG*, Legal Glossary, p. 91 e anche, sulla forma astratta *flaithemnacht*, *GOI* [supra, nota 14], p. 167). L'esercizio dell'autorità era intimamente legato all'idea che il mantenimento dell'ordine e della giustizia cui il signore era preposto non potesse che portare benessere: non a caso il *Sanas Cormaic* chiama il *flaith* «un buon signore [*folaith*]» ed aggiunge «birra e latte [...] latte bianco per terra», ad indicare l'abbondanza insita nel potere correttamente impiegato (*Sanas Cormaic – Cormac's Glossary*, trad. e annotato da J. O'Donovan, ed. con note e indici da W. Stokes, Calcutta, T.O. Cutter, 1868, p. 71; ed. critica in *Sanas Cormaic – Cormac's Glossary*, compiled by Cormac Úa Cuilennáin, ed. by K. Mayer, Felinfach – Wales, Llanerch, 1994 [prima ed. Dublin, 1913], p. 47, n. 575).

²⁰ Questi due sostantivi sono impiegati principalmente nei commenti e nelle glosse, più che nei trattati.

²¹ Rudolf Thurneysen, *Aus dem irischen Recht I – Das unfrei-Lehen*, «Zeitschrift für celtische Philologie», XIV, 1923, pp. 335-394 [di qui in avanti *IR-1*], in particolare p. 339.

²² Charles Edwards, *Early Irish and Welsh Kinship* cit., pp. 339-341.

²³ Idem, *A contract between king and people in early medieval Ireland? Críth Gablach on kingship*, «Peritia», VIII, 1994, pp. 107-119. Il *Críth Gablach*, compilato all'inizio del secolo VIII in una scuola di diritto dell'Irlanda centro-occidentale, è stato edito criticamente in *CG*; la traduzione più affidabile è quella offerta (e commentata) da Eoin MacNeill, *Ancient Irish Law. The Law of Status or Franchise*, «Proceedings of the Royal Irish Academy», XXXVI, sect. C, 1923 [di qui in avanti *AIL*].

²⁴ «Cain aigillne ocus giallnu. Cid doxsli? Ni hannsa: seoit turcluide ocus tuirrec besa aircean-na», *Cáin Aigillne*, § 1, p. 338 [d'ora in poi abbreviato in *CA*]. Per le citazioni e le traduzioni del testo del trattato mi sono avvalso dell'edizione e traduzione in Tedesco di Thurneysen, *IR-1* cit. [supra, nota 21], mentre per le glosse e i commenti ho utilizzato la versione offerta in *ALI*, II, pp. 222-341 (= *CIH*, 1778.34-1781.31 e 480.1-502.6). *Séoit* (sing. *sét*) significava genericamente 'bene', 'valore', 'ricchezza', ma anche 'bestiame' e divenne poi un'unità di misura nelle transazioni: un *sét* dovrebbe aver avuto il valore di una *samaise*, una giovenca di tre anni senza vitelli, o, in metallo prezioso, mezza oncia romana d'argento. Cfr. anche per un'efficace sintesi Fergus Kelly, *A Guide to early Irish Law*, Dublin, Dublin Institute for Advanced Studies, 1988 («Early Irish Law Series», n. 3), pp. 29-32 e, più diffusamente, Thomas Patterson, *Cattle lords* cit., pp. 161-174.

²⁵ Come il *Cáin Saerraithe*, il trattato sulla clientela indipendente (per cui si vedano le pagine seguenti), anche questo testo fu redatto non prima dell'inizio del secolo VIII, quale parte integrante del *Senchas Már*; secondo Kelly, *A Guide* cit., pp. 245-246 e nota 16 *ivi*, sono entrambi opera dello stesso autore o dello stesso gruppo di autori, unitamente al *Cáin Lánamna*. Già Thurneysen, *IR-1* cit. [supra, nota 21], aveva notato, nel commentare il § 31, che alcune parti del testo erano linguisticamente più antiche, in particolare, come ha poi rilevato Charles Edwards, *Early Irish and Welsh Kinship* cit., pp. 337-338, quelle relative alla capacità dei congiunti di impugnare gli accordi conclusi da membri del loro gruppo parentale.

²⁶ I risultati delle ricerche archeologiche hanno confermato l'importanza del bestiame nell'economia e nell'alimentazione degli abitanti dell'Irlanda altomedievale; si vedano ad esempio E. Estlin Evans, *Dairying in Ireland through the ages*, «Journal of the Society of Dairy Technology», VII, 1954, pp. 179-187; A. T. Lucas, *Cattle in ancient and medieval Irish society*, in *O'Connell Record 1938-1958*, Dublin, 1958; Finbar McCormick, *Dairying and beef production in Early Christian Ireland*, in *Landscape Archaeology in Ireland*, ed. by T. Reeves-Smith and F. Hamond, Oxford, 1983, e, ultimamente, il ricchissimo saggio di Fergus Kelly, *Early Irish Farming*, Dublin, Dublin Institute for Advanced Studies, 1998 («Early Irish Law Series», IV).

²⁷ La perifrasi è la traduzione letterale di *taurchrecc*.

²⁸ Stando a quanto sostiene il *Berrad Airechta*, si trattava di un rapporto talmente importante e delicato che anche la promessa di concessione del capitale, benché fatta in stato di ubriachezza, aveva valore legale, se ad essa era seguito il servizio: «La promessa di un capitale [...] è legale anche se è stato promesso in stato di ubriachezza, ammesso, comunque, che il servizio sia stato

reso di seguito», *Berrad Airechta*, § 18, p. 121 (*Berrad Airechta*, ed. critica Rudolf Thurneysen, *Die Bürgerschaft im irischen Recht*, «Abh. Preuss. Akademie der Wissenschaften», 1928, pp. 6-31; ed. diplomatica in *CIH*, 591.9-599; trad. da Robin Stacey, *Berrad Airechta: an old Irish Tract on Suretyship*, in *Lawyers and Laymen – Studies in History of Law presented to Professor Daffyd Jenkins on his seventy fifth birthday – Gwyl Ddew 1986*, ed. by T. M. Charles Edwards, M. E. Owen e D. B. Walters, Cardiff, University of Wales Press, 1986, da cui la citazione precedente e le successive dallo stesso trattato). Il *Berrad Airechta*, un trattato che non rientra nel *Senchas Már*, fu messo per iscritto molto probabilmente entro la fine del VII secolo, anche se le sezioni in cui si articola non sono cronologicamente omogenee, come ha rilevato Robin Chapman Stacey, *The Road to Judgment – From Custom to Court in Medieval Ireland and Wales*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1994, p. 31 e nota 13 a p. 244. Il passo successivo, comune peraltro a qualsiasi genere di negozio e non tipico della clientela, consisteva nel presentare un pegno che testimoniava la volontà di entrare nella clientela di un signore, un pegno che, come informa la *eptade* n. II, alle volte veniva illegalmente sottratto a quanto già si aveva offerto ad una chiesa, poiché «dare le offerte in pegno per un servizio [a cor fri acille]» squalificava le oblazioni stesse (*CIH*, 4.2-4 = *ALI*, V, 128). La glossa a questo passo spiega «ossia impegnare ciò (= le offerte) ad un signore quale forma di accettazione del servizio di clientela dipendente, vale a dire per ricevere il rath da quello come capo [i. a cor fri uca togaidhichta ceillsine don flaith .i. rathdo gabail ua d'airchinnech]», *CIH*, 4.11-12 (= *ALI*, V, 128.28-29).

²⁹ «Qualsiasi cosa sia dovuta dal cliente, non è suo diritto considerare parte di ciò (= di quello che egli deve) quello che ha ricevuto come capitale, e se viene operato un sequestro su quei beni, non è legittimo coinvolgerli i séoit che sono stati ricevuti come capitale [Cid bé ní dlegar don cele, noch dligunn ini do geb is in rath do churr in, ocus cidh athgabail gabur de, noch dledur na seoit do geb isin rath do gabail innti, no curo fognu in rath amuil adubrumur romuinn]», commento al CA (*ALI*, II, 274.13-16).

³⁰ «Il prezzo dell'onore di ciascuno è uguale ai suoi séoit di sottomissione [Logh einch cach ain is edh a seota turcluide]», CA, § 4, p. 343. *Enech*, da cui *enechlann*, era il 'volto', 'viso' e, per estensione, 'onore', 'fama' e, soprattutto, 'prezzo dell'onore' che ogni individuo possedeva in base al suo rango sociale. Il prezzo dell'onore affiancava quello del sangue (o *éaic*) che valeva, per ogni uomo libero senza distinzioni di rango, sette *cumala*. Il prezzo del sangue, chiamato anche *coirp díre* ('la multa del corpo') oppure *cró* ('chiusura, cerchio') soprattutto nei testi più antichi, come fa notare Kelly, *A Guide* cit., p. 126, fu introdotto in epoca successiva rispetto a quello dell'onore, a parere di Binchy, *CG*, *Legal Glossary* cit., p. 86. Si veda anche Henry D'Arbois de Jubainville, *Études sur le droit celtique*, Paris, Thorin et Fils, 1895, tome 1^{er}, p. 92.

³¹ *The Triads of Ireland*, Royal Irish Academy, ed. and trans. by K. Meyer, Dublin, Hodges & Figgis, 1906 (Todd Lecture Series, XIII), triade n. 232, p. 30; per Meyer (p. X) la loro stesura risale alla seconda metà del secolo IX.

³² *Airgialla* è un nome collettivo che designava popolazioni la cui origine è poco chiara; cfr. Gearóid Mac Niocaill, *Ireland before the Vikings*, Dublin, Gill and Macmillan, 1972, pp. 12-15 e Francis John Byrne, *The Rise of the Uí Néill and the High Kingship of Ireland*, Dublin, National University of Ireland, 1969 («O'Donnell Lecture, XIII»), p. 19, ha sostenuto che queste popolazioni fossero autoctone e che, al giungere degli Uí Néill, trasferirono ad essi l'alleanza che avevano fino ad allora mantenuto con gli Ulaid.

³³ *A Poem on the Airgialla*, ed. and transl. by M. O Daly, «Ériu», XVI, 1952, pp. 179-188, § 14: «ardlegaid a fiadnuise or id clethe for fhiadna». Il nome di Airgialla, benché ne condivida la radice, non è legato al sostantivo *giallmae*, ma direttamente a *gíall*, 'ostaggio', da cui la qualifica di 'coloro che forniscono ostaggi', sottinteso 'agli Uí Néill' (cfr. nota precedente). Il successivo § 22 aggiunge che il re degli Uí Néill doveva agli Airgialla «I giudizi in favore della verità [...] e la pacificazione dei litiganti [Dleghar do bretha la fir ocus sid saigthech]», ma questo particolare sembra da riferirsi specificamente alla sottomissione politica degli Airgialla piuttosto che alle consuete prerogative di un signore verso il suo cliente descritte nei trattati, anche se, molto probabilmente, il *flaith* svolgeva proprio per la sua posizione il ruolo di mediatore tra i suoi clienti e tra questi e persone estranee al suo seguito. Il lessico impiegato dall'autore del poema richiama dappresso quello dei trattati legali, elemento che conforta ulteriormente nell'accostamento di questa testimonianza a quella delle fonti normative (si vedano, ad esempio, per l'uso del verbo *dligid*, 'ha diritto', 'ha titolo a', le considerazioni *infra* a p. 20 e la nota 105).

³⁴ L'etimologia del termine dovrebbe risalire a *cloud*, 'vincere, superare' e indicherebbe che in origine il rapporto di clientela dipendente sarebbe stato fondato su una particolare forma di sottomissione militare: il vincitore avrebbe lasciato la terra al vinto, ma gli avrebbe imposto la forn-

tura di determinate prestazioni (cfr. *IR-1* cit. [*supra*, nota 21], pp. 339-340).

³⁵ Si veda anche Patterson, *Cattle lords* cit., p. 163.

³⁶ «trian a duinn_ù a mesca[e]_ù a lesca[e]_ù a éra do flaith», *CG*, § 9.85-86, p. 4. Il *CA*, § 5, p. 343 sembra ripetere lo stesso concetto ma, per la discussione di questo passo e della sua forma originaria si veda il commento in *IR-1* cit. [*supra*, nota 21], pp. 343-344.

³⁷ «ar ni seadar nad airfitear la <Feine> do gres, daig fine ocus firgiall na maithri oiltreas; ar ate a tri ro-suid do imfothaig cor», *CIH*, 214.12-14 (= *ALI*, IV, 34.3-5).

³⁸ «Ocus firgiall na, i. na fir danad ada in giallad no ín ceillsine i. na flatha, ticfait do coraib», *CIH*, 214.25-26 (= *ALI*, IV, 34.28-29).

³⁹ *Fognam* copre uno spettro semantico molto vasto e poteva essere impiegato tanto per il servizio dovuto da un cliente al signore (quindi da un libero ad un altro libero in un accordo regolare) quanto per il 'servire' dello schiavo, come si nota nell'*Inno di Fiacc*, dove la schiavitù di san Patrizio in Irlanda è descritta con *fognam* e con *fognad*, 'servire' (ed. e trad. in *Thesaurus Palaeohibernicus – A collection of the old Irish glosses scholia prose and verse*, ed. and transl. by W. Stokes and J. Strachan, Cambridge, Cambridge University Press, 1903, 2 vols., vol. II, p. 309, vv. 5-6).

⁴⁰ *Bés* era propriamente l' 'uso', la 'tradizione' o il 'costume'. Era impiegato per indicare le rendite che normalmente un cliente forniva al signore in cambio del capitale, nel cui caso si parlava appunto di *bés tige*, 'uso della casa', il cui significato era a tutti gli effetti quello di 'rendita principale'.

⁴¹ Il senso originario di *manchuine/manchaine*, astratto di *manach* che valeva tanto per *monachus* quanto per 'cliente monastico', indicava la 'vita monastica' e passò a designare le 'rendite e i servizi dovuti al monastero dai suoi clienti', quindi 'ciò che il cliente deve al suo signore' sotto forma di servizio personale; cfr. *Dictionary of the Irish Language – Based mainly on Old and Middle Irish Materials*, Dublin, Royal Irish Academy, 1913-1976 [d'ora in poi *DIL*], s. v. *manchaine*.

⁴² Non è infrequente trovare, in alcuni poemi a sfondo storico, l'assimilazione dei re di rango inferiore ai clienti dipendenti, nelle loro relazioni coi sovrani più potenti, proprio in virtù di accordi di sottomissione seguiti a delle sconfitte militari; su questo punto si veda, ad esempio, il caso degli Airgialla ricordato *supra* a p. 8 e *infra* a p. 11.

⁴³ Questa è la ripartizione degli uomini liberi della *túath* descritta dal *CG*, § 22.314-315, p. 13, là dove il trattato finisce di elencare i ranghi non nobili e introduce la suddivisione di quelli nobili: «It è fodlai bóairech inso. [...] Is iar sunn doinscanat gráda inna flaithe»; *gráda inna flatha* è l'equivalente di *fodlai flatha*, espressione impiegata invece al § 34.490, p. 19. Sulla ripartizione dei ranghi nobiliari e, seppure brevemente, sul fatto che l'onore dell'uomo nobile fosse fondato principalmente sui privilegi e la sua autorità, anziché sulle sue ricchezze, cfr. P. L. Henry, *Interpreting Crith Gablach*, «Zeitschrift für celtische Philologie», XXXVI, 1977, pp. 54-62.

⁴⁴ La definizione delle quote di capitale di sottomissione (*seoit turchluide*) per i re si trova in uno dei primi paragrafi del *CA* (§ 2, p. 340): «Quali sono i capitali di sottomissione per ogni persona secondo il suo rango? Non è difficile: tre *seoit* per un *ócaire*, tre volte sette *cumala* per un re superiore, quattro volte sette *cumala* per un re di re superiori [*Caitiat seoit turchluide caich fo miad? Ni hannsa: tri seoit da gairigh, tri secht cumala do ruirig, cethri secht cumala do ri ruiruich*]. Il *CG* le specifica più minuziosamente, rango per rango, dai nobili inferiori fino al *rí ruirech* (cfr. § 9.71, p. 3; § 10.105-106, p. 4; § 12.138, p. 6; § 13.159, p. 6; § 15.202, p. 8; § 19.265-266, p. 11; § 20.296, p. 12; § 24.343, p. 14; § 26.382-383, p. 15; § 27.391, p. 16; § 28.426, p. 17; § 29.439-440, p. 17; § 31.455-456, p. 18; § 32.467, p. 18). Tuttavia, si deve notare che quando il *CA* illustra nel dettaglio l'articolazione del rapporto tra le parti e l'ammontare del capitale di clientela effettivo (*taurchrecc*), si ferma solo ai membri dei *grád Féne* e non passa poi ai nobili e ai sovrani, mentre, d'altra parte, il compilatore del *CG* potrebbe aver esteso la descrizione fino al re per eccessiva pedanteria e schematismo (cfr. *CG*, p. XIX), pur se a partire dal dato reale rappresentato dall'analogia tra la sottomissione del cliente dipendente verso il suo signore e quelle del re inferiore verso quello superiore (come invece ha sostenuto Charles Edwards, *Early Irish and Welsh Kinship* cit., p. 343-344). Si veda anche Nerys Thomas Patterson, *Material and Symbolic Exchange in Early Irish Clientship*, «Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium», I, 1981, p. 54.

⁴⁵ In particolare, il *CA* afferma che nessuno può diventare cliente dipendente contro il suo volere, ma è altrettanto chiaro che non era pensabile costringere un nobile o un ricco popolano, contro la sua stessa volontà, a prendere un uomo come *giall na*. Probabilmente, vi erano delle situazioni in cui un individuo era costretto dagli eventi a chiedere il patronato di un signore e quindi, in questo senso, potevano verificarsi dei casi di 'clientela forzata', sebbene più dagli eventi che non

dagli uomini.

⁴⁶ Il latte era uno degli elementi principali della dieta di un Irlandese nell'alto Medioevo (e lo sarà per molti secoli ancora, fino alla brutale e pericolosa riconversione agricola indotta dagli inglesi nel secolo XVIII). Si vedano i rimandi bibliografici segnalati *supra*, alla nota 26. La VC (II.16-17, pp. 116-118; *supra* nota 7) ne ricorda in modo indiretto l'importanza in due episodi, in cui Colomba opera dei miracoli su un vaso di latte posseduto da un demone e su un vitello che produce latte.

⁴⁷ «Il lavoro di mezza giornata è dovuto da lui (= *il cliente*) nel campo di grano [del signore] il terzo giorno dopo la notifica [*Lethdrécht húad i ngort dia treise iar fócrú*], riferito ai doveri del 'secondo' *fer midboth* (il cosiddetto 'primo f. m.' si distingueva secondo il CG, per avere meno di quattordici anni), CG, § 9.84-85, p. 4; «Cos'è dovuto al re che è sempre al suo posto a capo della sua *tuath*? [...] il suo terrapieno [...]. Allora egli è re, quando l'opera della clientela dipendente [*drécht gíallnai*] lo circonda. Cos'è il *drécht gíallnai*? Dodici piedi è l'ampiezza della sua apertura e della sua altezza e della sua profondità [...]. Trenta piedi è la sua dimensione dall'esterno [*Cate córus dúne rig bis hi forus do gréss ar ch[í]junn a thúaithe? [...] Ja dúne [...] Is and is rí(g) in tan dodnimmchellat dréhta[í] gíalna[í]. Cati in drécht gíalnaí? Dá thraigid .x. lethet a bél a domnae a fot frí dún; trícho traiged a fot anechtair*], CG, § 45.566-572, p. 22. Ho seguito qui la traduzione di Binchy (CG, nota alla l. 84, p. 27 e nota alla l. 570, p. 38), anziché quella di MacNeill (*AIL, ad locum*). Una glossa al termine *manchuine* (presente anch'esso nel CA) nel trattato sulla clientela indipendente (il *Cáin Saerrraith*) avvalorata la testimonianza del CG: «Il lavoro manuale, cioè [...] la costruzione del terrapieno, la mietitura del suo raccolto [*Manchuine, .i. [...] do denumh a dúine, no a meithe*], *CIH, 1770.23* (= *ALI, II, 196.9-10*). È ragionevole dedurre che se tali servizi erano corrisposti dal cliente indipendente (*sóerchéle*), tanto più lo dovevano essere da parte del cliente dipendente (*gíallna* o *dóerchéle*, come lo chiamano i commenti e le glosse per contrapposizione al *sóerchéle*). Su *manchuine* si veda anche *supra* la nota 41.

⁴⁸ «fri dígail, fri rubu, fri fuba», CA, § 24, p. 264. In realtà la frase è riferita ai doveri degli eredi di un cliente morto prima dello scadere dell'accordo, ma non vi è motivo di dubitare che se questi servizi erano richiesti a loro, lo erano stati a maggior ragione al cliente stesso. La glossa specifica che i tre ambiti erano rispettivamente «*fri dígail*, ossia una disputa di famiglia. *Fri rubu*, ossia [andare] davanti a lui sui promontori, nei passi, nelle marce. *Fri fubu*, ossia contro i pirati, i ladri, e i lupi», *CIH, 487.1-2* (= *ALI, II, 270.3-5*).

⁴⁹ È il *Córus Béscna* ad aggiungere questa precisazione alla serie di doveri che il cliente dipendente ha verso il suo signore (*CIH, 524.11-12* = *ALI, III, 22.4-14*).

⁵⁰ A *Poem* cit.; i passi sono tratti dai §§ 23-25: «23. Dlegar dona hAírgiallaib | a corus a ggialla | sloged checha coicithiss | dia teora bliadna. 24. In tres cuicicithis | die mbeth for sluoged | ní thet fora naitre | cech a ndenait d'uabar. 25. Ní dlegar sluoghéd díbh | ind erruich sear sona | ní biathtar hi foghamair | hi teclamar torsuth».

⁵¹ «Ar ní torgaib nach discor na mar», CA, § 14, p. 358. La glossa a questo passo interpreta in modo convincente come segue: «La persona che è bassa, senza ricchezze, senza onore, non può tentare di ricevere o di assumere molto capitale», *CIH, 484.9-10* (= *ALI, II, 254.25-27*).

⁵² Il *fuidir* era un uomo formalmente libero ma, nella sostanza, notevolmente vincolato al signore di cui era affittuario e al quale doveva un canone per la terra e una serie di servizi non specificati; la condizione del *fuidir* era sfavorevole, benché migliore della servitù o della miseria, ma non in modo insopportabile, tanto che il tipo di accordo da lui concluso col signore veniva chiamato «a doppio taglio» ossia potenzialmente dannoso anche per quest'ultimo, dal momento che «ogni sottomissione indefinita è a doppio taglio, [come] l'adesione del *bothach* e del *fuidir* per ricevere la terra, poiché il dono è maggiore della rendita [*Imfáebair cach gíallnae éislinne, glenomon botha(i)s[a], fuidir[u]s[a] foa tír tabeir, ar it móo a moíni maithim*]» CG, § 23.324-326, p. 13, nel senso che, pur potendo chiedere al *fuidir* servizi indefiniti, il signore era responsabile in solido per lui e per la sua famiglia di fronte alla società. Sull'interpretazione di questo passo di difficile lettura mi sono attenuto ai suggerimenti di Binchy, piuttosto che di MacNeill (*AIL, § 105, p. 296*); si veda la nota *ad locum*, CG, p. 33. L'idea di un rapporto 'a doppio taglio' torna a proposito del *fuidir* in una sentenza di un poema databile al secolo VII: «L'eredità su una strada (= in un accordo) a doppio taglio, mezzo *díre* è pagato per quella [*Orba for sét nimfaebair | As daranar leithdúire*], in Myles Dillon, *The Relationship of Mother and Son, of Father and Daughter, and the Law of Inheritance with Regard to Women*, in *Studies in Early Irish Law*, Dublin, Royal Irish Academy, Hodges Figgis & Co., 1936, pp. 129-179, p. 156 (si veda anche il commento, p. 158). Sul *fuidir* si rimanda a Kelly, *A Guide* cit., pp. 33-35, a Chapman Stacey, *The Road* cit., pp. 122-123 e, soprattutto, a Charles Edwards, *Early Irish and Welsh Kinship* cit., pp. 307-336.

⁵³ Se i nipoti di un *fuidir*, cioè i figli dei suoi figli, si trovavano ancora in quella posizione e nel medesimo rapporto di servizio con lo stesso signore (o meglio: i suoi eredi), il loro *status* veniva declassato a quello di *senchléithe* (lett. 'risiedere da lungo tempo') e, come tali, erano considerati legati alla terra, *adscripti glebae* («Ma beith fognum diib do flaithib co nómad naó, [...] it fuidri; it senchléithe íarmithá» *CG*, § 23.326-327, p. 13; sull'idea delle tre generazioni si vedano anche Daniel Anthony Binchy, *The original meaning of co nómad náu (nó)*; *Linguists v. Historians?*, «Celtica», XVI, 1984, pp. 15-36) e Kelly, *A Guide* cit., pp. 35-36. Sul possibile collegamento tra il *senchléithe* e lo *scolóc*, un servo della Chiesa di basso rango nel tardo Medioevo, si rimanda a Charles Doherty, *Some aspects of hagiography as a source for Irish economic history*, «Peritia», I, 1982, pp. 300-328, in particolare a p. 314. La vendita della proprietà in cui vivevano e lavoravano li obbligava a passare alle dipendenze del nuovo proprietario, senza – tuttavia – essere considerati degli schiavi. Di conseguenza, questo vincolo impediva loro di scegliere il signore cui prestare servizio, così come impediva loro di rinunciare alla terra che tenevano in affitto.

⁵⁴ «Mided cach a coir, ara×torgaba a mama», *CA*, § 14, p. 358.

⁵⁵ In origine il termine significava 'amicizia', ma dovette indicare già dai tempi più antichi (V-VI secolo) il gruppo parentale. *Fine* era, inteso in senso lato, l'insieme di coloro che discendevano da uno stesso antenato maschio, fino alla sesta generazione, ma i trattati di legge fanno riferimento generalmente alla *derbfine* (i discendenti da uno stesso bisnonno) o alla *gelfine* (discendenti da uno stesso nonno). Il ruolo e le funzioni di questi due diversi sistemi di articolazione della parentela hanno stimolato una ricca produzione storiografica, in merito alla quale si rimanda a Patterson, *Cattle lords* cit., pp. 26-32. Il gruppo parentale poteva avanzare dei diritti ben precisi sui suoi appartenenti, dall'ambito patrimoniale, a quello giuridico.

⁵⁶ *CIH*, 1779.11-12 (= *ALI*, II, 222.16-18).

⁵⁷ «Turereic ar bes bes coir, amuil bes a tothacht ocus a grad ocus a miadh» *CA*, § 5, p. 343. La glossa intende proprietà (*tothach*) con «terra e bestiame, ovvero edifici [*tire ocus inile .i. atrea-bhtha*]», *CIH*, 1780.22 (= *ALI*, II, 228.6).

⁵⁸ «Ar ni×ruca», *CA*, §§ 15 e 17, ad esempio, pp. 359-360.

⁵⁹ La *fnitiu* o terra della *fine*, cioè il patrimonio terriero del gruppo parentale: non si trattava di una proprietà indivisa, coltivata da tutti i membri in comune, ma veniva ripartita tra i diversi rami della famiglia a titolo di eredità (la cosiddetta *orba*), pur non potendo essere venduta, affittata o gravata di particolari servitù senza l'assenso dell'intero gruppo stesso.

⁶⁰ Il senso letterale del sostantivo è 'estate secca', in riferimento al fatto che la bestia non produceva ancora latte; cfr. Kelly, *Early Irish Farming* cit., pp. 63-64.

⁶¹ «Turereic aige loige meich cona fosair ocus fuiridiud trir i samrad ocus manchuine tresse teora samaisci no a log», *CA*, § 15, p. 359.

⁶² Dal verbo *foseirn*, significa genericamente 'ciò che è sparso, sparpagliato in terra'; un sinonimo utilizzato dai testi è *timthach*, 'ciò che è accessorio, di complemento'.

⁶³ «E ogni cibo di quelli menzionati da fornirsi in estate devono essere consegnati allora (= in quella stagione); e ogni cibo [...] in inverno deve essere dato allora [*Ocus gach biadh dibh so adeir do tabuir a samrudh is a tabuir and; ocus gach biadh [...] an geimhred is a tabuir ann*]», *CIH*, 1779.40-1771.1 (= *ALI*, II, 226.1-2; commenti). Erano le 'rendite secondarie', corrisposte al signore annualmente in prodotti agricoli e caseari.

⁶⁴ Secondo la glossa in *CIH*, 484.18-19 (= *ALI*, II, 256.6-8), questo poteva avvenire ospitando tre persone per un giorno oppure una persona per tre giorni; non è da escludere che l'interprete abbia qui voluto eviscerare quante più possibilità il testo gli consentiva di formulare, senza una reale aderenza alla realtà delle cose.

⁶⁵ A questo proposito si deve notare che, secondo il *Crith Gablach*, una compagnia di tre persone era proprio quella per la quale un uomo il cui rango era quello di *bóaire febsa* aveva diritto al mantenimento: questa coincidenza potrebbe testimoniare il fatto che un minore poteva diventare cliente di un membro di qualsiasi rango fino a *bóaire febsa*, ma non oltre, a causa dell'onere troppo elevato cui avrebbe dovuto fare fronte («A biathad triur», *CG*, § 13.166, p. 7). Quello del *bóaire*, come appare descritto nei trattati sullo *status*, era il rango superiore tra quelli non nobili (detti complessivamente *grád Féne* o anche, per sineddoche, *bóaire*) e raccoglieva uomini di condizione economica agiata, tra i quali il *bóaire febsa* rappresentava il più benestante (si veda anche Kelly, *A Guide* cit., p. 100), una persona che era certamente in grado di raccogliere attorno a sé clienti economicamente e socialmente inferiori.

⁶⁶ *Manchuine* «.i. in fer catcha samaisce doberar isin rath do denum in dunaid no na meithli», *CIH*, 484.19-20 (= *ALI*, II, 256.8-9).

⁶⁷ Il testo lo definisce *fer domun* e la glossa lo spiega con «stoffa per un uomo», *CIH*, 484.25 (= *ALI*, II, 256.18).

⁶⁸ Su questo punto si rimanda alle annotazioni di Thurneysen *ad locum*, *IR-1* cit. [*supra*, nota 21], pp. 359-360.

⁶⁹ In conseguenza di ciò, è comprensibile come al cliente minorenni venisse richiesta una rendita che potesse sostenere, vale a dire un vitello nel suo primo anno di vita.

⁷⁰ Infine, dato che un ragazzo assumeva dei parziali diritti a partire dai quattordici anni e si presumeva che sarebbe passato alla piena età adulta ai venti, i sette anni che intercorrevano tra questi due momenti potevano costituire il primo 'ciclo' di clientela cui l'individuo non nobile aderiva: successivamente, ottenuta la sua quota di eredità e divenuto adulto, avrebbe probabilmente assunto un capitale maggiore, vale a dire quello di un *ócaire* o quello di un *bóaire*, i due ranghi superiori tra quelli non nobili.

⁷¹ «È legale ogni accordo di lavoro, ogni affittanza, ogni acquisto, ogni vendita, ogni accordo economico, ogni patto, ogni clientela indipendente, ogni clientela dipendente, ogni accordo di servizio, con uno della *fine*, che sia il più prossimo nella parentela [...] [*Coru cach comsa, cach fochrec, cach crec, cach rec, cach cunnrud, cach cor, cach ceilsine, cach giallnu, cach fognum fri fine tea-chta iar comfocus coibfine*]», *CA*, § 34, p. 372; in questo passo *ceilsine* è la clientela indipendente per opposizione a *giallnu*.

⁷² «Ma se egli (= *l'altro signore, cioè quello che attira a sé un cliente altrui*) ha diritto secondo il rango signorile, [se è] un signore di parentela prossima, [se] è più legittimato verso la proprietà della *fine*, è un terzo del prezzo dell'onore che è dovuto al signore al quale [il capitale] viene riconsegnato, con la doppia restituzione dei *seoit*, assieme a tutto ciò che gli viene a mancare [*Inge mad dligtecht ar ord flatha, flaith ceniu[i]l techta, nabe dligtechtu ar fintiu, is trian loge einech don flaith for-a-tathcuir(ich)t[h]jer, la diabul naithgena a set, la ni ro-meatha*]», *CA*, § 57, p. 330; cfr. anche *infra*, p. 25 e nota 124.

⁷³ Si veda anche Patterson, *Material and Symbolic Exchange* cit., p. 55.

⁷⁴ Cfr. Thomas M. Charles Edwards, Críth Gablach *and the law of status*, «Peritia», V, 1986, p. 70.

⁷⁵ Su questo punto ha insistito anche Charles Edwards, *Early Irish and Welsh Kinship* cit., p. 353.

⁷⁶ La *cumal* era in senso proprio la schiava. In un sistema economico sostanzialmente privo di monetazione quale quello irlandese altomedievale, divenne una delle principali unità di conto per definire il valore degli scambi e l'ammontare dei risarcimenti. Il termine *cumal* poteva anche indicare un'unità di superficie terriera le cui dimensioni dovrebbero essere state pari, approssimativamente, ad una striscia di terreno di 6 x 12 *forrach* (tali dimensioni sono riportate nel trattato dell'VIII secolo chiamato *Tír cumaile*, ed. and transl. by G. Mac Niocaill, «Ériu», XXII, 1971, pp. 81-86, pp. 82 e 84, testo e traduzione), ovvero di m. (263,34 x 526, 69) = ha. 13,87 circa. Questa superficie, detta anche *tír cumaile*, 'terra di una *cumal*', se adibita a pascolo si stimava potesse sostenere tre vacche da latte per un intero anno. Su questo argomento e sulle unità di misura nell'antica Irlanda si vedano P. W. Joyce, *A social history of Ancient Ireland*, London - New York - Bombay, Longmans, Green & Co., 1903, pp. 371 e segg.; la nota 10, p. 84 del citato *Tír cumaile*, ma principalmente per le correzioni opportune offerte da Kelly, *Early Irish Farming* cit., pp. 566-567 e 574-575; mi sembra più ragionevole ritenere che, in questo caso, un *forrach* sia da intendere, secondo il commento in *CIH*, 299.30 (= *ALI*, III, 334.21-22), pari a 144 piedi (= m. 43,89), piuttosto che a soli 12 piedi (= m. 3,65): se si impiegasse qui questa equivalenza, accettata da Kelly solo per l'età più antica, si otterrebbe una *tír cumaile* di 963, 22 m.², insufficiente a nutrire tre bestie adulte per un intero anno.

⁷⁷ Il capitale non era necessariamente formato solo da femmine in età fertile e in grado di produrre latte, ma poteva essere eterogeneo: buoi, tori, vitelli, giovenche di età compresa tra il primo e il terzo anno (oltre a terra e attrezzi). Ognuno di questi tipi di bovino aveva un suo valore, inferiore a quello della femmina da latte: perciò, il totale di trenta *seoit* poteva essere variamente ottenuto, forse anche a seconda delle esigenze del cliente (che poteva abbisognare più di buoi per l'aratro che non di vacche da latte) e delle disponibilità del signore.

⁷⁸ «Il capitale di una mucca da latte con le prestazioni secondarie: trenta *seoit* eccetto i *seoit* di sottomissione. Questa è la prestazione annua che un *bóaire* regge [*Turcreic bo cona timtach tricha set cennotha seotu turcluide. Is e bes fo×loing boaire in sein*]», *CA*, § 19, p. 361. Da quanto prospetta il trattato, si può dedurre in modo puramente indicativo che il censo annuale in animali vivi fosse pari ad un quindicesimo (6,33%) del *taurchrecc*, una cifra contenuta se si pensa che

quelle quindici bestie erano già in età matura e potevano figliare a partire dal primo anno dell'accordo.

⁷⁹ Egli, infatti, possedeva altri capi, vacche, buoi, tori, vitelli e giovenche (per non ricordare altri tipi di bestie da cortile) e non poteva correre il rischio di accettare troppi altri animali se non disponeva di molta terra adibita a pascolo.

⁸⁰ Il *CG* prevede un capitale di dodici vacche da latte per il *bóaire* e di due *cumala* (di terra, probabilmente) per il *mruigfher*; sulla discrepanza tra *CG* e *CA* in quest'ambito, sulla dimostrazione dell'equivalenza tra questi ranghi e circa la correzione delle variazioni inserite dal compilatore del *CG* nel suo trattato, si rimanda a Neil McLeod, *Interpreting Early Irish Law: Status and Currency (Part 2)*, «Zeitschrift für celtische Philologie», XLII, 1987, pp. 41-115 [d'ora in avanti *IEIL-2*], pp. 101-103.

⁸¹ Secondo le stime ricordate *supra* alla nota 76, si sarebbe trattato di una superficie pari a 294 ettari.

⁸² Si veda *supra* ancora alla nota 76.

⁸³ Cfr. Patterson, *Material and Symbolic Exchange* cit., p. 57. È noto che le deiezioni di capre, pecore, cavalli e maiali non hanno altrettanto valore per le coltivazioni.

⁸⁴ *CA*, § 13, p. 355-356. In particolare, il testo distingue il vitello di uno e quello di tre anni, l'aglio e il porro quale rendita estiva, mentre solo per il maiale si dice che viene consegnato in inverno. Gli altri articoli erano forniti probabilmente quando il cliente ne aveva maggior disponibilità o quando il signore più bisogno, ma ad ogni modo durante i mesi invernali.

⁸⁵ Il calcolo può essere effettuato confrontando le rendite che i singoli ranghi devono nella clientela dipendente con gli introiti previste per questi stessi rapporti per ogni nobile. Il *CG* afferma che l'*aire ard* riceve un censo (*bés tige*) di due mucche da latte, tre giovenche di due anni e cinque di un anno ogni inverno (§ 26.370-372, p. 15), mentre sappiamo che il *bés tige* corrisposto da un *bóaire* vale una mucca, quello di un *óaire* vale un *colpthach* (giovenca di due anni) e quello di un *fer midboth* vale una *dairt* (giovenca di un anno).

⁸⁶ Per i tre ranghi le quote sono quelle riportate dal *CA*, §§ 13 e 19 (*bóaire*); §§ 11 e 18 (*óaire*); §§ 10 e 17 (*fer midboth*). Il *CG* non entra così nel dettaglio, se non per l'*óaire* (il *fer midboth* del *CA*; *CG*, § 10.109-111, p. 5) la cui quota corrisponde a quella riportata dal *CA*, ma parla genericamente di cibo estivo e invernale.

⁸⁷ Ricostruzione ottenuta incrociando le rendite descritte dal *CG* per l'*aire ard* e i tributi versati dai tre ranghi non nobili riportate dal *CA*.

⁸⁸ Kelly, *Early Irish Farming* cit., p. 62 presume che si tratti di una categoria intermedia tra la *samaise* (femmina di tre anni) e la *dairt* (femmina di un anno).

⁸⁹ *Ibidem*, p. 61.

⁹⁰ L'importanza economica delle rendite in cibo e prodotti (*fosair*) non risulta solo dal loro ammontare, ma anche dai particolari diritti che il signore poteva vantare su di esse. Il *Berrad Airechta* (§§ 1 e 2, p. 210 trad. cit.) ricorda che questo tipo di tributo non era soggetto ad alcun genere di contestazione, soprattutto nel caso in cui quei beni provenissero da un furto: se il signore non era al corrente di ciò, non aveva alcuna responsabilità, così come non ne avevano coloro che consumavano con lui quei prodotti. Analogamente, il capitale ricevuto dal cliente era immune da contestazioni «perché [il cliente] rende un servizio per quello, ammesso che egli (= il signore) sia stato nutrito da quello (= il capitale, vale a dire 'abbia ricevuto le rendite dovute') in presenza di 'candele viventi (= testimoni)», *Berrad Airechta*, § 3, p. 211 trad. cit..

⁹¹ *CA*, § 28, p. 367. Quest'ultimo era detto, ad esempio, anche *flaith cuirid*, cioè appunto il 'signore terzo'. Di conseguenza, diminuivano in proporzione, verso ogni signore, anche gli obblighi del cliente, così come venivano ridotte le ammende a suo carico qualora egli non avesse versato le rendite dovute a ciascuno dei tre. Tutti e tre ricevevano il doppio della prestazione non corrisposta regolarmente, ma, in maniera specifica, il 'primo' signore aveva diritto ad una certa ammenda addizionale, il 'secondo' alla metà di quella e il 'terzo' solo a un quarto della stessa (*CA*, § 29, p. 368).

⁹² Un breve poema, edito e tradotto da T. P. O'Nowlan con il titolo *The Quarrel about the Loaf*, «Ériu», I, 1904, pp. 128-135, descrive la disputa tra una vecchia donna sotto la tutela del re di Leinster (donna della quale non si nomina alcun parente) e un giovane uomo del re del Munster, a causa di una pagnotta. Infatti, giunto presso la vecchia che stava sfornando dei pani, il giovane prende e mangia il primo che esce dal forno ma, nel momento in cui vuole mangiare anche il secondo, la donna lo ammonisce dicendo che quella focaccia «ha avuto la sua protezione contro di te, poiché è sotto la protezione del re di Leinster [ro gab a commairgi fort in bairgen so; úair

athá si for comhairge rig Lagen]», p. 134. Si veda anche il testo citato *supra*, a p. 8 e note relative.

⁹³ Il periodo interessato andava dal primo dell'anno all'inizio della Quaresima, quando la base della dieta era formata da carne, come ha sottolineato Daniel Anthony Binchy, *Aimser Chue*, in *Féil sgríbhinn Eóin Mhic Néill: Essays and Studies Presented to Eoin MacNéill*, ed. by J. Ryan, Dublin, 1940, pp. 18-22.

⁹⁴ Il *CG* prevede solo per l'*aire ard* che l'ospitalità coinvolga venti sposi (§ 26.384-385, p. 15 – forse i suoi dieci clienti indipendenti e le loro mogli?), mentre per ogni altro rango nobiliare non specifica nulla.

⁹⁵ «Ni fuiben enecland arain dar daim techta, ar ni heitech do neoch mado daim techta ciasto. [...] Biathad cen airain neich cen daim techta», *Cáin Lánamna*, in *CIH*, 514.14-15 (= *ALI*, II, 388.1-3). Questo passaggio esprime chiaramente il principio secondo il quale gli obblighi sociali di ognuno erano ben definiti e non potevano essere impunemente forzati. L'ospitalità era un dovere, ma non era lecito abusarne (si veda ciò che accade nel racconto *I canti della casa di Buchet*).

⁹⁶ Cfr. *DIL*[*supra*, nota 41], s. v. *turtugud*, *turthugud* (1).

⁹⁷ Come il seguente *fáessam*, non era un sostantivo che venisse impiegato esclusivamente per il rapporto tra signore e cliente; sulla sua importanza anche nel basso Medioevo e nella prima età moderna, si veda brevemente Kelly, *A Guide* cit., nota 124 a p. 141.

⁹⁸ O anche *fóes(s)am*, che indicava genericamente lo 'stare sotto', l'essere protetti', la 'salvaguardia', dal verbo *fosissedar*, 'egli protegge' (si vedano *DIL* [*supra*, nota 41], s. v. *fáes(s)am* e *GO*[*supra*, nota 14], p. 452); il cosiddetto *Inno di Broccan*, scritto entro l'inizio del secolo IX per ricordare i miracoli di santa Brigit, impiega questo stesso termine per indicare la protezione di Maria e di Brigit invocata dai fedeli (edito e tradotto in *Thesaurus Palaeohibernicus* cit., vol. II, p. 349, v. 106).

⁹⁹ L' *Uraicecht Becc*, rispettivamente ai §§ 11 e 17 dell'ed. *AIL* cit. [*supra*, nota 23], pp. 274-275, impiega *turtugud* e la glossa chiarisce *lánfæsam* (= *CIH*, 1597.12 e 1602.12 con le relative glosse).

¹⁰⁰ Nell'ordine, appunto: *turtugud* – *comhairce* – *fáessam*.

¹⁰¹ Si veda ancora *DIL*[*supra*, nota 41], s. v. *fáes(s)am*, col. 16 in particolare.

¹⁰² Parziale riscontro di quanto stabiliscono i trattati si trova nel poema sugli Airgiolla, anche se è opportuno ricordare sia la natura della fonte (che non è *stricto sensu* un trattato tra due re o tra due genti ma una composizione poetica a tema storico-eziologico), sia la condizione delle parti, ognuna delle quali non è un individuo, ma un popolo guidato dal suo sovrano: «§ 19. Essi (= *gli Uí Néill*) hanno per prerogativa il diritto all'ospitalità quando viaggiano sulle strade, salvo per il seguito di un re che si estende alle centinaia [che] non è ospitato [*Ardleghaid i ffossugad | ic ascnam i sseta | acht dam rig nat fulangur | cincés co ceta*]. § 20. Hanno per prerogativa il diritto di garantire un mese di protezione a chiunque fornisca loro il cibo. Nessuna causa, né sequestro viene operato contro di loro (= *quelli che forniscono alloggio e vettovaglie*). Le loro terre sono esenti (*da sequestro?*) [*Ardleghaid taurrthugeth mis | do neoch not biatho | sech ni acraithar ni tacraithar | it saora in iatha*]», *A Poem* cit.

¹⁰³ «Aire désa, cid ara neperr? Arindí as dia déis direnar. Nimthá bóaire: is dia búuib direnar side», *CG*, § 24.328-329, p. 13.

¹⁰⁴ Come si può leggere nell'elenco dei sette ranghi riportato dal *CG*, 23.317-319, p. 13.

¹⁰⁵ Il *CG* non si limita a questa enunciazione, pur fondamentale, e specifica che, se due sono gli elementi che nobilitano un uomo (il *déis* e il suo *dligid*, 'ciò che gli spetta di diritto'), quattro sono i tipi di autorità nei quali quello stesso *déis* si articola: «la sottomissione prolungata di una *túath*, il suo ruolo nella *túath*, incluso il compito di comandante o comandante in seconda, di qualsiasi incarico si tratti; i suoi clienti dipendenti; i suoi clienti indipendenti; i suoi servi ereditari [*Dicoissin cetheora déisi do flaithib: senchomditiu thúaithe; a dán i túaithe, im dán toisig nó thánaisi, sechib dán d[i]b; a cli giallanae éislinne; a sóerchéli; a senchléithe*]», *CG*, § 23.321-324, p. 13. In questo caso, la prima parte del passo citato si riferisce al re della *túath*, mentre le ultime tre, relative ai due generi di clienti e ad un particolare tipo di dipendente chiamato *senchléithe* (per cui cfr. *supra*, nota 53), si possono agevolmente ricollegare ad ogni nobile, appartenente a qualsiasi rango dell'aristocrazia. Poco sopra (§ 23.319-320, p. 13), il trattato già aveva introdotto i due elementi di *déis* e *dligid* che stanno alla base della condizione nobiliare e che sono specificati, come si è visto, al § 24 (citato *supra*, nota 103). Già Binchy aveva notato che il termine *déis* passò ad indicare l'autorità del signore sui suoi clienti, mentre *dligid* significava in senso attivo 'egli ha diritto' e in senso passivo 'è dovuto, spetta' (*CG*, Legal Glossary, rispettivamente pp. 82 e 84).

¹⁰⁶ Charles Edwards, Críth Gablach cit., pp. 58-63. Il *Biathra Flainn Fina mac Ossu*, ed. and transl. by R.M. Smith, «Revue Celtique», XLV, 1928, un'altra raccolta di detti sapienziali analoga al *Senbriathra Fithail*, afferma in proposito che «Una persona con seguito nutre la nobiltà [*Atcota ségoind sáire*]», § 56, p. 67.

¹⁰⁷ Ancora il *Biathra Flainn Fina maic Ossu* cit., sostiene che «L'uomo ricco merita nobiltà [*Dligid sommai sáire*]», § 35, p. 71.

¹⁰⁸ «Is de ata fearr fear a chiniud»; il proverbio citato chiude un passo molto interessante: «Il libero va nel posto del non libero e il non libero nel posto del libero. Un libero nel posto del non libero: un uomo che vende la sua terra o la sua clientela o il suo corpo in servizio. Il non libero nel posto del libero: ossia un uomo che compra terra o diritti o indipendenza attraverso la sua abilità o il suo lavoro di agricoltore o le sue doti naturali che Dio gli ha donato. Da ciò deriva il detto: [...]», *CIH*, 2263.12-28 = *ALL*, § 7, p. 273.

¹⁰⁹ «Fer fothlai [...] Is é remibí bóairechaib insin, arindí fotlen a bóairechas di thaurchreic céile. Forcraid a chethra[e], a bó, a muc, a chaireg nád fochomlaing a thír fadeisin nád éta [do] reicc ar thír, [...] tabeir i taurchreicc céile», *CG*, § 19.248-252, p. 10. *Fothlae*, (gen. *fothlai*) sost. verb. da *fotlen*, indica il ritiro, la rinuncia (cfr. *GOI* [supra, nota 14], p. 356, che ricorda come il verbo *tlena(i)d* sia l'equivalente del Latino *tollo*).

¹¹⁰ *Bretha Crólige*, ed. e trad. da D. A. Binchy, «Ériu», 12, 1938, pp. 1-77: glossa 1 al § 28, p. 24.

¹¹¹ *Ibidem*, § 39, p. 32, dove viene stabilito che la sanzione di un *sét* venga corrisposta per i danni arrecati a colui che è «da un *aire itir dá airig* in giù, fino al *fer midboth*» i quali impediscano la procreazione. Nel *Cáin Lánamna*, in un commento dove vengono specificate le ammende che un'adultera deve versare a seconda del rango del marito, l'*aire itir dá airig* sembra essere considerato ancora parte dei non nobili (*CIH* 512.7-13 = *ALL*, II, 380.6-11).

¹¹² «Ata coboduil for rath ocus for flathuib .i. flait h na x dlig acht im ocus sil ocus beocethrat(h): flait athuigh na x bid flait a athair; flait corma ocus sallcarna bruiteh [...] flait dergcarna ocus saill cen(n) tsailliud: flait ciniuil coir athur ocus senathur eiside, dliges riara la urtechta olcenu», *Cáin Saerraithe* ['Legge del capitale libero', d'ora in poi abbreviato in *CS*], § 4, p. 245 dell'ed. Thurneysen (cfr. qui di seguito). Questo trattato, databile alla prima metà del sec. VIII e pervenuto in copia incompleta, fu edito e tradotto in Inglese in *ALI*, II, pp. 194-221 (= *CIH*, 1770.15-1778.33); in seguito ne diede una nuova edizione critica (con traduzione in Tedesco, ma senza i commenti e le glosse) Rudolf Thurneysen, *Aus dem Irischen Recht II*, «Zeitschrift für celtische Philologie», XV, 1925, p. 247 [d'ora in poi abbreviato in *IR-2*], pp. 238-260 (ed. e trad. cui farò riferimento). Si vedano anche Kelly, *A guide* cit., pp. 32-33 e Patterson, *Cattle lords* cit., pp. 155-161.

¹¹³ *CIH*, 1772.35 = *ALL*, II, 200.23.

¹¹⁴ Questa prescrizione concorda con quanto prevede il *CG* per il *fer fothlai* che «non ha diritto a ricevere [...] del malto fino a che non sarà un signore», § 19.254-255, p. 10.

¹¹⁵ Il luogo in cui il censo veniva consegnato o consumato è suggerito dal commentatore (*CIH*, 1773.26-28 = *ALL*, II, 202.28 e 204.1-2).

¹¹⁶ Sull'*aire désa*, che occupava il livello inferiore dei ranghi nobili, si veda *supra* a p. 20.

¹¹⁷ Lo diverrà, come si è visto, il nipote. Le citazioni sono tratte dal *CG*: «In tan mbís diabol nairech désa lais is and is aire désa [...]»; «ar ní cumscaign ainm ngráid dosum cia dorórma(i)», § 19.257-258 e 263, pp. 10-11.

¹¹⁸ Le competenze dell'*aire coisring* sono descritte in *CG*, § 20.277-280, p. 11: «Perché l'*aire coisring* è chiamato così? Perché egli entra in contratto con la *túath*, il re e la Chiesa a favore della sua famiglia, senza avere diritto all'indennità, da loro, sui [suoi] contratti, ma essi lo riconoscono come capo [*thoisíuch*] e rappresentante [letteralmente: 'colui che parla', 'avvocato'] davanti a loro. Egli è il capo della *fine*, il quale fornisce pegni al re, alla Chiesa ed agli uomini d'arte a favore della sua *fine* per sollecitare loro all'obbedienza (= al rispetto degli accordi)[*Aire coisring, cid ara neperr? Arindí consrenga túath ri senod tar cenn a chenéoil, ná[d] dlig a slán doib, for curu bél, aht atndaimet do thoisíuch aurlabraid remib. Is é aire fine insin toberí gell tar cenn a fine do rig senud óes cherdd dia timorggain do réir*]. In quest'ultimo caso ho impiegato la traduzione del passo del *CG* offerta da Henry, *Interpreting* cit., p. 61, poiché mi sembrava più convincente di quella fornita da MacNeill in *AIL* cit. [supra, nota 23], § 95, p. 294, e da Binchy nella nota al § 20 del *CG*, a p. 32. Il suo ruolo di garante è riportato come esempio in una glossa a un *ros*c (una sentenza in versi) edita e tradotta in Fergus Kelly, *An Old Irish Text on court procedure*, «Peritia», V, 1986, § 7(a), p. 87.

¹¹⁹ È significativo che il *CG* inizi a menzionare il contratto matrimoniale nella descrizione dei ranghi (cioè a specificare chi è colei che sposa un membro di un determinato livello sociale) pro-

prio con il *mruigfer*, la cui categoria rappresenta il primo vero *status* superiore, all'interno dei non nobili, rispetto al rappresentante ideale della categoria, il *bóaire febsa* (CG, § 15.199-200, p. 8). Sulle diversità tra questi due ranghi, probabilmente più artificiale che reale, si veda Charles Edwards, *Early Irish and Welsh Kinship* cit., pp. 349-350.

¹²⁰ Nessun altro trattato nomina l'*aire coisring*, salvo il *Bretha Crólige* (ed. cit. *supra*, nota 110); in questo, tuttavia, solo la glossa 2 al § 2 inserisce l'*aire coisring* tra i ranghi nobiliari, assegnandogli un risarcimento, in caso di ferita, pari a dieci *cumala* e mezza, uguale a quello dell'*aire ardd* che è sicuramente un nobile (p. 7, ed. cit.). Inoltre, confrontando il passo del CG con quanto afferma il *Míadslecht* dell'*aire fine*, McLeod, *IEIL-2* cit., p. 51, preferisce vedere nell'*aire coisring* il livello inferiore dei *grád flatha*. Dal canto loro, sia Binchy (CG, Legal Glossary, p. 70), sia Charles Edwards, Críth Gablach cit., pp. 56 e 66, non pongono in dubbio l'appartenenza dell'*aire coisring* ai *grád Féne*. Personalmente non mi sembra indispensabile far coincidere in questo modo la testimonianza discorde dei tre trattati, anche se gli ultimi due riportano per i due ruoli (*a. coisring* e *a. échta*) lo stesso prezzo dell'onore. È forse possibile che, per quanti beni e clienti potesse avere il 'capo' di una *fine*, non fosse necessariamente nobile, ma che la sua condizione variasse a seconda del gruppo familiare. In altri termini, potrebbe esservi del vero in entrambe le descrizioni: i trattati avrebbero assieme ritratto una realtà certamente più variegata di quanto essi stessi non volessero dare a intendere.

¹²¹ I compiti e le prerogative del capo (*cenn*) della *fine* sono descritti dal CA in modo dettagliato: «Ogni capo difende i suoi membri, se è un buon capo, di buoni comportamenti, di buona morale, esente [da responsabilità], influente, competente. Il corpo di ogni capo è la sua *fine*, poiché non vi è corpo senza una testa. Il capo di ogni [*fine*] secondo la persona, dovrà essere il membro della *fine* con più esperienza, nobile, ricco, saggio, istruito, riconosciuto da ciascuno, potente nell'opporli agli altri, rapido nell'agire in giudizio per i vantaggi e le perdite [*Im-dich cach corp a meamra, ma[d] socorp, sognimuch, sobesuch, slán, sofoltach, socomais. Corp caich a fine ar ni-bi nach corp cen cenn. Cenn caich iar nduinib i fine besid sruithe, besid nuaisliu, besid trebaire, besid necnuigiú, besid sochrugiú co fir, besid treisiu fri himfoiche, bes forusta fri hurnaide somuine ocus domaoine*]», CA, §§ 30-31, p. 369; il richiamo scritturale riguardo all'impiego di *corp* (calco del latino *corpus*) è, a mio parere, evidente, ove si pensi a come si esprime san Paolo in *Ef.* 1, 22; 4, 15; 5, 23; in *Col.* 1, 18 e in *1 Cor.*, 12, 12-27.

¹²² Cfr. anche Mac Niocaill, *Ireland before the Vikings*, cit., p. 67.

¹²³ «Dilius cach turceic iar fognum techta cen meth, cin follugad, cen elguin, [...], cin eislis, co cenn secht mbliadan, mad flaith bes marb. Nimta, mad in ceili bes marb. Dligid in flaith ceilsine dia comorbuid in ceili ar de mis fri manchuine, fri fuirire[d], fri gell, fri dail, fri dígail», CA, § 24, p. 364.

¹²⁴ «Mad ceili do flaith be[s] dech, ceili bunaid selba ocus bunaid ceiniuil [...], is flaith fris×cuirther flaithi», CA, § 44, p. 381. *Bunaid* (da *bun*, 'ceppo', 'base' dell'albero, cfr. *LEIA*[*supra*, nota 14], s. v. *bun*, B-117) è l'aggettivo che significa 'originario', 'ereditario', mentre *selba* (gen. di *selb*) indica la 'proprietà terriera', soprattutto nei testi di legge.

¹²⁵ *Din Techtugad*, in *CIH*, 206.27-29 e 207.3-4 (= *ALI*, IV, 6.6-7 e 11): «Atait secht sealba la Feine na gaibter athgabail, na beir ceathra ina teallach [...]; tir da randa flath iar necuib in cheile».

¹²⁶ «Se un signore non ha [ancora] dato i *seoit turchloide*, dopo la morte del signore [...] [sono] consegnati [*Maniro-era flaith seotu turcluide, is dilus trian na set iar necaibh na flatha don ceili*]», CA, § 23, p. 363, cui segue la casistica.

¹²⁷ «Ar marbaid cach marb a cinta», CA, § 25, p. 365. La glossa (*CIH*, 1789.1-3 = *ALI*, II, 272.6-7) specifica che null'altro è dovuto al signore se non la restituzione del capitale, chiamata *aithgin*, 'restituzione equivalente', indicante un rimborso di ciò che si era avuto secondo la qualità e la quantità originarie (cfr. *IR-2*[*supra*, nota 112], pp. 242-243).

¹²⁸ «Non si rivolge alla *fine* qualcosa di illegale, che un insensato introduce di persona [*Ni-sai for fine nach [n]ecur ninndligeht, in-cuirther [e]cond (u)ina(i) recht*]», vale a dire che non si poteva vincolare la *fine* con un accordo stipulato da un suo membro incapace o sconosciuto, CA, § 43, p. 379.

¹²⁹ «Ogni accordo, ogni contratto [...] che riguarda questi incapaci contrattuali proclamati – se non è fatto con l'approvazione dei capi [...] i beni [impegnati nell'accordo] spettano al capo di colui che ha intrapreso l'accordo [...] se vengono trattenuti [...] è con le colpe del furto (= *è come se li si rubasse*)[*Cach cor, cach indel [...] fo-certur forsna urgurtaibsa – munub a fornnaire a ceann, it dilsi seoit caich, inde coruib cuirithur, do cinn cach meamuir micoruigh. Indils i a seoit som; ma'd-riasuit(h)ur, nad-tathcuirit(h)ur iar naurfogra, is co fiachaib gaiti*]», CA, § 39, p.

376. L'ammenda per la mancata restituzione dei *seoit* oggetto dell'accordo illegale era pari alla restituzione del doppio della quota di beni in oggetto (raddoppio come ogni pena per furto).

¹³⁰ «Opposizione (= dichiarazione di inidoneità, rifiuto pubblico dell'accordo) senza il rigetto procura il rimborso, poiché nessuno può essere frodato di ciò che egli ha dato e che è stato riconosciuto; restituzione dei *seoit* originali, poiché si riconosce chi non si rigetta (= la dichiarazione senza l'allontanamento è nulla)[*Foegium cin innarba arxsait aithgin – ar ni-diuparar nach tidnucal a[d]j-daimt(h)ur – di collnaib set naithgina*]», CA, § 41, p. 378.

¹³¹ Questa procedura è descritta in un commento al CA, in ALI, II, 294.22-27.

¹³² «Divisione sulla base di reciproca scelta con accettazione [...]: i *seoit* vengono rimborsati con la libertà nella quale sono stati dati, eccetto ciò che l'«esenzione dell'accettazione» lascia andare (= ciò che il signore dispensa) e ciò che l'eccedenza di prestazione 'cancella' (= lascia che venga detratto), cosicché si dividono senza reciproco inganno. [...] Se i *seoit* che il signore ha dato, sono ancora vivi, [...] allora non li rifiuta, se le prestazioni sono state compiute con fedeltà, anche se essi non valgono così tanto come quando furono donati [*Imscarad imtoga co nairitiu [...]: ad-geinit(h)ir seoit saire i-nerenaiter, acht ni ima-teilge logad nairiten ocus ar-dibdai forcraid somuini, coro-scarat cem imdiubairt co somaine neich ro-fallaigt[h]er. [...] Ma marath(a)r seoit ernes flaith [...] ma fris-rognaiter somaine co ngaire techta, ni-obund flaith a seotu, cenibat fiu feib ro-rat[h]a*]», CA, § 49, p. 384. Qualora la decisione fosse unilaterale – benché non provocata da comportamento fraudolento di una delle parti – venivano distinti due casi: a) il *flaith* imponeva la rottura dell'accordo e il cliente era costretto ad accettare il fatto. In questo frangente, il *céile* poteva trattenere un terzo del capitale, mentre doveva restituire gli altri due terzi probabilmente (ma il testo e il commento non lo specificano) non nelle condizioni originali (CA, § 50, p. 385; è il commento a specificare che il terzo è riferito sia al *taurchrecc* sia ai *seoit* di sottomissione, CIH, 496.24-25 = ALI, II, 319.22-23); b) il *céile* chiedeva l'annullamento del rapporto. Si doveva trattare di un'eventualità piuttosto remota, poiché il cliente era costretto a rimborsare il signore con una cifra doppia rispetto a quella ricevuta, oltre a dover versare le rendite mancanti a loro volta raddoppiate (CA, § 51, p. 386). In queste condizioni, era praticamente impossibile per il cliente dipendente interrompere il rapporto, se non in casi eccezionali quali l'assegnazione di un'ingente eredità o l'aver partecipato con successo ad una razzia di bestiame compiuta ai danni di un regno confinante.

¹³³ Il *Berrad Airechta* ricorda che «vi è anche un signore il cui capitale è perduto [a vantaggio del cliente], benché egli sia stato nutrito (= abbia ricevuto le rendite): un signore che ferisce il suo cliente», § 3, p. 211 trad. cit.

¹³⁴ «*imcim flatha beiris gubreath for a ceile*», CIH, 16.1-2 (= ALI, V, 178.3). Lo stesso aggettivo con cui questi veniva qualificato in tali frangenti rende bene la conseguenza dei suoi atti: egli era *anfoltach*, cioè uno che non aveva seguito la 'condotta appropriata' (*folud*), che non aveva rispettato il suo ruolo e i suoi doveri sociali. Le *eptadi* erano raccolte di detti sapienziali strutturate sulla presenza di sette elementi, o casi esemplari.

¹³⁵ *The Triads* cit., nell'ordine le triadi nn. 72 (p. 8), 226 (p. 28) e 186 (p. 24). La slealtà era detta *brath*, mentre il 'cattivo signore' viene chiamato *drochflaith; forsnaidm*, 'imbroglio', in realtà indicava l'evasione della garanzia prestata. L'omicidio di un parente, detto *fiugal*, era il delitto peggiore di cui ci si potesse macchiare, non solo perché venivano infranti il legame di sangue e la fiducia più solida che si potesse concepire tra due uomini, ma anche perché il gruppo parentale veniva danneggiato doppiamente. Anzitutto, perché perdeva un suo membro e si trovava ad avere al suo interno un assassino; secondariamente, perché il risarcimento per la morte del parente sarebbe stato impossibile da riscuotere, se non per quella quota di beni che l'omicida deteneva a titolo allodiale: i meccanismi di solidarietà interni alla *fine*, in occasioni come queste, non avevano alcun senso, poiché si sarebbero risolti nel paradosso di risarcire se stessi. Infine, sarebbe stato inconcepibile punire il delitto con la morte del colpevole, dal momento che i parenti si sarebbero nuovamente coperti di quella stessa onta che avessero cercato di eliminare.

¹³⁶ «Se il cliente gli restituisce il capitale per disprezzo mentre egli (= il signore) è di buon contegno, egli (= il signore) avanza pretesa sul [suo] prezzo dell'onore oltre al doppio rimborso delle sue altre pretese [*Mad in cele tathcuirid(t)er fair ar di[u]mund lais, is he sofaltach, dligid log neinech la diabul naithgina a dligid olcena*]», CA, § 56, p. 390. Il *Berrad Airechta*, un trattato diverso il cui tema principale non è, tuttavia, la clientela, afferma però che «vi è anche un cliente il cui capitale non è immune da contestazione, benché egli abbia nutrito il suo signore attraverso quello dodici volte, ovvero un cliente che ferisce il suo signore», § 3, p. 211 trad. cit.

¹³⁷ «*cro fir saiges for flaith*» è il testo dell'*eptade* (CIH, 31.21 = ALI, V, p. 236.15), mentre la glossa «i. ro gabsum rath, ocus den biathadh na manchuine» (CIH, 31.27-28 = ALI, V, p. 236.25-26).

Sul significato di *eptade* cfr. *supra* alla nota 134 .

¹³⁸ CA, §§ 57, p. 390 e 60, p. 392. Si noti che il commento corrispondente al § 57, in *CIH*, 499.34 (= *ALI*, II, 330.15-16), chiarisce: «Di famiglia legittimata [...] ovvero egli è della stirpe di un signore legittimo, ovvero il figlio di un signore, e il nipote di un altro [*Ceniul techta [...] .i. cenel flatha dlighthigi eiseic, .i. mac flatha, ocus ua araili*]».

¹³⁹ Per cui si vedano le considerazioni avanzate e i testi citati *supra*, alle pp. 14 e 20 -24 .

¹⁴⁰ Patterson, *Material and Symbolic Exchange* cit., p. 57, ha ipotizzato che il signore potesse ulteriormente intervenire a favore del suo cliente in caso di morie di bestiame o disgrazie di vario genere.

¹⁴¹ «[A]tait secht ngiallu giallaither la [Feine], dinacon dlegar slan na somuini, na tormadut log nenech flatha dia ngialltar; giallae ar gait, [...], giallae mic i mbru a mathar, giallae mic beoathar, giallae fri rind ga inge mad bes la cinel, giallu frinsascar iar necuib a flatha, giallae do tiarmortaíd tar crich cini forsluictar coruib, giallae do flath rucu gubreth for a celi», *CIH*, 25.28-29 e 26.7-10 (= *ALI*, V, 216.17-24). I numeri tra parentesi quadre nella traduzione sono una mia aggiunta intesa a facilitare la discussione successiva. Sul significato di *eptade* cfr. *supra* alla nota 134 .

¹⁴² *CIH*, 25.33-35 e 26.1-6 (= *ALI*, V, 218.1-18).

¹⁴³ *CIH*, 26.12-15 (= *ALI*, V, 218.19-26); si veda *supra* a p. 27 .

¹⁴⁴ *CIH*, 26.15-19 (= *ALI*, V, 218.26-30, cit. da r. 18). Gli Uí Ceinsellaigh, tra VI e VII secolo, erano stanziati nel Laigin meridionale, ad Est del fiume Suir e lungo il tratto finale del fiume Barrow, nelle odierne contee di Shelburne e di West Shelmaliere. Questo è uno dei rarissimi casi in cui il trattato si confronti con usi locali e ne registri le peculiarità.

¹⁴⁵ «ragatsa cucutsa, acht cu ma marb mu flath fein; ù ma marb do flathsi, tarr uait cucumsa; noch a namail tarbud na timgellta», *ALI*, V, 218.32-33.

¹⁴⁶ In merito si veda anche *supra* a p. 25 .

¹⁴⁷ *CIH*, 26.20-23 (= *ALI*, V, 218.34-220.1).

¹⁴⁸ «.i. noch a dlegur fognum do, acht um a foltad con do-ragbat a frithfolta .i. na denuitsim in fognum gu tuchtar doib ini dligit», *CIH*, 26-28 (= *ALI*, V, 220.6-8).

¹⁴⁹ *Eptade LXXI*: «Atait sacht flathe a tuaith na dlegait techta saer giallna, na aicillne, na riarus feibe: flath na oigi mama do neoch do airngir; flath imaderga cru, ar is is ed nuall necmacht annsin la Feine, bruidhem im a cuirm, ilach iar mbuadugadh do memraib flatha; flath dithle set; flath laiges trenlige for seilb a ceile; flath ernes gait; flath tochta na bechta; flath focceird fri anflath», *ALI*, V, 358.1-8.

¹⁵⁰ Si veda, sul patronato accordato da stranieri, quanto evidenziato *supra* a p. 32 .

¹⁵¹ Le informazioni sul funzionamento e l'articolazione della clientela indipendente provengono quasi esclusivamente dal trattato legale già ricordato *Cáin Saerrraith*, pervenuto in forma frammentaria; si veda in merito *supra*, la nota 112.

¹⁵² Si veda anche Charles Edwards, *Early Irish and Welsh Kinship* cit., p. 345.

¹⁵³ «acht airer enechruice de fadeisin», *CS*, § 5, p. 246. Sul significato tecnico di *airer* (1/7 del prezzo dell'onore) si rimanda al commento di Thurneysen (*IR-2* cit. [*supra*, nota 112], p. 247), mentre per *enechruice* si veda anche Binchy, *CG*, Legal Glossary, p. 85. Sul rapporto tra il giovane e lo zio materno e sul fenomeno dell'adozione si rimanda a François Kerlouegan, *Essais sur la mise en nourriture et l'éducation dans les pays celtiques d'après le témoignage des textes hagiographiques latins*, «Études celtiques», XII, 1968-1969, pp. 101-146; a John Brenner, *Avunculate and fosterage*, «Journal of Irish Ecclesiastical Studies», IV, 1976, pp. 65-76; a Tomás Ó Cathasaigh, *The sister's son in early Irish literature*, «Peritia», V, 1986, pp. 128-160 e a Charles Edwards, *Early Irish and Welsh Kinship* cit., pp. 137-138 per il caso specifico di Colomba di Iona e dei suoi rapporti con la parentela materna.

¹⁵⁴ Il carattere non nobile della *sóer chéilsine* è stato affermato recentemente da Patterson, *Cattle lords* cit., p. 155, anche sulla base di una considerazione, secondo me non conclusiva, avanzata da Thurneysen (*IR-2* cit. [*supra*, nota 112], p. 240, commento al § 2 del trattato). Ritengo preferibile, *contra*, la lettura che dà di queste dinamiche Charles Edwards, *Early Irish and Welsh Kinship* cit., pp. 356-357.

¹⁵⁵ «asluighe dlighed fair saerrath do gabail ó rí féin», commento al *CA* (*CIH*, 1779.18-19 = *ALI*, II, 224.1). Ho accennato poco sopra al fatto che commenti e glosse sono posteriori ai trattati e che, tra i due apparati, quello che raccoglie le seconde è recenziore rispetto a quello che raccoglie i primi: in questo caso, che sia un commento ad attestare un tale uso può ragionevolmente essere addotto come testimonianza di un uso abbastanza antico e vicino all'epoca di stesura dei testi di

legge, dato che entrare nella clientela di un re non implicava affatto subire una menomazione del proprio onore; anzi, è probabile che – per quanto tali rapporti potessero – una prerogativa regia di questo genere fosse una delle prime che i sovrani riuscirono a conquistare alla loro supremazia, nel processo di rafforzamento del loro potere che si andava svolgendo a partire già dalla prima metà del secolo VI.

¹⁵⁶ Il CA menziona un solo tipo di *rath* e non distingue ‘capitali’ di diversa entità secondo il rango del cliente, elemento che parimenti non viene ricordato (anche *supra* alla nota 152).

¹⁵⁷ «Qual'è la restituzione di ogni *sét* (= *capitale*) dal piccolo al grande nella clientela indipendente? Il terzo di ogni *sét* è la restituzione alla fine di un anno [*Caite somuine cach seoit o bic co mor issaorrathuib? A trian cach s[e]joit, is si a somuini co cenn mbliadna*], CS, § 3, p. 240. *Somuine* o anche *somaine* (nome collettivo femminile) significava genericamente ‘guadagno’, ‘profitto’ e, per esteso, ‘ricchezza’ ma in senso giuridico valeva ‘servizio e prestazione’ tipiche del cliente verso il suo signore, come informa il CG, § 34.490-491, p. 19: «il guadagno ricevuto dai clienti, il numero dei quali varia al variare di ciascun rango [*It è fodlai flatha doru[i]rmisem in[m]jaberat fuillechtaí flathemnasa a somoínib sét*]» (seguo qui la traduzione *ad locum* proposta da Binchy, CG, p. 36).

¹⁵⁸ Quanto era dovuto dal cliente nei tre anni dal quarto al sesto (compresi) era previsto in questi termini: «L'incremento [del valore attraverso la crescita] e la prole [delle giovenche fornite] e il latte dopo, fino alla fine di [ulteriori] tre anni, e fino al termine di sette anni, a meno che non sia stato dato il complemento (= *il bestiame per passare dalla clientela indipendente a quella dipendente*), eccetto la restituzione col doppio [*as ocus los ocus geart iar suidiu con cend teora mbliadan iarmot[h]a secht mbliadna, muine-airbiatar chice in tuilledh, acht aithgin cu diabul*], CS, § 3, p. 240.

¹⁵⁹ *Lv.* 25, 8-15 in particolare. *Levitico* chiama ‘Giubileo’ il cinquantesimo anno, ma stabilisce anzitutto – come è noto – un anno di riposo per la terra e di consacrazione al Signore ogni sei di lavoro (*Lv.* 25, 1-7). Si veda anche la nota seguente.

¹⁶⁰ Del settimo anno, infatti, il trattato afferma che «Non figlia uno per l'altro dopo sette anni. Poiché questo è l'anno dell'esenzione, per il quale è ben fissa la libertà [dal tributo] [*Ar ni×induth nech di araile iarmotha secht mbliadna. Ar is iubaile aittiten sairi in sain, dílsig[e]thur somain[i] a set acht aithgin*], CS, § 3, p. 240, e il commentatore spiega così la prima affermazione: «poiché nessuno dà l'incremento all'altro dopo il termine dei sette anni [*ar noch tabhuir nech in log da ceili iarum a haithle na secht mbliadhan*]»; infine la glossa all'espressione «sette anni» interpreta: «ovvero lo *iubaile* regolare del *sóerrath* [.i. *iubaile tsaorratha inn so*], CIH, 1771.29-32 (= *ALI*, II, 196.32-33 – 198.1-2).

¹⁶¹ «Ogni cosa di queste che è dovuta prima della notifica e del digiuno, il suo doppio sarà dovuto dopo la notifica e il digiuno [*Cach ní díb sin ro rethustur ria napadh ocus troscadh, is a diabladh do seth ann air napadh ocus iar troscadh*], CIH, 1771.37-38 (= *ALI*, II, 198.9-10).

¹⁶² Il digiuno giudiziario, chiamato *troscud*, era la pratica attraverso la quale un uomo (in genere era utile principalmente a quelli di basso rango) poteva intentare causa contro un aristocratico o un membro delle classi privilegiate (artigiani, vescovi, poeti, ad esempio), senza ricorrere al sequestro giudiziario (detto *athgabál*), non ammesso in questi casi. Si trattava di un digiuno che la parte lesa attuava davanti alla residenza del presunto colpevole fino a che questi non fosse sceso a un compromesso. Ignorare chi digiunava implicava macchiarsi di una grave onta e vedere diminuire il proprio prezzo dell'onore. Già nel V secolo, il digiuno ad oltranza (ché, effettivamente, in origine poteva giungere sino alla morte) venne modificato in un digiuno dal tramonto all'alba. Binchy, *Distraint* cit., sostiene che la forma più radicale di *troscud* fu la più antica, ma che già prima del Cristianesimo si sviluppò in un sistema ritualizzato per cui il digiuno non procedeva *ad mortem*, ma si protraeva solo dal tramonto alla mattina. Inoltre, questa pratica rimase in vigore per molto tempo, non solo perché i trattati del sec. VIII la descrivono, ma anche perché i vescovi – che vennero presto accolti tra i ranghi privilegiati – poterono usufruirne (*ivi*, pp. 34-35). Su questo argomento e per un'analisi della contaminazione tra il digiuno giudiziario precristiano e il digiuno ascetico cristiano si rimanda a Idem, *Irish History and Irish Law: I*, «Studia Hibernica», XV, 1975, pp. 23-27. Uno dei migliori esempi di questa forma di contestazione giudiziaria si trova nella *Vita Ruadani abbatis de Lothra* (Lorrha), ai capp. XVI-XVIII, in *Vitae Sanctorum Hiberniae partim hactenus ineditae*, ed. Ch. Plummer, Oxford, Clarendon Press, 1910, 2 vols. [d'ora in avanti *VSH*], II, pp. 245-249, in cui Ruadan e Brendan digiunano contro il re di Tara Diarmait figlio di Cerball (per difendere un uomo accusato di omicidio, e peraltro effettivamente colpevole).

¹⁶³ Si consideri il caso del *bóaire*: come cliente dipendente riceveva trenta *seoit* (quindici femmine

adulte), come cliente indipendente solamente tre capi.

¹⁶⁴ «Vi sono sette famiglie secondo i Féni: [...] la famiglia che serve, la famiglia di vero servizio; la famiglia del reddito signorile [*Atait secht fine la Feine: [...] fine fognama, fine urfognama; fine cis flatha*]», *CIH*, 54.31-33 (= *ALI*, V, 318.1-3); la glossa interpreta così: «la famiglia che serve, cioè i clienti dipendenti e i clienti indipendenti. La famiglia di vero servizio, ossia altri clienti dipendenti e indipendenti; la famiglia della rendita del signore, cioè la famiglia che versa la sua rendita al padrone della terra, vale a dire i *senchleithe*[*Fine fognama .i. daorcheile ocus saorcheile. Fine urfognama .i. daorcheile aile, no saorcheile aile. Fine cis flatha .i. in fine bis ang infulang a cisa do'n flaith .i. na senchleithe*]», *CIH*, 54.36-37 (= *ALI*, V, 318.7-10). Sulla figura del *senchleithe* si veda *supra*, p. 12 e nota 53.

¹⁶⁵ Come ha sostenuto molto chiaramente Patterson, *Material and Symbolic Exchange* cit., p. 60: «This class solidarity took the form of direct political alliance, and of the jural privileges accorded to members of the nobility by the jurists and genealogists».

¹⁶⁶ Un ultimo aspetto della clientela indipendente potrebbe essere rappresentato da una sua doppia strutturazione, peraltro non evidente nel trattato ricordato, ma alla quale sembra alludere R. Thurneysen quando, commentando il § 3, scrive: «Hat also der Genosse 3 Kühe erhalten und trennt er sich vom Herrn am Ende des ersten Jahrs, ohne Naturalleistungen geliefert zu haben, so erhält der Herr 4 Kühe, am Ende des zweiten 5 Kühe, am Ende des dritten 6 Kühe, somit das Doppelte des als Lehen Gegebenen» (*IR-2* cit. [*supra*, nota 112], p. 241). Il testo del *Cáin Saerraith* spiega come la rendita corrisposta dal cliente equivalga a «un terzo di ogni valore [...] fino alla fine di un anno; per tre anni egli [il signore] guadagna un valore [totale] in più all'altro [anno, probabilmente]» e come il guadagno sia pari a quello che viene corrisposto «dopo fino alla fine di [ulteriori] tre anni di crescita (= l'incremento del valore attraverso la crescita)[...]». L'avverbio temporale «dopo» (*tar*) potrebbe forse indicare una cesura formale del rapporto: in tal senso, potrebbe essere corretto parlare, come fa appunto Thurneysen, di «separazione» (*trennen*) dopo il terzo anno. Se così fosse, le due fasi descritte si dovrebbero considerare indipendenti l'una dall'altra: se il cliente avesse preferito esaurire l'accordo in un triennio, avrebbe avuto la possibilità di farlo fornendo al signore solo del bestiame: nel caso specifico del *bóaire*, cui viene attribuito un capitale di tre vacche da latte (commento al *CS: CIH*, 1770.20 = *ALI*, II, 194.6), un capo alla fine del primo anno, due alla fine del secondo, tre allo scadere del terzo alle quali si sommava la restituzione del capitale iniziale, per un totale nel triennio di sei capi (il commento spiega: «Ossia, in tre anni [il signore] ha meritato [...] doppia restituzione dei suoi beni [.i. *ar teora bliadna tuil-ler [...] diabludh aithgina a seoit*]», *CIH*, 1771.3-5 = *ALI*, II, 196.1-3). Invece, se il cliente *bóaire* avesse optato per la continuazione del rapporto e la conclusione dei sette anni (finora considerati unitariamente regolari), la rendita sarebbe stata ripartita su tutto il periodo e la sua natura sarebbe variata: tre bestie adulte entro i primi tre anni (una per anno); il loro valore, in latte e vitelli con meno di un anno, nei successivi tre. In entrambi i casi, il cliente *bóaire* avrebbe restituito al signore un numero doppio di capi di bestiame rispetto a quello che aveva ricevuto, ma se gli animali non morivano e si riproducevano regolarmente, il margine di profitto sarebbe stato comunque notevole. I due differenti casi potrebbero essere schematizzati come segue: a) rapporto triennale (ossia interruzione prematura del settennio 'canonico'): le tre femmine che formavano *rath* erano già in grado di figliare durante il primo anno; di conseguenza, avrebbero potuto generare nove vitelli nel volgere dei tre anni e, considerato che al signore dovevano essere dati complessivamente sei capi (tre del capitale restituito e tre di rendita), il cliente avrebbe ottenuto un guadagno di sei bestie; b) accordo regolare settennale: il margine di profitto poteva teoricamente essere più elevato, dal momento che gli animali nati dalle mucche del capitale iniziale avrebbero raggiunto a loro volta la maturità sessuale in tre anni. Tuttavia, il cliente avrebbe dovuto continuare a versare il tributo al signore per altri tre anni consecutivi, sebbene in prodotti e non in animali adulti (le nuove bestie nate da quelle del capitale originario), mentre nel settimo anno gli avrebbe semplicemente restituito il *rath*, o il valore corrispondente. È importante sottolineare che nessun altro studioso ha proposto una lettura siffatta di questo brano e che, per come si esprime, lo stesso Thurneysen sembra non darle particolare peso o credito. Dal canto mio, ritengo stimolante porre in rilievo il problema, senza poter stabilire alcun punto fermo nella questione; rilevo solo come questo sistema non sia in linea di principio inammissibile, anche se né il commento, né le glosse permettono di attribuirgli maggiore credibilità rispetto a quella che deriva al 'sistema settennale unitario', per analogia, dalla normale durata dell'accordo di clientela dipendente.

¹⁶⁷ «Egli (= il signore) non ha alcun diritto di [percepire] ammenda o cibo, neppure di fissare ancora la [condizione di] clientela sul cliente, quando questi è insoddisfatto; e questo è autorizzato a restituire il capitale, nel momento che gli piace [*Ni>dlig meith la biad na(d) astad ceilsine for*

ceile, mad scith lais; ocus i meisech athcu[i]r ci(d)p cuin ro×cara», CS, § 5, p. 246. La glossa specifica: «il cliente può restituire [il capitale] quando vuole, e non vi è nulla da lui dovuto eccetto la proporzione del suo terzo fino all'anno in cui si separano [*in celli athcur in uair is ail leis, ocus nochan uil ni uad acht cutruma a trin gaca bliadna no co dernuit umscair*]», *CIH*, 1774.18-19 (= *ALI*, II, 206.10-12). D'altro lato, anche il signore poteva annullare l'accordo a sua discrezione, così come erano autorizzati a fare i suoi eredi anche verso un vecchio cliente (CS, § 6, pp. 248-249).

¹⁶⁸ «Saoer don flaith, cip cu[i]n ro-cara, rogad laime dia setuib; is misech, maine astaithur fri som(m)uine naircendcha», CS, § 6, p. 248.

¹⁶⁹ E ciò potrebbe rappresentare una prova a favore dell'esistenza di un doppio tipo di accordo quale quello che ho profilato poco sopra, triennale e settennale, per cui si veda *supra*, la nota 166.

¹⁷⁰ «Cia measom do cain tsaorraith? Manchuine ocus ureirge», CS, § 2, p. 240.

¹⁷¹ «Manchuine .i. fer cacha somhuine, do denumh a duine, no a meithle, .i. an dun, no asluaighedh lais, ocus ní fechtur fris turcluide im manchuine», *CIH*, 1770.23-24 (= *ALI*, II, 194.9-11). Per l'archeologia dell'Irlanda altomedievale si vedano Lloyd Laing, *The Archaeology of Late Celtic Britain and Ireland c. 400-1200 AD*, London, Methuen and Co., 1975 (soprattutto le pp. 145-176); Peter Harbison, *Pre Christian Ireland. From the First Settlers to early Celts*, London, Thames and Hudson, 1988; Richard B. Warner, *The Archaeology of Early Historic Irish Kingship*, in *Power and Politics in Early Medieval Britain and Ireland*, ed. by S.T. Driscoll and M.R. Neeke, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1988, pp. 47-68; Nancy Edwards, *The Archaeology of Early Medieval Ireland*, London, Batesford LTD, 1990; Michael O'Kelly, *Early Ireland – An Introduction to Irish Prehistory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991²; Matthew Stout, *The Irish ringforts*, Dublin, Four Court Press, 1997; Aidan O'Sullivan, *The Archaeology of Lake Settlement in Ireland*, Dublin, Royal Irish Academy, 1998 («Discovery Programme Monograph», No. 4).

¹⁷² Si può ragionevolmente dedurre che così fosse se si considera che i clienti indipendenti erano uomini spesso benestanti, se non ricchi, e che tra di loro vi erano anche dei nobili. Già Kelly, *A Guide* cit., p. 33, aveva suggerito che il lavoro manuale vero e proprio fosse lasciato alla servitù e ai dipendenti.

¹⁷³ Il significato letterale è 'egli va su'; il termine è composto dalla preposizione *ur*, 'su', 'sopra', e dal verbo *eirg(g)*, 'andare', da cui anche *éirgid*, 'levarsi', 'alzarsi', tradotto in Latino con *surgeo* (cfr. *DIL*[*supra*, nota 41], s. v. *éirgid* (a), e *GOI*[*supra*, nota 14], p. 54).

¹⁷⁴ «Ocus ureirge .i. [...] comeirghe do denumh ime cein beit a suidiu, .i. a tri a naon lo aru chinn», *CIH*, 1770.25-26 (= *ALI*, II, 194.11-13). *Comeirge*, come *ureirge*, è un composto del verbo *eirg(g)* che indica l'andare (su) nello stesso tempo', l'alzarsi contemporaneamente'.

¹⁷⁵ Si noti che per quanto riguarda le *corvées*, lo stesso *CG* sembra riferirle ai soli clienti dipendenti, sia quando parla della mietitura, sia quando nomina il *drécht gállnai*, 'il bastione della clientela dipendente', cioè il terrapieno costruito dai *dóerchéli* per il re (cfr. *supra*, p. 10).

¹⁷⁶ *VC* cit. [*supra*, nota 7], II.23, p. 126. *L'Ilea insula* è l'odierna Islay, la maggiore tra le isole meridionali delle Ebridi interne. *Tarainus* (Tarain) era un pitto, ma aveva già avuto probabilmente numerosi contatti con gli Irlandesi (Dál Riata) che abitavano la Caledonia sud occidentale da quasi un secolo al tempo di Colomba.

¹⁷⁷ Per indicare un individuo sotto tutela si usava dire che aveva «mani e piedi controllati», come ricorda il *Berrad Airechta* quando afferma che «il figlio caldo (= premuroso)[...] [è] un figlio che è in relazione di calda *pietas* con suo padre, opportunamente subordinato cosicché egli non controlla né piede né mano» (§ 36, p. 215 ed. cit., testo originale in *CIH*, 593.30-31: «In mac aile, mac de, mac son bis i tsgaire a athar ina timaircnib techtaib cona coimdedher cos na lam»). Il giuramento stesso avveniva probabilmente anche attraverso l'uso delle mani o il contatto tra le mani dei due che giuravano un accordo: in Irlandese antico l'espressione equivalente al Latino *per manus* doveva essere *for láim* (si veda *DIL*[*supra*, nota 41], s. v. *lám*, IV.d e IV.i). L'uso di porre le mani in quelle dell'altra parte contraente assieme a quelle del garante l'accordo dovrebbe essere confermato dall'espressione «gaib fort it láim», «prendi dentro nella tua mano», come ha segnalato Chapman Stacey, *The Road* cit., p. 36, dove l'autore ha rilevato anche che il *Di Astud Chor* ricorda come, nel pattuire un accordo (qui in senso più generale), siano coinvolti la mano, l'occhio, l'orecchio e la lingua, a significare la memorizzazione dell'atto contrattuale, sia per le parti, sia per chi vi assiste. Anche l'affidamento di un individuo ad un altro era forse segnato dallo stesso gesto, come sembra riferire la *Vita Albei archiepiscopi de Imlech* (ed. in *VSH*, I, p. 58): «Patricius obtulit Albeo omnes viros Munnensium, ut esset eorum pater, et regem Engussum in

manum Albei» (cap. XXIX), anche se in questo caso la eco scritturale può aver esercitato un'attrazione primaria e particolarmente forte sull'agiografo.

¹⁷⁸ Si rimanda specificamente alle pp. 47-49, *infra*.

¹⁷⁹ Tuttavia è possibile tentare di operare delle distinzioni e non è appropriato affermare semplicemente che le agiografie presentino un panorama indistinto.

¹⁸⁰ Molua proveniva dalla regione controllata dagli Uí Fídgenti (stanziati nel Munster centro occidentale, nell'odierna contea di Limerick, immediatamente a sud dell'estuario dello Shannon), pur non appartenendo a quella popolazione.

¹⁸¹ *Vita sancti Moluae abbatis de Chuain Ferta Moluae*, in *VSH*, II, cap. XXVII, p. 214; qui *dux* non indica un ufficio specifico, bensì il capo (quindi il re degli Uí Fídgenti), così chiamato in quanto la sua posizione, pur autonoma tra i suoi, era subordinata alla sovranità degli Eóganachta del Munster. Che *dux* possa corrispondere a *cenn* (capo) o a *flaith* (signore), si riscontra anche altrove, come nella *Vita Edani sive Maedoc episcopi de Ferna*, in *VSH*, II, p. 147, dove al cap. XIX si ricorda un «dux latronum vir potens et dives [...], habens opulentos milites sub se», certo non il capo di una banda di disperati fuorilegge. Il termine *dux* non corrisponde solamente a 'guida militare', ma viene impiegato, a partire dalla fine del sec. VII, per designare i re subordinati che non sono più chiamati in Latino *rex* nel senso di *rí túaithe* (re di una *túath*); la prima occorrenza negli *Aannali dell'Ulster* risale all'anno 702.2, *recte* 703, quando nella battaglia di Corann morirono Loingsech figlio di Oengus, «rex Hibernie [...] et ceteri multi duces» [*The Annals of Ulster (to A. D. 1131)*, ed. and translated by Séan Mac Airt and Gearóid Mac Niocaill, Dublin, Dublin Institute for Advanced Studies, 1983, di qui in avanti citati come *AU*], probabilmente re di singole *túatha* tributari dello stesso Loingsech o di altri re intermedi (in realtà, Loingsech, dei Cenél Conaill – Uí Néill settentrionali – fu re di Tara dal 695 al 704, l'anno in cui effettivamente si svolge la battaglia di Corann. Cfr. *A New History of Ireland*, edited by T. W. Moody – F. X. Martin – F. J. Byrne, Oxford, Clarendon Press, 1982, vol. IX, tav. 1 p. 127 e p. 191). L'uso di questo titolo, presente tanto negli annali quanto nelle agiografie, esprime il mutamento dei rapporti di forza tra re superiori e re inferiori, consistito in un primo momento in un rafforzamento del potere militare e, successivamente, nell'espropriazione delle prerogative politiche dei secondi a vantaggio dei primi. Su questo punto si veda anche Ó Corráin, *Ireland before the Normans* cit., pp. 29-30. Non è improbabile, tuttavia, che si continuasse a pensare a loro come veri sovrani con una precisa autonomia, visto che troviamo l'appellativo *dux* attribuito al 'capo' dei Déisi, Fergall, che, secondo la *Vita Declani episcopi de Ard Mor*, «a sanctis ordinatus est» (cap. XXII, in *VSH*, II, p. 48). Sarebbe strano pensare che degli uomini di chiesa 'ordinassero' qualcuno ad un rango che non fosse quello regio!

¹⁸² *Vita Moluae* cit., cap. XXVIII, pp. 216-217.

¹⁸³ *Vita Munnu sive Fintani Abbatis de Tech Munnu*, cap. XXI, in *VSH*, II, pp. 233-234. Munnu è *de semine Conaill filii Neill*, e appartiene, quindi, ai Cenél Conaill stanziati nel Donegal meridionale; la sua morte è registrata dagli *AU* nel 634.5, *recte* 635.

¹⁸⁴ Il trattamento riservato al giovane Kyllen offende l'onore di suo padre, quello che un Irlandese del tempo avrebbe probabilmente chiamato il suo *enech*, al punto che lo scontro con san Munnu viene evitato solo per il legame speciale tra lui e il *dux* e perché, ma questa è una prospettiva chiara solo all'agiografo che in tutto vede la provvidenza divina, lo stesso Kyllen è destinato a un avvenire radioso.

¹⁸⁵ Il commento ricordato *supra*, a p. 35 e nota 155, subito di seguito dichiara che questa imposizione non può venire né dal signore di quell'uomo (cioè da un signore di cui egli già è cliente dipendente), né da un signore o da un re stranieri («o *flaith fein iná* o *flaith echtrunn iná* o *ri echtrund*», *CIH*, 1779.17-20 = *ALI*, II, 224.1-3). I trattati non specificano se e quali ricompense toccassero al cliente che partecipava ad azioni militari con il suo signore, ma sembra indubbio che vi dovessero essere. Induce a pensare così il poema sugli Airgialla, già menzionato (cfr. *supra*, le note 32-33), nel quale si dice che costoro avevano diritto a «un terzo di tutte le rendite [...] di quello che è stato vinto grazie alle loro armi, dovunque vi sia una ferita seria o pianto o afflizione [*Trian cacha toillmi doib | segaír frie nidna | ait a mbi cned dorch | no heuloud no hingra*]» (§ 26), ad «una *cumal*[...] per ogni notte di accampamento che l'esercito passa [nel loro territorio] a meno che una guida non li (= *gli Uí Néill*) conduca alle proprie forze [*Cumal cacha forbasi | fessair forib co slougib | acht manus túissed eolach | dia ndunadaib corib*]» (§ 28) e, ancora, a «sette [capi di bestiame] [...] per ogni animale dei loro che sia stato ucciso oppure la ricompensa di entrambi i loro sovrani oppure le garanzie proprie dello scontro armato [*Sechda do cach seithir | romalortad huaidib | no riar airrig dib linuib | no rath a sluogid*]» (§ 29). I tre passi indicano, come si vede, tanto diritti positivi (§ 26, ricompense per il servizio, pur se condizionate a perdite subite), quanto compensazioni dovute a danni derivanti da scontri nei quali essi non necessaria-

mente abbiano combattuto (§§ 28 e 29).

¹⁸⁶ Muirchú in *The Patricians Texts in the Book of Armagh*, ed. and transl. by L. Bieler with a contribution by F. Kelly, Dublin, Dublin Institute for Advanced Studies, 1979, I.24, pp. 108-110. Muirchú maccu Machteni scrisse la *vita* di Patrizio nella seconda metà del VII secolo, tra il 661 e il 700.

¹⁸⁷ Non deve fuorviare, a mio parere, il fatto che Muirchú chiami Daire *dominus* nei confronti del suo cavaliere, perché qui il sostantivo è utilizzato in senso più generale di 'signore', piuttosto che di 'padrone', così come avveniva anche per *flaith*; inoltre, non si può presumere che il cavaliere fosse un servo (o comunque un dipendente di basso rango sociale) dal fatto che il cavallo appartenga a Daire («ille occidit equum tuum») e non al suo uomo: è evidente che il nobile rivendicava una sua proprietà immettendovi una sua bestia, anche se egli non ve l'aveva condotta di persona, ma attraverso un suo uomo.

¹⁸⁸ Ancorché la più importante e rilevante, cfr. Binchy, *Distraint* cit. Non a caso, Patrizio si ritenne offeso da questo atto, poiché ne capiva benissimo il significato giuridico e simbolico, al punto da 'provocare' la morte della bestia per dimostrare che il suo diritto era più forte di quello di Daire.

¹⁸⁹ *Vita Comgalli abbatis de Bennchor*, cap. II, in *VSH*, II, p. 3. Comgall morì secondo gli *AU* nel 602.

¹⁹⁰ I clienti indipendenti erano detti anche *commaithe* e *socii* (negli annali), quando li si voleva designare per il loro ruolo politico e militare al fianco del re nella *túath* (cfr. *AIL*, cit. [*supra*, nota 23], nota 1, p. 302).

¹⁹¹ Non sembra di poter scorgere, nelle fonti irlandesi, la differenza segnalata invece per il mondo franco da Régine Le Jan Hennebique, *Satellites et bandes armées das le monde franc (VI^e-X^e siècles)*, in *Le combattant au Moyen Age*, Nantes, Société des Historiens Médiévistes, 1991, pp. 97-107, circa un uso peggiorativo di *satellites* a fronte di un impiego, in senso positivo, di *socii* (in particolare pp. 97-105).

¹⁹² Nel *Fled Bricrend*, ad esempio, l'auriga di Cenall Cernaig e quello di Cú Chulainn, due dei protagonisti, vengono anche chiamati *cheli* (altra forma di *céile*) (*Fled Bricrend – The Feast of Bricriu*, ed. and transl. by G. Henderson, London, Irish Texts Society, 1899, §§ 39-40, p. 48).

¹⁹³ Il sostantivo che indica il seguito è proprio la parola *dám* che già era comparsa nel passo del *Cáin Lánamna* citato *supra* a p. 19. La collina di Allen si trova poche miglia a nord di Kildare, cfr. Edmund Hogan, *Onomasticon Goedelicum locorum et tribuum Hiberniae et Scotiae*, Dublin, Four Courts Press, 1993 (rist. anastatica dell'edizione 1910), p. 19.

¹⁹⁴ *Annala ríoghachta Éireann – Annals of the Kingdom of Ireland by the Four Masters from the earliest period to the year 1616*, ed. and transl. by J. O'Donovan, Dublin, Hodges, Smith & Co., 1854, 7 voll. [d'ora in poi abbreviato in *AFM*]: «Torcratar din trí fichit ar céd damhsaibh Feargail amaille ris na saorchlandaibh sin», s.a. 718, vol. I, p. 316. La battaglia avvenne, però, l'11 febbraio del 722, come ricordano più precisamente gli *AU*. Su questo scontro si rimanda anche a Mac Niocaill, *Ireland before the Vikings* cit., pp. 122-123.

¹⁹⁵ Negli *AU*, ad esempio, vi sono ventuno occorrenze complessive dei due sostantivi *comes* e *socius*, quasi tutte al plurale, per il periodo 431-900 d.C.

¹⁹⁶ Thurneysen, nelle note al *CA* ricorda: «Nelle *Glosse Milanesi* 63 a 12, 72 b 11 e 24 *giallae* (da *giallnae*) traduce il femminile *dicio* e *deditio*; è introdotto da *giall* "ostaggio", quindi originariamente significava "dare in ostaggio", nonostante per il nostro rapporto di servizio non vengano dati ostaggi» (*IR-1* cit. [*supra*, nota 21], p. 339). Queste glosse, opera di un monaco di origine irlandese, non sembrano nemmeno così precise, dal momento che nella clientela dipendente non venivano forniti ostaggi e che il rapporto non significava la completa consegna del cliente nelle mani del signore. In ogni modo, non vi è nulla in questo senso che possa dare qualche chiarimento supplementare sulla clientela indipendente.

¹⁹⁷ Mi permetto di rinviare per una sintesi al mio *Irlanda* cit., pp. 38-40 e relativi rimandi bibliografici.

¹⁹⁸ *Comites* viene impiegato in *AU*, s.a. 524 – *recte* 525 («Theoticus rex Arrianus [...] cum comitibus») e s.a. 718.7, *recte* 719, nella descrizione di una battaglia navale in cui «quidam comites conuerunt». Non credo sia un sostantivo di riferimento, anche perché Adáman lo utilizza spesso (e talvolta, in suo luogo, anche *commilitones*) per indicare i compagni di Colomba, e specialmente quelli che lo seguono durante i suoi viaggi (ad esempio I.40, p. 74; II.31, p. 138).

¹⁹⁹ In effetti, i casi possono essere considerati sei su dodici (50%), dal momento che Aed figlio di Cinaed è un re dei Pitti e non un Irlandese. Le locuzioni avverbiali latine *per dolum* e *dolose* dovrebbero corrispondere alla locuzione irlandese *trea tha[n]gnacht*, 'per mezzo dell'inganno',

'con il raggio', che si trova in *AU*, s.a. 942.3, *recte* 943: «Cellach figlio di Béc, re dei Dál nAraide, venne ucciso a tradimento dalla sua gente [*Cellach m. Béce, ri Dal Araide, do marbad o muinntir trea tha[n]gnacht*]». Si noti che *muinntir* dovrebbe essere l'equivalente di *socii* delle registrazioni latine dei secoli precedenti. *Ta[n]gnacht* è da ricondurre al femm. *tangnae*, per cui si veda *LEIA*[*supra*, nota 14], s. v. *tangnae*, T-28.

²⁰⁰ È san Colomba stesso a preannunziare la morte di Feradach perché questi ha fatto uccidere un uomo che si era affidato alla sua protezione, Tarain (*VC* cit. [*supra*, nota 7], II.23, p. 126, testo cit. *supra*, a p. 41).

²⁰¹ Vi sono anche altri casi di omicidio compiuto da congiunti per i quali non si usa nessuno dei due averbi. Di solito il delitto è portato a termine *a fratribus*, dove *fratres* traduce molto probabilmente l'irlandese *brathair*, quindi non comprendendo i soli fratelli, ma tutti i membri maschi della *derbfine* (gruppo parentale). In pratica, ed escludendo gli anziani, soprattutto fratelli, zii, cugini di primo e cugini di secondo grado.

²⁰² *Vita Edani* cit., pp. 157-158. Áedan detto Maedoc morì, secondo gli *AU*, s.a. 624.3, *recte* 625.

²⁰³ *AU*, s.a. 589.3, *recte* 590. Per la localizzazione del sito si veda Hogan, *Onomasticon* cit., p. 528.

²⁰⁴ Questa è, almeno, l'ipotesi proposta da Mac Niocaill, *Ireland before the Vikings* cit., p. 82.

²⁰⁵ *AU*, s.a. 597.2, *recte* 598; cfr. Hogan, *Onomasticon* cit., p. 378.

²⁰⁶ Nell'odierna contea di Fermanagh, Hogan, *Onomasticon* cit., p. 603.

²⁰⁷ Mac Niocaill, *Ireland before the Vikings* cit., p. 84. Sulla figura dell'*airchinnech* (anglicizzato in *erenagh*) si veda Kathleen Hughes, *The Church in early Irish Society*, London, Methuen, 1980³, pp. 223 e 265 ed Eadem, *Sanctity and Secularity in the Early Irish Church*, in *Studies in Church History 10*, ed. D. Baker, Cambridge, 1973, p. 31 [ried. in Eadem, *Church and Society in Ireland A. D. 400-800*, ed. by David Dumville, London, Variorum Reprints, 1987, n. IX, che mantiene la paginazione originaria del saggio]. Il cenobio di *Senboth Sine*, scomparso, doveva trovarsi secondo Hogan, *Onomasticon* cit., p. 595, nel Leinster meridionale tra i monti Leinster e Blackstairs.

²⁰⁸ Gli *Annali di Tigernach*, vol. I, p. 126, lo definiscono «o cliamuín féin» (*The Annals of Tigernach*, ed. da W. Stokes, Felinfach, Lanerch Publishers, 1993, 2 voll., rist. dell'edizione originale in «Revue celtique», 1895-1896-1897), mentre gli *AFM* usano l'espressione «la a dheirbh-fine budhéin» (p. 228, ed. cit.): le due definizioni sono sostanzialmente sinonimiche, anche se la seconda appare più specificamente riferirsi al gruppo parentale esteso ai cugini di II grado (cfr. *supra*, nota 55). Su Sarán Saebderg cfr. *Corpus Genealogiarum Hiberniae*, ed. M. A. O'Brien, Dublin, Dublin Institute for Advanced Studies, 1976 (rist. ed. 1962 a cura di J.V. Kelleher, d'ora in poi *CGH*), p. 430 (337 b 13). Sulle genealogie sono intervenuti Charles Edwards, *Early Irish and Welsh Kinship* cit., pp. 111-134 e, più recentemente, Donnchadh Ó Corráin, *Creating the past: the early Irish genealogical tradition*, «Peritia», XII, 1998, pp. 177-208.

²⁰⁹ *AU*, s.a. 604.2, *recte* 605; riporta la notizia senza aggiungere particolari il *Chronicum Scotorum*, s.a. 605 (*Chronicum Scotorum – A Chronicle of Irish Affairs, from the earliest times to A.D. 1135*, ed. and transl. by W. M. Hennessy, London, Green Reader and Ryer, 1866, «Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores», vol. 46, p. 70; d'ora in avanti abbreviato *CScot*). In modo più vago, gli *Annali di Inisfallen* riferiscono che il re fu ucciso «a sua familia» (*The Annals of Inisfallen*, ed. and transl. by S. Mac Airt, Dublin, Dublin Institute for Advanced Studies, 1951, s.a. 608, p. 82).

²¹⁰ Località, quest'ultima, non identificata; cfr. Hogan, *Onomasticon* cit., rispettivamente alle pp. 528 e 590.

²¹¹ Potere forse persino gestito a quattro mani da zio e nipote. Conall Coel e il fratello regnarono fino al 654 e 658, rispettivamente, detenendo assieme la sovranità di Tara. Gli *AU*, s.a. 642.7, *recte* 643, riferiscono che «Dicunt alii historiographi regnasse .iiii. reges .i. Cellach ocus Conall C[a]el ocus duo filii Aedho Slane [...] .i. Diarmait Balthmac, per commixta regna». I figli di Áed Sláine (Uí Néill meridionali) si liberarono dei 'colleghi' qualche anno più tardi quando, nel 654 Diarmait uccise o fece uccidere Conall, riuscendo a neutralizzare Cellach che morì nel 658 (cfr. *AU*, s.a. 653.1, *recte* 654; 657.1, *recte* 658). Si rimanda anche a *A New History* cit., vol. IX, p. 127, e Mac Niocaill, *Ireland before the Vikings* cit., pp. 95-97).

²¹² Balthmac e Diarmait appartenevano a quelli che sarebbero stati detti, dal nome del loro padre, i Síln Áedo Sláine di Brega, del gruppo meridionale degli Uí Néill, e condivisero l'alta sovranità di Tara tra il 656/8 e il 665/6, anno in cui morirono entrambi per un'epidemia che sconvolse l'isola (*AU*, s.a. 664.1, *recte* 665). Sui due fratelli e sulla loro morte si vedano pure Mac Niocaill, *Ireland*

before the Vikings cit., pp. 97-99 (mentre sulle vicende tra gli Uí Néill meridionali nel decennio successivo si rimanda alle pp. 107-109) e *A New History* cit., vol. IX, pp. 127 e 191.

²¹³ «Cath Oghamain oc Cínd Corbadan [...] in quo bello Blath[mac] mac Aeda Slaine uictus est a sociis Diarmata maic Aeda Slaine, qui dicuntur Onchú mac Saran, oculus Mael milchon oculus Cathasach mac Eimine», *Annali di Tigernach*, p. 156 ed. cit. Si può solo suggerire l'identificazione dei primi due con degli omonimi ricordati nel *CGH*, rispettivamente alle p. 104 (129 a 13) e 145 (141 b 52): in tal caso, Onchú sarebbe appartenuto agli Osraige (da cui prese il nome l'odierna contea di Ossory), un popolo del Leinster meridionale, mentre Máel Mílchon sarebbe potuto essere uno dei Cenél Totán di Airgialla, le genti che abitavano a settentrione del Leinster stesso; per il terzo non vi sono riscontri simili.

²¹⁴ *AU*, s.a. 679.2, recte 680.

²¹⁵ *AU*, s.a. 674.1 e .6, recte 675, sono le registrazioni della morte di Cennfélad e dell'inizio ufficiale del regno, rispettivamente.

²¹⁶ *AU*, s.a. 676.3, recte 677.

²¹⁷ *AU*, s.a. 678.3, recte 679.

²¹⁸ Cfr. *DIL*[*supra*, nota 41], s. v. *muinter*: i primi due significati sono proprio «casa», nel senso del latino *familia* (termine con cui *muinter* è talvolta glossato), e «gruppo di persone che hanno un legame particolare» con un individuo. Charles Edwards, *Early Irish and Welsh Kinship* cit., p. 140-141 ha evidenziato come anche in Adámnan, autore della *VC*, il sostantivo latino *familia* (= gente della casa) traduca l'irlandese *muinter* e *familiaris* sia l'equivalente di *fer muintire*, 'uomo della casa'. Nei racconti epici *muintir* è spesso utilizzato per designare una compagnia di armati alle dipendenze di un capo, come si può notare ad esempio nel *Tochmarc Emire*, ed. and transl. by K. Meyer, «Revue Celtique», XI, 1890, p. 445, in merito al seguito di Fergall l'Astuto (ll. 15-16) e a quello di Cú Chulainn (l. 40); poco oltre, significativamente, il testo afferma che l'eroe dell'Ulaid «era molto triste per la perdita dei suoi compagni [*ba bronach do dith a coicelí*]», dove *compagni* rende, in modo forse vago, l'originale irlandese *coiceli*.

²¹⁹ Il *CScot* pone l'avvenimento s.a. 676 (p. 104), mentre gli *AFM* lo situano nel 678; la data corretta è comunque quella riportata dagli *AU*, appunto per l'anno 680 (cfr. *supra* alla nota 214). Riguardo alla posizione di Fochsechán, pure *CScot* e *AFM* parlano di *muinter*, che in questi due casi i traduttori hanno preferito rendere con «popolo»; gli *AU* non specificano nulla in proposito. La genealogia di Fiannamail mac Máel Tuili è riferita in *CGH*, p. 76 (125 a 6) e p. 77 (125 a 23): regnò sul Leinster tra il 656 e il 680, secondo *A New History* cit., vol. IX, pp. 134 e 200. Per ciò che concerne Finnechta, nipote di Áed Sláine, *CGH* riporta la sua genealogia a p. 125 (137 a 15) e p. 161 (144 c 7; cfr. anche *A New History* cit., vol. IX, pp. 127 e 191).

²²⁰ Cfr. *DIL*[*supra*, nota 41], s. v. *ar*, I (a) e II (a, b, c); Stokes, traduttore degli *Annali di Tigernach*, rende «per affezione a».

²²¹ In tal senso, gli *Annali dei Quattro Maestri* specificano che l'uccisore agì per ordine o per richiesta di Finnechta, quando scrivono che Fiannamail «do ghuin la Foiceachan, dia muinntir féin, iar na forcorngra fair dFínsheaschta Fledach», cioè che «fu ferito a morte da Fochsechán, uno del suo stesso seguito, su istigazione di Finnechta Fledach» (*AFM*, vol. I, p. 286).

²²² «Airisidh Donnchad co na slogh i nAillin. Ro ghabhradg dna a muinntir for dhódh, oculus lo-scadh, ionnradh, oculus argain an choigidh co ceann seachtmhaine, co ro riaraidhseat Laighin é fó dheoidh», s.a. 766 (p. 370 ed. cit.); gli *AU*, che riportano la data corretta del 770 (s.a. 769.8), parlano genericamente di «exercitu[m] nepotum Neill» e affermano che costoro «manserunt [...] .vii. diebus i Raith Ailinne et accenderunt igni omnes terminos Laginentium», anziché di *socii* come pare intendere *AFM* con il sostantivo *muinter* (per cui si veda *supra* p. 50 e nota 218). *Ailinn*, oggi Cnoc Ailinne, poche miglia a Est di Kildare, era la sede dei re dei Laigin (cfr. Hogan, *Onomasticon*, p. 19) da non confondere con la collina di Allen (per cui si veda *supra*, nota 193).

²²³ Mac Niocaill, *Ireland before the Vikings* cit., p. 140 (ma si vedano per esteso le pp. 140-144).

²²⁴ Testo citato *supra* in tabella 2. Donnchad Midi figlio di Domnall, del Clann Cholmáin di Mide (Uí Néill meridionali) regnò a Tara dal 770 al 797, ma era già re di Uisnech dal 766 (secondo *A New History* cit., pp. 193 e 130); Ruadrí figlio di Fáelán regnò sul Leinster tra il 776 e il 785.

²²⁵ In particolare gli *Annali dell'Ulster*, ma anche nelle altre compilazioni, come spero di aver evidenziato.

²²⁶ Marc Bloch, *La società feudale*, Torino, Einaudi, 1987 [ed. originale Parigi, 1939], pp. 167-168.

²²⁷ Cosa diversa, come è noto, dai *lignages* di cui tratta Bloch, che si andarono rafforzando sul Continente tra IX e X secolo. Impiego il termine *clan* nel significato precisato da Jack Goody,

Famiglia e matrimonio in Europa Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente, Milano, Mondadori, 1984, pp. 268-270 e 355, ossia di «gruppo unilineare di discendenza di più vasta estensione», le cui relazioni interne non sono calcolate mediante una genealogia. Ciò non significa che non esistesse memoria genealogica (anzi: cfr. *supra*, le note 165 e 208), ma questa non definiva in modo funzionale il gruppo parentale (si veda David Herlihy, *La famiglia nel Medioevo*, Bari, Laterza, 1987, p. 43).

²²⁸ Le cui vicende interne ed esterne, pur nelle fasi di espansione e successiva crisi, furono molto differenti; si rinvia in merito a Byrne, *The Rise of the Uí Néill* cit., Binchy, *Celtic and Anglo Saxon Kingship* cit., Mac Niocaill, *Ireland before the Vikings* cit., e Ó Corráin, *Ireland before the Normans* cit. (in particolare pp. 1-27).

²²⁹ Che in tali *clans* si identificavano o che ad essi aderivano.

²³⁰ Almeno sino al primo decennio del secolo XI, quando Brian Boru riuscì a unificare l'intera isola e a dare sostanza e realtà all'espressione «re di tutta l'Irlanda», che pure gli annali e la stessa VC ([*supra*, nota 7] ad es. I.36, p. 64) impiegano, con scopi soprattutto propagandistici, sin dal secolo VII; l'esperienza di Brian non produsse, però, effetti duraturi e i suoi discendenti non furono capaci di mantenere la supremazia (per una breve ma efficace ricostruzione della vicenda politica di Brian si rimanda ancora a Ó Corráin, *Ireland before the Normans* cit., pp. 120-131).

²³¹ Sulla coesione e sulle solidarietà interne ai gruppi parentali ampi quali i *Sippen* tra i Franchi dell'età merovingia si veda Régine Le Jan, *Famille et pouvoir dans le monde franc (VI^e-X^e siècles) essai d'anthropologie sociale*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, pp. 393-401. Si deve considerare (avvertenza sottolineata peraltro dalla stessa autrice, a p. 397) che questi grandi parentadi franchi non si muovevano come «de vastes clans conduits par des chefs qui auraient imposé à tous une même stratégie politique», un fenomeno, questo, che invece avveniva – pur senza linearità assoluta e condizionato dalle lotte tra le loro diverse componenti – presso le *gentes* d'Irlanda, dotate a loro volta di una identità e di una struttura più sviluppate rispetto a quelle degli stessi *Sippen*.

²³² È lo stesso Bloch, *La società feudale* cit., p. 162, ad usare i sostantivi *gentes* e *clan* per designare realtà alle quali sembra attribuire una coesione tale da rendere superflua la formazione di altri tipi di subordinazione personale quale, appunto, la clientela.

²³³ Ha ridimensionato tale antagonismo Wally Secombe, *Le trasformazioni della famiglia nell'Europa nord occidentale. Mille anni di storia tra feudalesimo e capitalismo*, Firenze, La Nuova Italia, 1997 (ed. italiana dell'originale *A Millennium of Family Change: Feudalism to Capitalism in North western Europe*, London-N.Y., 1992, a cura di S. De La Pierre), pp. 105-110.

²³⁴ Le lotte intestine tra gli Uí Néill meridionali e settentrionali (a loro volta internamente divisi in popolazioni che non sempre potevano vantare un effettivo legame dinastico) sono una prova sufficiente di come potesse esser instabile, e persino insufficiente, richiamarsi ad una stessa linea di ascendenti (per gli eventi cfr. Ó Corráin, *Ireland before the Normans* cit., pp. 16-23 e pp. 111-120).